

Pen. 02/11/2003



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

N 10137/012 Reg. Sent
N 16/09 IST. REVISIONE
N. 2124/09 Reg.Gen..
N. 540/76 R.G.N.R.

RICORSO
SENTENZA

in data 13/02/2012

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Penale, composta dai
Sigg. Magistrati:

Dott NATI *NAI* PRATTICO' Presidente
Dott GABRIELLA CAPPELLO Consigliere
Dott MARIA GIUSTA CRUCIATE Consigliere

Depositata in cancelleria

il 04/05/2012

Il Collaboratore di Cancelleria
Annunziata MODAFFERI
Cancelliere

Fatto avviso deposito sentenza

Il

Il Collaboratore di Cancelleria

Addi

Estratti esecutivi

Questura

Mod. ISTAT M 315

Art. Camp. pen

Addi

redatt sched. Casellario

e com. elettorale.

Il Collaboratore di Cancelleria

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza/ o in camera di
Consiglio dal Consigliere Dott. G. CAPPELLO

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale
Dott D. RIVA gli appellanti ed i difensori di fiducia e di
Ufficio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di revisione giusta sentenza della Corte di Cassazione n.
1929/09, dell'ordinanza della Corte di Appello di Messina, ha dichiarato
ammissibile l'istanza proposta nell'interesse di:

GULOTTA GIUSEPPE nato a Alcamo il 07/08/1957, residente a

Certaldo (Firenze) Via Carlo Max n.21

Domiciliato c/o lo studio Avv. Baldassare Lauria - Via D. Labruna n.9

Alcamo

I) Difensore: Avv. Lauria Baldassare- Alcamo

II) Difensore: Cellini Pardo - Firenze

Parti Civili:

MINISTERO DELLA DIFESA- E MINISTERO DEGLI INTERNI- DIFESI AVV.

ADELE QUATTRONE – REGGIO CALABRIA

Istanza riguardante la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania emessa in data 29/11/1989 divenuta esecutiva il 19/09/90.

Per il reati:

- b) del delitto di omicidio aggravato (artt.110-575-577 n. 3-61 n. 10 C.P.) , per avere agendo in concorso fra di loro e con premeditazione, cagionato la morte dell'App. dei Carabinieri Falcetta Salvatore a causa delle sue funzioni, attingendolo con due colpi d'arma da fuoco;
- c) del delitto di omicidio aggravato (artt.110-575-577 n. 3-61 n. 10 C.P.) , per avere agendo in concorso fra di loro e con premeditazione, cagionato la morte del Carabiniere Apuzzo Carmine, a causa delle sue funzioni, attingendolo con tre colpi d'arma da fuoco;
- d) del delitto di furto pluriaggravato (artt.110-624-625 nn.1-2-5 e 7 -61 n.5 C.P.) per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro, in numero di cinque ed al fine di trarne profitto, di due moschetti mod. 91/38 calibro 6,5 di tre pistole automatiche " Beretta" calibro 9 mod. 34 e delle relative fondine e munizioni- di tre uniformi in dotazione ai Carabinieri completi di bandoliere e berretti di tre cappotti, di un impermeabile e di una paletta per segnalazioni stradale sempre in dotazione ai Carabinieri , e di due tessere di riconoscimento rilasciate dall'Arma dei Carabinieri a Falcetta ed Apuzzo , sottraendoli dal posto fisso Carabinieri di Alcamo Marina, luogo di abitazione di Falcetta ed Apuzzo dove si introducevano usando violenza alle cose (portoncino d'ingresso e fili telefonci) e approfittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;
- e) del delitto di detenzione illegale d'arma 8artt.110-61 n. 2 C.P. 10 e 14 legge 14/10/1974 n. 497) per avere, in concorso fra di loro al fine di eseguire i reati sub.B9 e sub c) , detenuto

illegalmente una pistola cal. 7,65 modello 35 matricola 453576 ed altri armi comuni da sparo, nonché munizioni varie,

- f) del delitto di porto illegale d'arma (artt.110-61 n. 2 C.P. 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497) , per avere, in concorso fra di loro ed al fine di eseguire il reato sub b) e sub.c), portato illegalmente fuori dalla propria abitazione le armi e le munizioni sub. a),

Fatti commessi ed accertati in Alcamo il 27/1/1976

- g) del delitto di furto aggravato (artt.110-624-625 n. 2 e 5 C.P.) , per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro ed in numero di cinque ed al fine di trarne profitto, dell'autovettura Fiat 127 Speciale telaio n. 1507468 sottraendola con violenza sulle cose a Ferrara Gaspare che la deteneva nei locali della Concessionaria Fiat di Alcamo;

In Alcamo il 21/01/1976

- h) del delitto di furto aggravato (artt.110-624-625 n. 2 e 5 C.P.) , per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro ed in numero di cinque ed al fine di trarne profitto, dell'autovettura Fiat 127 Special telaio n. 1511360 sottraendola con violenza sulle cose a Ferrara Gaspare che la deteneva nei locali della Concessionaria Fiat di Alcamo;

In Alcamo il 21/01/1976

- i) del delitto di furto aggravato (artt.110-624-625 nn. 1 2 e 5 C.P., per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro, in numero di cinque ed al fine di trarne profitto, di un materasso, due lenzuola ed altri oggetti, sottraendoli nottetempo e con violenza sulle cose a Cottone Vincenzo che li deteneva nella propria casa di abitazione, dove si introducevano forzando la porta di ingresso con l'uso di fiamma ossidrica.

In Alcamo Marina Calatubo, una notte imprecisata tra il 4 e l'11 gennaio 1976.

- l) del delitto di furto aggravato (artt.110-624-625 nn. 2 e 5-61 C.P., per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro, in numero di cinque ed al fine di trarne profitto, di tabacchi ed alimenti sottraendoli a Giacalone Nicolo', che li deteneva nel suo esercizio, dove si introducevano nottetempo e con violenza sulle cose:

In contrada Canalotto di Alcamo la notte sul 25/12/1975

- m) del delitto di furto aggravato (artt.110-624-625 nn.5-7- C.p.) , per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro, in numero di cinque al fine di trarne profitto di n. 3 bombole di ossigeno,

sottraendole alla CILMES S.p.a. che li deteneva incustodite e perciò esposte per necessità alla pubblica fede:

In terr. di Alcamo in epoca imprecisata e comunque anteriore al 15 dicembre 1975

n) del delitto di interruzione di pubblico ufficio 8artt.110-340 C.P.9; per avere cagionato

l'interruzione dell'ufficio e del servizio svolto dal posto fisso Carabinieri di Alcamo -Marina.

In Alcamo Marina il 27/01/1976

z) del reato di cui all'art.697 prima parte, in relazione all'art.14 cpv della legge 14/10/1975 n. 497,

per avere detenuto illegalmente nella propria abitazione una cartuccia per pistola cal. 7,65 e una cartuccia per rivoltella cal. 8 Lebal

Accertato in Alcamo , il 18/2/1976

RICHIESTA ISTANZA DI REVISIONE

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 23/06/1982 con cui dichiarava Gulotta colpevole dei reati a lui ascritti e lo condanna alla pena dell'ergastolo e alla multa di £ 1.000.000, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La Corte di Assise di Appello di Palermo con sentenza del 26/11/1985, con cui visti gli artt. 81-575-577 n. 3 e 61 n. 10 624- 625 NN.1/2/5/7 e 61 n.5 , n. 61 n.2 C.P.; 10 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 ; 544,523 e 213 C.P.P..Giudicando in sede di rinvio della Corte di Cassazione; In parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Trapani del 10.2.1981, appellata dal Procuratore della Repubblica di Trapani e dagli imputati Mandala' Giovanni e Gulotta Giuseppe; Dichiarò Gulotta Giuseppe colpevole dei reati scrittigli alle lett.B/C/D/E/F della rubrica, unificati tra di loro per continuazione, nonché dei reati ascrittigli alle lett. G/H/I/L/M/N/O/P,, unificati tra di loro per continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo e della multa di lire un milione. Conferma l'impugnata sentenza nei confronti del Mandala'.Condanna il Gulotta al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di

primo grado ,e di quelle relative alla sua custodia cautelare,nonche',in solido al Mandala',alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in primo grado,spese che liquida :nella misura di £4.850.400, delle quali £3.165.000 per onorari di difesa a favore di Genna Caterina vedova Falcetta ,Falcetta Anna ,Falcetta Margherita ,Falcetta Francesco Agostino ,Falcetta Cosimo e Falcetta Gaetano;di £4.852.000,di cui £3.165.000 per onorari di difesa ,a favore di Apuzzo Michele e Solla Clorinda ;di £1.400.000, delle quali £1.200.000 per onorari di difesa, a favore dei Ministeri degli Interni e della Difesa ,nelle persone dei rispettivi Ministri pro-tempore .Condanna il Mandala' ed il Gulotta ,in solido, al pagamento delle spese processuali relative ai due giudizi di secondo grado ed al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, spese che liquida a favore delle stesse , quanto al precedente giudizio di appello nella misura indicata nella sentenza del 23.6.1982 della Corte di Assise di Appello Palermo , sez.II, e , quanto al presente : in £.2.400.000, di cui £.2.200.000 per onorari di difesa a favore di Falcetta Anna , Falcetta Margherita, Falcetta Francesco Agostino, Falcetta Cosimo e Falcetta Gaetano;in £.2.400.000, di cui £.2.200.000 per onorari di difesa a favore di Apuzzo Michele e Solla Clorinda , ed in £ 2.300.000 di cui £ 2.200.000 per onorari di difesa ai Ministeri degli Interni e della Difesa in persona come sopra.

Rimette la liquidazione dei danni a favore delle suddette parti civili al competente giudice civile ed assegna a i richiedenti Falcetta Anna, Falcetta Margherita, Falcetta Cosimo, falcetta Francesco Gaetano una provvisionale a carico dei nominati Mandala' e Gulotta di lire 10.000.000, da imputarsi nella definitiva liquidazione, dichiarando provvisoriamente esecutivo tra le parti questo capo della sentenza.

Dichiara la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la interdizione legale del Gulotta, e dispone che , nei confronti dello stesso la presente sentenza sia pubblicata, per estratto, mediante affissione negli Albi dei Comuni di Palermo ed Alcamo e , per una sola volta sul quotidiano " IL GIORNALE DI SICILIA " nella edizione regionale.

La Corte di Cassazione con sentenza 12/10/1987 annullava la sentenza nei confronti del Gulotta concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e rinviava per nuovo giudizio sullo stesso punto, alla Corte di Assise di Caltanissetta.

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 2/6/88, concede al Gulotta le attenuanti generiche e determina la pena in anni trenta di reclusione e lire 800.000 di multa;

La Corte di Cassazione con sentenza, in data 6/12/88, annulla la sentenza impugnata sul punto concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche e rinvia, per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Catania.

La Corte di Assise di Appello di Catania con sentenza del 29/11/1989 visto l'art.544 C.p.p., decidendo su rinvio disposto dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza del 6 dicembre 1988, in relazione al ricorso di Gulotta Giuseppe e del Procuratore Generale di Caltanissetta avverso la sentenza di Caltanissetta avverso la sentenza di quella Corte di Assise di Appello del 2 giugno 1988, esclude la sussistenza delle attenuanti generiche, già concesse al Gulotta per tutti i reati dei quali era stato riconosciuto colpevole, restando così definita la pena in quella dell'ergastolo e di £ 1.000.000 di multa, nonché le pene accessorie tutte già inflitte dalla Corte di assise di Appello di Palermo con la sentenza del 26/11/1985 (interdizione perpetua dai pp.uu., interdizione legale e pubblicazione per estratto nei albi dei Comuni di Palermo e di Alcamo e nel "Giornale di Sicilia") e ciò anche con riguardo alla assegnazione della provvisionale in favore delle parti civili Apuzzo Michele e Solla Clorinda una provvisionale di lire 10.000.000, da imputarsi nella liquidazione definitiva dei danni, dichiarando provvisoriamente esecutiva tra le parti tale capo della sentenza;

condanna il Gulotta al pagamento delle ulteriori spese processuali ed altresì al rimborso di quelle sostenute dalle parti civili, che si liquidano in lire 1.276.000, di cui £ 1.000.000 per onorario di avvocato, nei confronti di Apuzzo Michele e Solla Clorinda, e in lire 1.296.000, di cui £ 1.000.000 per onorario di avvocato, nei confronti delle parti civili Falcetta Anna, Margherita, Cosimo, Gaetano e Francesco.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza depositata il 29.10.2009, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, investita del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, giusta sentenza della Corte di Cassazione n.1929/09, dell'ordinanza della Corte d'Appello di Messina, ha dichiarato ammissibile l'istanza proposta nell'interesse del condannato **GULOTTA Giuseppe**, intesa ad ottenere la revisione della sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania in data 29.11.1989, irrevocabile il 19.9.90, con la quale il predetto era stato condannato alla pena dell'ergastolo e a quella pecuniaria di un milione di lire di multa, oltre alle pene accessorie, per il reato, tra gli altri, di omicidio ai danni dei carabinieri Falchetta Salvatore e Apuzzo Carmine, occorso in Alcamo Marina in data 27 gennaio 1976, disponendo l'emissione del decreto di citazione ex art. 636 c.p.p.

Con provvedimento depositato in pari data, inoltre, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena proposta ex art. 635 c.p.p. nell'ambito del medesimo procedimento.

Rinviata l'udienza del 19 marzo 2010 per motivi di salute del giudice relatore, alla successiva del 24 giugno 2010, costituitasi l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno e per il Ministero della Difesa, la Corte ha rigettato le richieste di ammissione dell'esame di Messina Leonardo, Federico Antonio e dei condannati Ferrantelli Vincenzo e Santangelo Gaetano, ammettendo le ulteriori richieste e proceduto all'audizione del teste Olino Renato.

Con ordinanza del 16 aprile 2010, la Corte ha dichiarato la propria incompetenza a decidere in ordine all'istanza di revisione presentata nell'interesse dei congiunti del condannato Mandalà Giovanni e rigettato l'istanza di estensione dell'impugnazione presentata nell'interesse dei condannati Santangelo Gaetano Giuseppe e Ferrantelli Vincenzo.



Con decisione n. 39277/10 del 23.9.10, depositata il 5.11.10, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato Gulotta Giuseppe, disponendo un riesame della stessa.

Alla successiva udienza dell'11.11.2010, rinnovata - per diversa composizione del collegio - l'attività istruttoria già compiuta, con conferma dei provvedimenti già resi, venivano escussi i testi assistiti Scibilia Giuseppe e Pignatella Fiorino, quest'ultimo avvalso della facoltà di non rispondere; nonché il teste Pizzitola Vito.

Con provvedimento del 7.12.2010, la Corte, decidendo sul rinvio della Cassazione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena.

Alla successiva udienza del 10.12.2010, la difesa del condannato ha dichiarato di rinunciare alla escussione dei testi Gulotta Maria e Provenzano Giovanni, prendendo atto delle documentate condizioni di salute degli stessi e, quanto al secondo, anche dell'allegata dichiarazione di questi che, in caso di escussione, si sarebbe comunque avvalso della facoltà di non rispondere.

Il P.G. e la difesa di parte civile non si sono opposti e la Corte ha revocato la ordinanza ammissiva, disponendo, quanto ai testi Provenzano Michele e Provenzano Rossana, regolarmente citati e non comparsi senza addurre legittimo impedimento, la condanna al pagamento della somma di euro 400,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ed autorizzando la difesa a nuova citazione dei predetti. Si è, quindi, proceduto all'escussione del teste Francesco Lauria.

Con atto depositato il 13 gennaio 2011, la difesa ha formulato richiesta di ricusazione del giudice precedente, in relazione al contenuto del secondo provvedimento reiettivo dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena.

Alla successiva udienza del 20 gennaio 2011, dato atto dalla difesa della ricezione di documentazione attestante lo stato di malattia della teste



Provenzano Rossana per l'udienza del 10.12.10 e dalla cancelleria di analoga giustificazione per la stessa udienza da parte dell'altro teste Provenzano Michele, costoro venivano escussi, revocate le condanne all'ammenda inflitte per la mancata comparizione alla precedente udienza.

All'esito, la difesa ha chiesto disporsi la trasmissione del relativo verbale al Sig. Procuratore della Repubblica per l'ipotesi di reato di falsa testimonianza aggravata; il PG ha chiesto la trasmissione di copia del verbale e degli atti relativi al suo ufficio e la citazione dei signori De Giorgi e Cento; l'Avvocatura ha chiesto di depositare documentazione, acquisita dalla Corte, nulla opponendo le altre parti; la Corte, decidendo sulle richieste indicate, ha disposto procedersi alla trascrizione delle conversazioni intercettate sull'utenza 091/599715 n. 528 delle ore 11:24:08 e n. 529 delle ore 11:51:39 del 13/09/2008, conferendo apposito incarico al perito Diego Indaimo, previa acquisizione delle relative bobine dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, rinviando all'udienza del 4.2.2011 per il conferimento dell'incarico e rigettando ogni altra istanza.

Alla udienza così fissata è stato conferito l'incarico peritale all'ausiliario individuato.

Con provvedimento in data 15 febbraio 2011, i giudici della Corte d'Appello investiti della richiesta di ricsuzione, la dichiaravano inammissibile.

Rinviata l'udienza dell'8.3.2011, alla successiva dell'11.3.2011, la Corte ha disposto l'acquisizione dei verbali degli interrogatori resi da Gulotta Giuseppe ai CC. presso la caserma di Alcamo e al Pubblico Ministero in carcere, nell'ambito del procedimento principale, nonché la citazione dei testi Eleonora Granozzi e la Licata Francesco.

All'udienza del 27 maggio 2011, depositata memoria dalla difesa del condannato, con la quale si è invocata la revoca dell'ordinanza di ammissione della testimonianza Granozzi, in virtù del disposto di cui all'art. 197 c.p.p., ritenuta la legittimità dell'impedimento documentato da parte del teste citato



Eleonora Granozzi, esaminato il teste La Licata, la Corte ha, infine, rigettato la richiesta di revoca della prova formulata dalla difesa del condannato.

Alla successiva udienza del 22 giugno 2011, la Corte ha deciso sulle richieste formulate dalle parti, disponendo l'acquisizione del verbale di interrogatorio di Calcara Vincenzo e disattendendo ogni ulteriore istanza.

Rinviate l'udienza del 21.9.2011, per precaria composizione del collegio, quella del 19.10.11 per mancato espletamento dell'interrogatorio del predetto Calcara da parte dell'ufficio di procura precedente (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani), infine, quella del 16.11.2011 per adesione dei difensori del condannato all'astensione dalle udienze proclamata dall'U.C.P.I., alla successiva del 2.12.2011, la Corte ha disposto la citazione del teste Calcara Vincenzo.

All'udienza del 19 dicembre 2011, stante l'assenza del teste, la Corte ne ha disposto l'accompagnamento coattivo.

Il 20 dicembre 2011, la I sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa del Gulotta avverso l'ordinanza con la quale la I sezione penale della Corte d'Appello di Reggio aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice precedente.

All'udienza del 27 gennaio 2012, si è proceduto all'audizione del Calcara in videoconferenza da sito riservato; si è acquisita, non opponendovisi le altre parti, la produzione documentale della difesa del Gulotta [verbale riassuntivo delle dichiarazioni rese da Messina Leonardo alla DDA di Palermo in data 29.5.99 e copia della citazione di Olinò Renato, ricevuta in data 21.12.90 dal sig. Olinò Giuseppe, a comparire davanti all'A.G. (Procura della Repubblica di Roma) da parte del R.O.S. dei CC. - sezione Anticrimine di Napoli]; quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria, onerata la difesa della produzione richiesta (sentenza resa nei confronti dell'avv. Antonio Messina), trasferita l'udienza in altra aula per concomitante impegno di altro giudice in videoconferenza, si è

QR

dato inizio alla discussione con la requisitoria del P.G., che ha concluso per la revoca della condanna e l'assoluzione del condannato.

L'avvocatura ha depositato memoria in cancelleria in data 10.2.2012.

Infine, all'udienza del 13 febbraio 2012, rigettata la richiesta della difesa del condannato di interrompere la discussione per l'acquisizione di documentazione concernente l'intervista del parlamentare on.le Walter Veltroni nel corso della trasmissione "Che tempo che fa", disposta la trasmissione, su richiesta del rappresentante della Procura Generale, del verbale contenente le dichiarazioni di Calcara Vincenzo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, è proseguita la discussione con gli interventi della parte civile costituita e del collegio di difesa. Svolte repliche dalla parte civile e controrepliche dal difensore del condannato, la Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il processo conclusosi con il giudicato di condanna

La prima fase delle indagini

Con **sentenza del 10 febbraio 1981, la Corte d'Assise di Trapani** dichiarava MANDALA' Giovanni colpevole dei reati ascrittigli alle lettere da b) a p) dell'imputazione, segnatamente concernenti il duplice omicidio aggravato [capi b) e c)] dell'appuntato dei carabinieri FALCETTA Salvatore e del carabiniere APUZZO Carmine, occorso in Alcamo Marina il 27.1.76; del delitto di furto aggravato [capo d)] di tre pistole automatiche con relative fondine e munizioni, di tre uniformi in dotazione dell'Arma e degli ulteriori beni indicati in

imputazione, tutti asportati dal posto fisso dei carabinieri ove si trovavano le due vittime; dei delitti di detenzione e porto illegale [capi e) ed f)] di una pistola calibro 7,65, di altre armi comuni da sparo e di munizioni varie; dei delitti di furto aggravato delle autovetture Fiat 127, nn. Telaio 1507468 e 1511360 di proprietà di Ferrara Gaspare [capi g) ed h)], commessi in Alcamo rispettivamente il 3 e il 21.1.1976, oltre a numerosi altri delitti di furto aggravato, meglio descritti nei capi da i) a p) dell'imputazione, al solo Santangelo essendo stati contestati i capi q) ed r), relativi alla detenzione illegale di una cartuccia da fucile da caccia Winchester (art. 697 c.p.) e di balistite in granuli (art. 10 legge 497/74) e al solo Gulotta essendo contestato il capo s), concernente la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., per avere detenuto illegalmente nella propria abitazione una cartuccia per pistola cal. 7,65 e una cartuccia per rivoltella cal.8. e, per l'effetto, lo ha condannato all'ergastolo e a un milione di lire di multa.

La stessa Corte assolveva, invece, il Mandalà e gli altri imputati (Santangelo, Gulotta e Ferrantelli) dal delitto di associazione [capo a)] e questi ultimi da tutti i reati loro ascritti per insufficienza di prove.

I predetti erano stati arrestati il 13.2.76 e scarcerati, per decorrenza termini, sin dal 19.5.78; contro il Mandalà veniva emesso dalla Corte di merito in sentenza nuovo ordine di cattura.

Nella sentenza di primo grado si dava atto dei fatti accaduti nella notte del 27.1.76, nella quale avevano trovato la morte i due militari dell'Arma di presidio presso la casermetta sita in Alcamo Marina (di seguito Alkamar).

Le prime indagini non davano apprezzabili esiti (subiranno, infatti, un'inaspettata svolta, come vedremo, solo la notte del 12.2.76).

Quanto ai primi accertamenti espletati, i carabinieri della Compagnia di Trapani comunicavano che, alle ore 8:00 circa del 28.1.76, un equipaggio automontato, facente parte dell'ufficio politico della Questura di Palermo, proveniente da Palermo per dare il cambio ad altra pattuglia di scorta all'onorevole Almirante, proveniente a sua volta da Trapani e diretto

QR

all'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, aveva raggiunto la casermetta di Alkamar al fine di farsi vistare i fogli di viaggio. All'interno del presidio, i militi ivi giunti avevano notato la porta d'ingresso aperta, le luci accese, fogli in terra e i cavi del telefono di una delle prime stanze recisi. L'ispezione non veniva approfondita a causa dei tempi ristretti e i militari avevano deciso di allertare il vicino commissariato di P.S. di Alcamo che provvedeva a smistare l'allarme alla Compagnia dei Carabinieri.

Il successivo accesso sui luoghi consentiva di scoprire il duplice, truce omicidio e di rinvenire nelle camere rispettivamente occupate dai due militari i cadaveri dell'appuntato Falchetta e del carabiniere Apuzzo.

I carabinieri di Trapani fornivano, quindi, una prima ricostruzione degli eventi occorsi, in base alla quale ignoti si erano introdotti nella suddetta caserma e, agevolati dall'interruzione della corrente elettrica e dalle pessime condizioni atmosferiche, avevano bruciato con la fiamma ossidrica i battenti della porta d'ingresso, parzialmente liquefacendone la serratura.

Così guadagnato l'interno del presidio militare, avevano poi reciso il cavo del telefono e raggiunto le stanze site in fondo allo stabile, ove dormivano le due vittime (il Falchetta in quella più vicina rispetto all'ingresso, l'Apuzzo in quella adiacente e più lontana). Dai primi rilievi effettuati emergeva che il Falchetta era stato attinto dai colpi di pistola mentre stava per alzarsi dal letto, l'Apuzzo, invece, nel sonno.

Si riscontrava l'asportazione di armi, munizioni, uniformi ed altro; il luoghi si presentavano in un generale stato di disordine. Si escludeva da subito il movente della vendetta, tenuto conto dell'alta rischiosità di un commando organizzato per accedere all'interno di un presidio militare, laddove un agguato esterno sarebbe stato certamente più efficace e meno rischioso per gli aggressori. Apparivano, invece, plausibili causali diverse del delitto (dalla semplice azione punitiva per rafforzare la supremazia della criminalità organizzata sul territorio, al delitto di matrice politica, nell'ottica di un'estensione

in Sicilia degli episodi di terrorismo che avevano già interessato diverse regioni d'Italia).

Gli accertamenti balistici, nelle more eseguiti, davano conto dell'avvenuto utilizzo di un'unica arma, certamente una Beretta modello 34-35, in buono stato d'uso, conclusione avvalorata dalla posizione contigua delle due camere occupate dai militari uccisi, tale cioè da consentire ad un unico agente di posizionarsi in modo da poter tenere sotto tiro in sequenza tutte e due le vittime.

Le indagini si indirizzavano verso la verifica della natura dolosa o meno dell'interruzione dell'erogazione di elettricità nella notte del delitto, sul controllo di possibili furti di attrezzature per fiamma ossidrica nella zona, sulla vita delle due vittime e sull'identificazione di possibili testimoni di passaggio nella zona. Proprio fra questi, veniva individuato il camionista Pace, che aveva percorso quella notte la statale 187, partendo da Marsala alle ore 23:30 circa e diretto a Bagheria. Costui si era trovato a transitare per Alcamo Marina verso le ore 2:00 circa del giorno 27 e aveva notato che l'arteria che attraversava il paese era al buio, così come spenta era l'insegna della caserma dei CC., solitamente illuminata; davanti alla stazione aveva notato una Fiat 124, poi rivista dall'uomo sulla strada di ritorno verso le ore 11 mattutine, con le due ruote posteriori a terra.

Altro camionista, Bongiovanni Salvatore, era transitato davanti al posto fisso dei carabinieri di Alcamo Marina verso le ore 3:15, diretto a Catania e non aveva notato alcunché. Ciò induceva gli investigatori a restringere l'orario del delitto dalle ore 2:00 alle ore 3:15, in via approssimativa.

Si riteneva utile, poi, verificare l'eventuale furto di attrezzatura del tipo di quella usata per l'effrazione (fiamma ossidrica) e gli accertamenti davano conto di un furto avvenuto mesi prima (nei primi di novembre del 1975) presso il cantiere di un'impresa sita in località S.Gaetano di Alcamo: la refurtiva era costituita da un cannello da taglio del tipo a spinta automatica, oltre a delle bombole vuote a ossigeno da 60 e 70 chili ciascuna, tubi di gomma di

ge

collegamento dei manometri e cavi di saldatrici. In altro cantiere, sito in altra contrada di Alcamo, tra il 12 e il 17 gennaio del 1976 era stato asportato, invece, un cannello da taglio con ugello intercambiabile.

Le stesse modalità d'effrazione (con l'uso cioè della fiamma ossidrica) si accertavano in occasione di un furto perpetrato tra il 4 e l'11 gennaio 1976 ai danni di un villino, il villino Cottone, utilizzato per la villeggiatura e sito in Alcamo Marina, per il cui compimento gli ignoti avevano utilizzato un'autovettura di colore verde, come ricavabile dalle tracce di vernice lasciate sul muro di cinta, a seguito di un probabile urto.

Dalle tracce degli pneumatici si riteneva trattarsi di una Fiat modello 127 o 128. Dal villino erano stati asportati anche un materasso, un guanciaie, un paio di lenzuola per letto matrimoniale e un asciugamano.

Dopo il duplice omicidio dei carabinieri, era stato perpetrato un altro furto con le stesse modalità d'effrazione (furto Muscolino).

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti era anche emerso che il 3.1.76 era stata asportata dalla concessionaria Fiat di Alcamo, titolare Ferrara Gaspare, una Fiat modello 127 verde, non ancora immatricolata, poi ritrovata il 14 gennaio abbandonata alla periferia di Alcamo, con una lieve ammaccatura al parafango superiore sinistro. La notte del 21 gennaio, la stessa concessionaria subiva un ulteriore furto, questa volta di una Fiat 127 di colore turchese, anche questa non immatricolata.

I successivi accertamenti si orientavano, quindi, verso l'identificazione di soggetti visti in possesso di auto del tipo e del colore di quelle menzionate.

La seconda fase delle indagini: l'arresto di Giuseppe Vesco

Le indagini versavano in tale fase di stallo, allorché esse prendevano tutt'altra direzione, a seguito dei fatti della notte del 12.2.1976.

Una pattuglia comandata del servizio di controllo delle autovetture Fiat 127, 128 e 124 di colore verde e simili, s'imbatteva in una Fiat 127, ponendosi al suo inseguimento. Il conducente, identificato in Vesco Giuseppe, bloccato in una via stretta che non gli consentiva margine di manovra, veniva notato nell'atto di portare la mano destra verso la coscia destra, finendo però con l'arrendersi, constatata l'impossibilità di un'efficace reazione. Sull'auto veniva trovata sul sedile lato guida una pistola, oltre ad una Beretta cal. 7,65 con caricatore con 7 cartucce e un colpo in canna. Addosso all'uomo veniva pure trovata, custodita in una fondina sotto-ascellare, una pistola semiautomatica Beretta cal. 9 corto, con caricatore e 7 cartucce dello stesso calibro, oltre ad un coltello a serramanico e ad un altro caricatore per pistola cal. 9 corto, completo con altre 7 cartucce dello stesso calibro.

L'auto risultava compendio del furto denunciato dalla concessionaria del Ferrara. La Beretta cal. 7,65 risultava del tipo di quella usata per commettere il duplice omicidio, laddove la cal. 9 presentava, invece, la matricola cancellata. L'appuntato Precopio, anch'egli in forza al posto fisso di Alcamo Marina, ove si era consumato il duplice omicidio, assente quella notte, riconosceva la fondina trovata al Vesco come la propria.

Da qui il collegamento del fermato con l'efferato fatto di sangue.

Perquisiti i luoghi di pertinenza del Vesco, si rinvenivano due trapani che gli investigatori ritenevano esser stati utilizzati per cancellare la matricola dell'arma trovata sull'auto di cui sopra, due radio ricetrasmittenti, quotidiani vari con articoli dedicati all'omicidio dei due carabinieri e ai sequestri di tali Campisi e Corleo, un lenzuolo matrimoniale del tipo di quello trafugato nel villino Cottone.

Il Vesco rendeva una prima versione, assente il difensore, con la quale chiamava in causa il Gulotta, il Mandalà, il Santangelo e il Ferrantelli, descrivendo la dinamica del duplice omicidio, dando anche indicazioni sui luoghi ove erano occultati gli oggetti prelevati nella casermetta (un garage da lui

preso in affitto a Partinico) e il denaro trovato nelle uniformi dei militari assassinati (una piccola cassaforte in plastica, custodita presso l'abitazione della propria zia, Manno Vincenza). Quanto ai documenti personali di riconoscimento delle vittime essi, secondo il Vesco, sarebbero stati bruciati proprio all'interno del garage (qui, effettivamente, saranno poi rinvenute tracce di una piccola combustione). Nel garage venivano inoltre rinvenute bombole e attrezzature per fiamma ossidrica, oltre al sedile anteriore destro mancante della Fiat 127, a bordo della quale il Vesco era stato fermato.

All'arrivo del difensore, invece, il dichiarante rendeva altra versione, confermando la confessione del truce omicidio, ma scagionando ogni altro correo e negando anche di aver fornito indicazioni sul garage di Partinico al quale, a suo dire, i carabinieri sarebbero arrivati da soli.

Successivamente, ma prima delle ore 7:00 della mattina, il Vesco avrebbe poi vergato di suo pugno una sorta di memoriale, con il quale ribadiva la sua partecipazione al delitto, in uno con quella dei quattro chiamati, precisando la parte da ciascuno avuta nel grave delitto.

Identificati i correi, costoro venivano rintracciati presso i rispettivi domicili e dichiarati in stato di fermo. Al Mandalà, nell'occorso, veniva anche sequestrata una Fiat 124 di colore verde oliva. Gli ulteriori accertamenti proseguiti nei luoghi indicati dal Vesco, consentivano il rinvenimento di altre armi e munizioni e di un'altra pistola cal. 9 con caricatori e cartucce, laddove, nell'abitazione della zia del Vesco, per come da costui dichiarato, si rinveniva la somma di £. 460.000 in contanti.

Il Santangelo, alla presenza del difensore, ammetteva la propria partecipazione all'azione delittuosa; il Gulotta, assistito da un difensore d'ufficio, ammetteva pure lui il proprio coinvolgimento; il Ferrantelli, assistito dal difensore di fiducia, ammetteva la sua partecipazione ai fatti di Alcamo Marina, ma rifiutava di firmare il verbale, dichiarando di non ritenerlo necessario; il Mandalà, invece, si avvaleva della facoltà di non rispondere, pur dichiarandosi estraneo ai

fatti. Le dichiarazioni dei tre chiamati erano in taluni punti discordanti; restava sfocata la causale del delitto.

Al Mandalà, inoltre, veniva sequestrata una giacca recante tracce ematiche che, a seguito di perizia ematologica, erano risultate appartenere ad un gruppo e sottogruppo compatibile con quello del carabiniere Apuzzo; nell'abitazione del Gulotta venivano rinvenuti due bossoli per moschetto e due cartucce per arma da fuoco corta cal. 7,65 e cal. 8.

Tutti i rei confessi ritrattavano alla presenza del magistrato che li interrogherà in carcere lo stesso 13 febbraio 1976. I fermati, compreso il chiamante Vesco, dichiaravano, in sede di ritrattazione, di avere subito maltrattamenti da parte degli investigatori, alcuni di essi in un luogo diverso dalla caserma di Alcamo, a causa dei quali si erano determinati a rendere le prime dichiarazioni confessionarie.

Il Santangelo, in particolare, nell'interrogatorio del 27.3.76, a contestazione del perché non avesse fatto cenno al magistrato, nel corso del primo interrogatorio, ai maltrattamenti denunciati, dichiarava di avere riferito che la sua confessione era frutto di coazione psicologica, ma che quel tema non era stato approfondito e che il sostituto procuratore presente al suo interrogatorio gli aveva chiesto se effettivamente si fosse procurato scivolando in caserma l'ematoma di cui si dava atto nel registro dell'ufficio matricola del carcere, versione che il ragazzo aveva dato all'agente che compilava detto registro e che, invece, non corrispondeva al vero, avendo ciò dichiarato su imposizione di un brigadiere dei CC. della scorta.

Il Vesco, il Ferrantelli e il Mandalà, coloro che avevano dichiarato all'A.G. Lo stesso 13 febbraio 1976 di essere stati condotti incappucciati in un luogo diverso dalla caserma di Alcamo e di essere stati sottoposti alla forzata ingestione di acqua e sale e ad altre violenze, chiedevano di essere condotti presso la caserma di Sirignano, presumibile posto in cui i denunciati maltrattamenti avrebbero avuto luogo, e, previa sommaria descrizione dei locali,

QR

il G.I. accertava la sostanziale rispondenza di essi con la descrizione fattane dagli imputati.

Gli organi d'indagine, coinvolti da tali accuse, protestavano la loro innocenza, negando di avere operato violenza sugli interrogati, le cui dichiarazioni erano state liberamente rese tanto da essere tra loro parzialmente discordanti, circostanza questa che avrebbe dovuto smentire la tesi della versione precostituita che sarebbe stata loro ammannita, mediante violenza, dai carabinieri stessi.

Nella prima sentenza di merito, inoltre, si dava conto delle testimonianze acquisite, ivi comprese quelle degli ufficiali di P.G., degli accertamenti peritali espletati, richiamandosi, tra le altre, la perizia balistica sulla pistola cal. 7,65, quella ematologica in ordine alle tracce di sangue rinvenute sulla giacca sequestrata al Mandafà; la perizia tendente ad accertare se le tracce di vernice verde rilevate nel villino Cottone fossero uguali alla vernice verde della prima Fiat 127, trovata in possesso del Vesco. Si dava, altresì, conto delle dichiarazioni del padre del Vesco, che aveva dichiarato di essere stato chiamato in caserma verso le ore 13 e che, in quel frangente, il figlio aveva più volte cambiato la versione dei fatti (in un primo tempo affermando di avere agito da solo, in seguito dichiarando che l'azione era stata posta in essere da almeno una decina di persone).

Il G.I. rendeva ordinanza di rinvio a giudizio per tutti gli imputati (escluso il Vesco, nelle more deceduto suicida in carcere), contestualmente ordinando la prosecuzione dell'istruzione in relazione alle pretese violenze patite dagli imputati ad opera dei carabinieri.

Il processo, tuttavia, subiva un arresto causato dall'annullamento - su ricorso del P.G. - dell'ordinanza, con la quale la Corte d'Assise aveva annullato l'ordinanza di rinvio a giudizio del G.I.

Gli imputati venivano scarcerati per scadenza dei termini massimi di custodia.

Nuovamente disposto il rinvio a giudizio, nel corso del dibattimento, gli imputati ribadivano la loro innocenza; il Gulotta dichiarava che l'avvocato difensore era stato presente per tutta la durata dell'interrogatorio, di essere amico del Ferrantelli e del Santangelo e che le modalità esecutive dell'omicidio gli erano state suggerite dai carabinieri. Il Santangelo dichiarava che il difensore era stato presente al suo interrogatorio, ma di non essersi reso conto dell'importanza del fatto.

Le piste delineatesi all'avvio delle indagini si erano intanto raffreddate, non guadagnando mai consistenza, anche a seguito dei primi accertamenti eseguiti. Il riferimento è alle indagini svolte nell'ambito della famiglia Licata, una cui componente era stata fidanzata del Falcetta (rimanendo senza esito - per difetto di elementi a riscontro - la tesi di una vendetta a sfondo privato, della quale incomprendibilmente avrebbe fatto le spese anche l'Apuzzo, del tutto estraneo ai rapporti con detta famiglia); a quelle sulla persona del Lipari (anch'esse con esito negativo), così come quelle svolte nei riguardi di Scoglio e Ferrarella.

Infine la Corte riteneva di non poter accordare particolare rilievo alla condotta, magari superficiale e frettolosa, dei componenti della pattuglia di P.S. della Questura di Palermo, che era entrata nella casermetta la mattina del 27 gennaio 1976 senza però soffermarsi a controllare le ragioni del disordine rinvenuto e della porta aperta: costoro avevano ammesso di aver capito che la caserma era stata violata, ma di avere anche pensato che fosse in quel momento disabitata e di avere avuto fretta di proseguire il loro servizio, stante l'imminente arrivo del politico, alla cui scorta avrebbero dovuto dare il cambio. Peraltro, rilevava la Corte che detta pattuglia aveva comunque allertato il commissariato di Alcamo su quanto constatato all'interno della casermetta di Alkamar.

Quanto agli elementi di giudizio, il primo giudice precisava che il processo era chiaramente indiziario e che i punti nodali erano la chiamata di correo del

Vesco, le confessioni stragiudiziali di quasi tutti i chiamati e la causale del delitto.

Procedeva, quindi, in via preliminare alla valutazione della principale ragione difensiva esposta, quella cioè inerente le presunte violenze patite dagli imputati ad opera dei carabinieri che avrebbero rappresentato la causa della chiamata in correità da parte del Vesco e, quindi, delle confessioni rese dalla maggior parte di essi.

All'esito, quel giudice riteneva che il quadro indiziario fosse idoneo nei confronti del Mandalà, l'unico che non aveva reso confessione, ma non anche nei confronti degli altri imputati.

Quanto alla valutazione dell'attendibilità della chiamata di correo formulata dal Vesco, la Corte d'Assise di Trapani sottolineava, intanto, che il memoriale era stato manoscritto dal Vesco alla presenza dei due vice pretori di Alcamo, i quali erano stati presenti sin dalla sera precedente nella caserma dei CC. di Alcamo, partecipando ad atti pre-istruttori (tra cui le perquisizioni nei luoghi indicati dal Vesco quali depositi della refurtiva). Ma, anche a voler ritenere che lo scritto fosse stato eseguito dal chiamante senza la presenza dei due vice pretori, quella corte ne riconosceva comunque l'attendibilità, siccome vergato dallo stesso Vesco e avuto riguardo alla circostanza che in esso il dichiarante si ritagliava il ruolo più defilato (quello di palo), dato al quale andava ad aggiungersi lo stato d'animo sereno del Vesco in quel frangente, confermato anche dal di lui padre.

Chiamata intrinsecamente attendibile, pertanto, e ampiamente riscontrata secondo la Corte d'Assise di Trapani, sebbene limitatamente al Mandalà. Contro costui la Corte elencava numerosi elementi ritenuti utili a riscontro delle accuse del Vesco: gli stretti rapporti tra i due, altrimenti inspiegabili, stanti la diversità di età, provenienza, attività lavorativa e stato familiare; la vicinanza del Mandalà, dati alcuni rapporti familiari, con il mondo della malavita; la scelta del covo (il garage affittato dal Vesco) proprio a Partinico, paese del Mandalà, in

una zona ritenuta strategica, siccome lontana dal centro abitato; le risultanze della perizia ematologica concernente le tracce rinvenute sulla giacca sequestrata al Mandalà; la presenza, riferita da uno dei camionisti sentiti all'avvio delle indagini (il Pace) di una Fiat 124 (auto del tipo di quella trovata in possesso del Mandalà), rivolta verso Trapani e posta davanti alla casermetta, verso le ore 2:15, orario questo del tutto coerente con la ricostruzione dei fatti offerta dal Vesco che aveva collocato il delitto tra le 2,30 e le 3,30; il fallimento dell'alibi del Mandalà (secondo cui l'uomo si sarebbe trovato a Partinico nella tarda serata del 26 gennaio 1976).

Esaurita la valutazione degli elementi ritenuti conclusivi per l'affermazione della penale responsabilità del Mandalà, la corte di merito, stigmatizzava, per gli altri imputati, le più evidenti e rilevanti contraddizioni esistenti tra le varie dichiarazioni rese, concernendo esse: i motivi della gita ad Alcamo; il luogo e l'ora dell'appuntamento; il luogo dell'incontro con l'individuo di Partinico (il Mandalà); il mezzo usato per trasferirsi ad Alcamo; i ruoli di ciascuno nell'azione delittuosa; le modalità di trasporto della refurtiva; le fasi successive all'omicidio; la presenza di tutti i chiamati (per il Ferrantelli non avendo il Santangelo preso parte alla spedizione).

In particolare, con riferimento al **Gulotta**, la corte ha ritenuto incongruente la confessione di costui in ordine al ruolo avuto nel delitto, quale esecutore materiale degli omicidi e alla dinamica dell'esplosione dei colpi. La corte non ha creduto, invero, che il primo ad essere attinto dai colpi fosse stato il Falcetta, colui cioè che si era alzato sul letto, mentre l'Apuzzo, colpito subito dopo, avrebbe continuato a dormire: era stato, invece, proprio l'Apuzzo, colui che veniva colpito nel sonno, il primo carabiniere ucciso, laddove i colpi esplosi contro il collega avevano poi causato il risveglio del Falcetta, così giustificandosi la diversa posizione di costui, trovato, contrariamente a quanto dichiarato dal Gulotta, non già riverso in avanti, ma rovesciato verso il pavimento tra il letto e

la parete, in quello che è stato ritenuto un tentativo della p.o. di proteggersi dagli spari.

Neppure credibile, per la corte, la posizione del Gulotta sulla soglia divisoria tra le due camere, in guisa che i colpi che hanno attinto le due vittime sarebbero stati sparati da quella stessa posizione: era invece emerso - dagli accertamenti peritali a firma Del Carpio-Verde - che i colpi erano stati sparati a distanza successivamente ravvicinata e non, quindi, dalla medesima posizione (l'Apuzzo essendo stato raggiunto da due colpi ravvicinati al volto; il Falcetta da un colpo ravvicinato all'emitorace sinistro). La corte rilevava inoltre la inverosimiglianza della scelta del Gulotta, totalmente inesperto, quale esecutore materiale dell'omicidio.

Dalla ritenuta inattendibilità della confessione, tale da minarne la forza indiziante intrinseca, la corte faceva discendere anche la inidoneità della stessa (che avrebbe, invece, dovuto costituirne il supporto più confortante) quale elemento di riscontro alla chiamata di correo formulata dal Vesco, pur non sottovalutando la circostanza che dette confessioni erano state rese davanti ai difensori, ma al contempo non mancando di rilevare l'irregolarità del comportamento degli inquirenti che non procedevano a mettere immediatamente i fermati a disposizione dei magistrati, i quali ultimi avevano - in quella stessa mattinata - già compiuto veri e propri atti di istruzione (quali il conferimento dell'incarico peritale balistico).

Infine, la corte di merito procedeva all'elencazione degli elementi indiziari, pur esistenti a carico degli imputati assolti, ma ritenuti carenti della necessaria forza probatoria e, tra questi, faceva rinvio alla circostanza che il Vesco non avesse sentito il bisogno, neppure allorché si accingeva ad attuare l'annunciato proposito di porre fine alla sua vita, di fare i nomi dei suoi veri complici (essendo incontestato che all'azione delittuosa parteciparono più soggetti), limitandosi quel giudice a dare conto del comportamento processuale di tutti gli imputati, sempre presenti per tutte le numerose udienze attraverso cui si era articolato il

dibattimento, ma assenti proprio all'atto dell'ispezione alla casermetta di Alkamar (il Mandalà si sarebbe fatto trovare presso l'ospedale traumatologico dell'INAIL di Palermo ove, subito dopo l'ispezione di cui sopra, la corte si recava per escutere un testimone, il maresciallo Macchiarella). Infine la corte stigmatizzava la personalità degli imputati Ferrantelli, Santangelo e Gulotta, giovani studiosi e lavoratori.

La Corte **d'Assise d'Appello di Palermo**, con la **sentenza del 23.6.1982**, **travolgeva la suindicata decisione**, giudicando a seguito dell'appello proposto dal P.M. e dagli imputati e riconosceva questi ultimi colpevoli del truce omicidio, diversificando le pene per il Santangelo e il Ferrantelli, in ragione della loro minore età. Il Gulotta veniva condannato all'ergastolo.

Quella corte, in particolare, procedeva ad una preliminare disamina delle eccezioni formulate in merito agli esiti della perizia ematologica, rigettandole alla luce dei chiarimenti acquisiti; disattendeva le difese degli imputati, dalla stessa ricondotte sostanzialmente ai temi di giudizio già vagliati (mancanza di una causale, violenze e torture subite dai fermati, "frode processuale" relativa all'accertamento sulle tracce ematiche rinvenute sulla giacca sequestrata al Mandalà).

Quanto al primo punto, la corte faceva rinvio al rapporto di frequentazione degli imputati e al verosimile ascendente che il Vesco avrebbe esercitato su di essi; alla frequentazione da parte di costui del solo Mandalà nel paese di Partinico; alla gita ivi fatta dal Vesco insieme al Santangelo, e a quella fatta dal Vesco il 12.1.76 allorché fu controllato da una pattuglia dei CC.; alle circostanze dell'affitto del garage di Partinico, sito in una zona defilata e poco frequentata di quel paese; infine, alla plausibile riconducibilità allo stesso Vesco dell'idea di "violare" la casermetta di Alkamar, per come riscontrabile, secondo quel giudice, anche dalle riflessioni consegnate dal giovane agli scritti che hanno preceduto il triste epilogo della sua vita.

Sempre in ordine ai rapporti tra i coimputati, la corte di secondo grado sottolineava la presenza del Santangelo e del Ferrantelli in occasione dell'acquisto della bombola d'ossigeno (del tipo di quelle usate per la produzione della fiamma ossidrica) e della bombola di gas liquido rintracciata in via Cannavò, nel covo-garage.

Tutti questi elementi la corte ha giudicato a sostegno della conclusione che in occasione di detti comportamenti il piano criminoso fosse già *in itinere*, avuto riguardo ai tempi in cui essi furono posti in essere e al successivo comportamento degli imputati e ha ritenuto di ripercorrere gli esiti negativi delle prime piste e delle relative causali, affrontando anche gli esiti, parimenti infruttuosi, delle indagini espletate dal G.I. in ordine alla verifica della possibile matrice eversiva del delitto (cfr. pag. 101 sentenza) e alla incompatibilità delle modalità della violazione della casermetta con i metodi di impronta tipicamente mafiosa.

Nell'esaminare, poi, direttamente il tema della causale del delitto, quel giudice si è soffermato a lungo sulla complessa personalità del Vesco, ricostruibile anche grazie al contenuto dei suoi "diari", ricavandone l'idea di un soggetto, certamente al di sopra del livello degli studi effettuati, influenzato dai modelli di violenza offerti dal terrorismo e dalle azioni poste in essere proprio in quegli anni e pervaso dalle sue idee "rivoluzionarie" e da un bisogno di "fare", il tutto associato al forte ascendente esercitato sui più "semplici" amici e complici.

Da qui la Corte argomenta per ritenere che, in tale crescendo criminoso, anche la spedizione alla casermetta aveva assunto i connotati dei precedenti "espropri", sì che i complici del Vesco ne avevano accettato il coinvolgimento, anche se magari, inizialmente, sottovalutandone le implicazioni.

Quella Corte rimarcherà, poi, la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado della causale, proprio in relazione al rapporto tra i complici e alla posizione dominante del Vesco rispetto agli altri, ricavabile dallo stesso resoconto dei fatti offerto dai chiamati all'atto dell'arresto, laddove essi si erano

QR

descritti come marionette su uno scenario in cui gli eventi sembravano concatenarsi quasi per caso.

Quanto alle violenze denunciate dagli imputati, ha poi osservato quel giudice come, pur negata la pregiudizialità dell'intervenuto proscioglimento degli accusati di tali fatti ai danni degli imputati, non potesse, comunque, sottacersi il raggio delle accuse lanciate dagli stessi, che non avrebbero risparmiato neppure i rappresentanti del P.M., i due vice pretori presenti agli interrogatori e gli stessi difensori nominati agli interrogati, la cui presenza quella corte ha notevolmente valorizzato.

Quel giudice passerà poi ad esaminare tutte le provalazioni, scritte ed orali del Vesco, concludendo per la capacità d'intendere e volere di costui (siccome confermata dalla risultanze processuali, pag. 249 sentenza) e per la loro attendibilità ed idoneità a "chiudere" gli imputati in una "morsa", concludendo anche per la impossibilità di "speculare" sulla sua morte in carcere, sulla quale ha richiamato l'intervenuta archiviazione del relativo procedimento.

La corte di secondo grado ha, inoltre, censurato la sentenza di primo, laddove si era proceduto ad una formalistica e puntigliosa ricerca di tutte le contraddizioni rilevabili nelle dichiarazioni stragiudiziali di Santangelo, Ferrantelli e Gulotta, e, quindi, sulla scorta di detti rilevati contrasti, alla altrettanto formalistica scissione delle accuse del Vesco, accreditandone solo la parte che riguardava il Mandalà, siccome riscontrata dai risultati delle perizie ematologiche, di tal ché quella Corte si era anche chiesta quale sarebbe stato l'esito di quella valutazione se anche gli imputati assolti si fossero, come il Mandalà, trincerati dietro il silenzio, senza che constassero le ragioni della ritenuta credibilità del chiamante nell'uno caso, ma non anche nell'altro, meritando viceversa la chiamata una valutazione complessiva in ordine alla sua attendibilità.



La corte, poi, ha analizzato il contenuto delle dichiarazioni contenute nel manoscritto vergato di pugno dal Vesco nell'immediatezza, ritenendone la attendibilità e rilevando - quanto al Gulotta - che le sue dichiarazioni stragiudiziali, in ordine al ruolo avuto nel delitto, collimavano con le dichiarazioni contenute in quel manoscritto e con i risultati di generica [la passeggiata ad Alcamo, lo scopo - il furto cioè delle uniformi - la minaccia da parte del Mandalà seguita all'iniziale opposizione del Gulotta per l'anticipata necessità di sparare nel caso di un'eventuale reazione, le modalità dell'effrazione la cui durata (indicata dal Gulotta) sarebbe compatibile con gli esiti della relativa perizia, la descrizione della casermetta, le fasi dell'omicidio].

Quanto alle violenze che avrebbero determinato dette ammissioni, la corte ha, ancora una volta, richiamato la presenza del difensore - avv. Granozzi, conosciuta anche dal dichiarante - che aveva preso parte al suddetto interrogatorio stragiudiziale; le condizioni del luogo in cui esso avvenne (una stanza con la finestra aperta); la stessa dichiarazione resa al magistrato, davanti al quale il ragazzo aveva smentito l'assunto di avere subito violenze, all'infuori di schiaffi da parte di militari (non conosciuti e che non avrebbe potuto indicare) e la spiegazione data al G.I. sul suo iniziale silenzio in ordine alle violenze subite, arricchite nell'interrogatorio davanti al giudice (l'esser stato colto, cioè, da un sentimento di vergogna).

Proprio da tale interrogatorio la corte di seconda istanza ha tratto il convincimento che il riferito del dichiarante non era stato frutto di coazione, non mancando di sottolineare la inverosimiglianza delle successive smentite e della spiegazione offerta per giustificare la conoscenza delle modalità dell'omicidio (grazie alle notizie di stampa e alle imbeccate degli inquirenti, egli essendo giunto sino ad ammettere la totale paternità di alcune dichiarazioni, che sarebbero state però frutto di inventiva, stimolata dalla paura di subire altre violenze), tenuto conto delle conferme rinvenibili nei risultati di generica, che avevano dato conto dell'esattezza del racconto e della ricostruzione dei fatti

gr

offerta dal Gulotta, frutto non già di pura invenzione, ma della tragica, personale esperienza di quei fatti.

A tal proposito, la corte ha anche richiamato la testimonianza del capitano CC Mendolesi, il quale aveva dichiarato di avere partecipato solo all'interrogatorio del Gulotta, senza che a costui fossero inferte violenze, evidenziando la fragilità delle successive versioni, intese ad accreditarne la non genuinità, siccome frutto delle violenze subite, avuto riguardo alla positiva verifica della ricostruzione che il Gulotta fece delle modalità esecutive degli omicidi rispetto al reale svolgimento dei fatti.

Tale punto, peraltro, costituisce uno degli aspetti centrali del processo celebratosi a carico del Gulotta e in merito ad esso la corte di secondo grado dissenterà nettamente dalle conclusioni dei periti Verde e Del Carpio, evidenziandone macroscopiche inesattezze, proprio in punto ricostruzione degli eventi sulla scorta dei rilievi effettuati.

Sulle divergenze, poi, tra le varie confessioni rese dagli imputati, la corte ha rilevato che esse, lungi dal testimoniare un'intrinseca inattendibilità, sono da ricondursi alla naturale volontà di ciascuno dei dichiaranti di assegnarsi un ruolo più defilato rispetto agli altri (conclusione, questa, dalla quale si dissente con riferimento proprio al Gulotta che si accuserà proprio dell'esecuzione materiale degli omicidi), senza che costoro si siano curati di imprimere alle loro ammissioni un carattere di precisione, ma anzi evitando di far ciò, circostanza che quella corte reputerà sintomatica della indiscutibile spontaneità delle dichiarazioni medesime, tutte saldantesi con la chiamata del Vesco e tali da fornire la piena prova della loro colpevolezza.

Infine, nella prima sentenza d'appello si è proceduto alla valutazione degli alibi e, in merito a tale aspetto, quel giudice ne ha rilevato la mancata tenuta e, nel riepilogare gli elementi a carico, ha rilevato la coincidenza tra l'auto sulla quale fu fermato il Vesco e quella utilizzata per il *raid* ad Alkamar, stanti le rinvenute tracce di asporto di una bombola di ossigeno; l'identità del *modus*

qr

operandi (fiamma ossidrica) tra l'effrazione alla casermetta e gli altri furti (villino Cottone, prima, tabaccheria Muscolino, dopo); il rinvenimento delle bombole di ossigeno nel garage di Partinico e della refurtiva provento degli altri furti; la riconducibilità al delitto delle tracce ematiche rinvenute sulla giacca sequestrata al Mandalà (su cui la corte si soffermerà a lungo, valutando anche le risultanze peritali acquisite).

La sentenza di secondo grado sin qui commentata veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione in data 22-12-84 con una decisione che ha censurato, tra l'altro, la valutazione fatta dal giudice d'appello del tema delle violenze denunciate dagli imputati e dei risultati della perizia balistica espletata, disattesa dai giudici di Palermo. Con detta sentenza, inoltre, i destini processuali degli imputati Gulotta e Mandalà, da un lato, e Santangelo e Ferrantelli, dall'altro, si dividevano, essendo stato - per questi ultimi - il rinvio effettuato alla competente sezione per i minorenni.

Investita del rinvio, altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di I grado, dichiarerà Gulotta colpevole condannandolo all'ergastolo e confermerà la sentenza di I grado nei confronti di Mandalà. In particolare quella corte avvalorerà il giudizio di attendibilità delle confessioni già formulato con la sentenza annullata, rilevando che anche la Cassazione aveva escluso la ricorrenza di torture, così come la nullità degli interrogatori effettuati, e ricostruendo le fasi di tali acquisizioni probatorie attraverso i punti critici evidenziati nella stessa sentenza che ha cassato la prima pronuncia di secondo grado, offrendo, rispetto ad essi, le integrazioni motivazionali ritenute idonee.

Rileva, tra l'altro, la corte riguardo alla attendibilità delle confessioni come fosse proprio la loro parziale discordanza a suggerirne la spontaneità e che il Mandalà, che pure affermò di essere stato picchiato, non confessò mai alcunché.

Quanto al **Gulotta**, poi, alle pagg. 116 e segg. della richiamata decisione, la corte palermitana - giudice del rinvio - ha ritenuto sintomatica la prospettazione offerta dell'alibi: l'imputato non era stato in grado, a 17 giorni di distanza dai fatti, di ricordare come avesse trascorso la serata, laddove, invece, a distanza di un anno, ricorderà di avere visto il film "Osessione" in casa di Pizzitola Bernardo. Tuttavia egli sarà smentito dal teste e dal padre di costui, salvo poi a dibattimento citare altro Pizzitola (il cognato Vito, questa volta) che dichiarerà che il Gulotta aveva visto quel film a casa sua, non tralasciando però la corte di stigmatizzare l'inutilità dell'alibi non creduto, stante l'orario di messa in onda del film di che trattasi.

Quanto, poi, alla valutazione degli esiti delle perizie balistiche, superati e non condivisi con la sentenza annullata, la corte del rinvio riterrà che le conclusioni cui era giunto il primo giudice d'appello erano supportate dalle risultanze del processo, tra cui i rilievi balistici e l'esame autoptico, evidenziando ulteriormente l'inattendibilità delle perizie espletate e delle relative conclusioni peritali e concludendo nel senso che la prova generica ricavabile dai rilievi confermava la ricostruzione della dinamica offerta dal Gulotta, con riferimento alla posizione del quale (sulla soglia divisoria delle due stanze) ha anche rinviato al ritrovamento nelle sue pertinenze di una cartuccia 7,65, del tipo di quella usata per l'eccidio, nonché al tentativo difensivo di scaricare sul solo Santangelo la responsabilità di tale reperto.

In conclusione, la corte ha ritenuto che la colpevolezza del Gulotta e del Mandalà fosse il risultato non solo della delazione del Vesco, ma anche delle confessioni, tra gli altri, del Gulotta stesso, nonché della valutazione globale di tutte le emergenze processuali, tra le quali il riscontro obiettivo degli esiti della perizia ematologia, prova che aveva inchiodato proprio l'unico che non aveva confessato.

Anche questa sentenza ha subito un intervento rescissorio, questa volta solo parziale, da parte del giudice di legittimità, investito del ricorso con cui si

era denunciata la nullità della sentenza impugnata per avere quei giudici disatteso il vincolante principio di diritto formulato nella sentenza di rinvio, oltre ad un vizio di motivazione.

La Corte di Cassazione, infatti, richiamati i **cinque punti** sui quali era intervenuto il **primo annullamento** (asserite violenze, causale, personalità del Vesco, dinamica del delitto e posizione del Mandalà), ha però ritenuto, quanto al giudizio di responsabilità, come la sentenza censurata dalle difese fosse adeguatamente motivata nel merito e che le deduzioni ivi esposte avessero colmato le lacune riscontrate nella prima sentenza di secondo grado, al contempo rilevando, tuttavia, il difetto di motivazione in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato Gulotta, disponendo - per tale motivo - un nuovo esame di merito.

La **Corte di Assise d'Appello di Caltanissetta**, investita del rinvio, ha riconosciuto al Gulotta tali attenuanti con sentenza 2.6.88, commutando la pena perpetua in quella detentiva massima di trent'anni di reclusione.

In accoglimento del ricorso del P.G., infine, la Cassazione ha annullato detta sentenza, rinviando per un nuovo esame, sempre in punto generiche, alla **Corte d'Assise d'Appello di Catania** che, in data 29.11.89, disconoscite le stesse, ha reso la sentenza divenuta poi definitiva (il giudicato è del 19.9.90, giusta declaratoria di inammissibilità del successivo ricorso per cassazione).

La revisione: ammissibilità

Il condannato ha interposto istanza di revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p. davanti alla Corte d'Appello di Messina, indicando le seguenti prove nuove, rispetto al compendio probatorio esaminato nei vari gradi di giudizio:

a) **le dichiarazioni rese da OLINO Renato**, ex carabiniere, facente parte del nucleo speciale anticrimine di Napoli, intervenuto nell'immediatezza dell'attentato a ragione della ritenuta matrice terroristica del fatto criminoso,

rivendicato da un fantomatico gruppo eversivo, rese al procuratore della Repubblica di Trapani in data 1.2.08 e in data 15.4.08, a tenore delle quali Vesco Giuseppe, chiamante in correità, tra gli altri, del Gulotta, per l'omicidio in oggetto, era stato sottoposto a sevizie nell'immediatezza del fermo operato dai militari dell'Arma, trattamento riservato, peraltro, anche ai chiamati che avevano infatti reso, ad eccezione del Mandalà, confessione stragiudiziale;

b) i verbali delle **investigazioni difensive ex art. 391 bis c.p.p., relativi alle dichiarazioni rese dall'avv. Francesco Lauria**, in ordine agli eventi della notte del 12.2.76 e della successiva mattinata, allorché, recatosi in caserma, siccome officiato della difesa del Gulotta da un familiare di costui, aveva ricevuto indicazioni tranquillizzanti dal tenente Russo, apprendendo, invece, qualche ora dopo, dell'arresto del suo assistito e ricevendo qualche giorno dopo le lamentele di costui che denunciava il comportamento serbato dagli organi d'indagine; e alle **dichiarazioni della sorella e del cognato del Gulotta**, sulle modalità dell'arresto del loro congiunto la notte del 12 febbraio 1976;

c) **le dichiarazioni rese da Leonardo Messina alla DDA di Palermo** in data 29.5.99 (circa la presunta matrice mafiosa dell'attentato alla casermetta di Alcamo);

d) **il verbale di interrogatorio** reso in data 8.7.08 dal condannato **Gulotta** Giuseppe alla Procura della Repubblica di Trapani.

La corte peloritana ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione formulata davanti a quel giudice nell'interesse del Gulotta, ritenendo che il quadro probatorio esaminato nel titolo giudiziale non era costituito solo dalle dichiarazioni del chiamante in correità Vesco; che, inoltre, le accuse di sevizie e torture ad opera dei carabinieri erano già state convogliate nel complessivo *thema decidendum* e considerate non decisive dal giudicante; che, in ogni caso, le rivelazioni dell'Olino non avrebbero potuto esser lette nel senso auspicato dalla difesa, trattandosi, comunque, di dichiarazioni promananti da soggetto che

aveva partecipato al presunto *blitz* e che, quindi, avrebbero dovuto superare il relativo vaglio di attendibilità e credibilità.

Da ciò la Corte peloritana ha tratto la conclusione che le denunciate condotte dei militari avrebbero dovuto esser previamente accertate con sentenza definitiva, rinviando ad un successivo, eventuale momento il vaglio dell'incidenza delle asserite torture sulla posizione del Gulotta.

Con sentenza n. 1929/09 la Corte di Cassazione, adita dalla parte privata, ha cassato l'ordinanza testé riportata, investendo la corte reggina di un nuovo, più approfondito esame della portata delle prove allegate.

Il giudice del rinvio, con ordinanza 23.10-29.10-2009, ha dichiarato l'istanza ammissibile, disponendo l'emissione del decreto di citazione ex art. 636 c.p.p., valutati altresì gli **elementi di prova ulteriormente allegati** e cioè:

a) il decreto di iscrizione di Di Bona Elio, Provenzano Giovanni, Scibilia Giuseppe e Pignatella Fiorino a modello 21 nel proc. Pen. 1323/08 RGNR Tribunale Trapani;

b) i verbali di interrogatorio negativo degli imputati Scibilia e Pignatella nell'ambito del proc. 546/08 RGNR tribunale Trapani;

c) le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche espletate nell'ambito del procedimento 546/08 RGNR in corso presso la procura della Repubblica di Trapani, in relazione all'omicidio di che trattasi, relative alle conversazioni intercorse tra alcuni dei familiari dei militari accusati dall'Olino in merito ai fatti della casermetta di Alcamo.

A ciò si aggiungano anche gli elementi acquisiti a seguito dell'**inoltro di alcuni atti da parte della Procura di Trapani** ed, in particolare:

d) trascrizione verbale di s.i.t. rese il 28.4.09 da FEDERICO Antonio alla procura della Repubblica di Trapani, in ordine all'omicidio dei due carabinieri;

e) la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero procedente in ordine al procedimento aperto nei confronti dei militari accusati dall'Olino.

Il giudizio di revisione: i canoni di valutazione

Così ricostruito il complesso *iter* processuale che ha portato alla revisione in questa sede esaminata, va intanto operata una doverosa premessa in diritto sui canoni di valutazione seguiti, in relazione alla natura del giudizio introdotto dal condannato sulla scorta della prova nuova, sostanzialmente costituita dalle dichiarazioni rese - a distanza dal fatto - dall'allora carabiniere Olinò Renato.

Ed è proprio la natura della prova, sulla quale si è essenzialmente fondata la richiesta di revisione, a costituire il punto centrale del nuovo giudizio, avendo dato origine ad una lunga istruttoria che ha contemplato l'esame del chiamante e di più testimoni, oltre all'acquisizione di copiosa documentazione. Ciò si è reso necessario al fine di ricercare quei riscontri obbligatori alla chiamata in reità/correttezza che l'Olinò ha operato nei confronti degli appartenenti dell'Arma che hanno avuto un ruolo decisivo nello sviluppo delle indagini esitate con l'arresto e, quindi, la condanna del condannato Gulotta e degli altri soggetti accusati dell'efferato crimine ai danni dei due militari di presidio nella casermetta di Alcamo Marina, Salvatore Falchetta e Carmine Apuzzo.

Prima di procedere all'esame del nuovo materiale probatorio che ha legittimato la dichiarazione di ammissibilità del giudizio di revisione e, quindi, determinato la lunga articolazione istruttoria del processo che ne è conseguito, pare opportuno inquadrare giuridicamente il caso all'esame nel novero delle ipotesi legislative previste dall'art. 630 codice di rito e, nel far ciò, non può questa Corte esimersi da un richiamo ai principi fissati dalla Corte di Cassazione nella sentenza che ha annullato l'ordinanza d'inammissibilità della richiesta di revisione resa dalla Corte d'Appello di Messina.

Il tenore complessivo della sentenza di annullamento, infatti, induce a ritenere come dato incontestato il carattere di "novità" delle prove allegate all'istanza di revisione, come tale riconosciuto pure dal primo giudice investito

della presente revisione, che, secondo quanto evidenziato dal giudice remittente, erroneamente non le aveva valutate secondo la "...loro complessiva attitudine dimostrativa a porre in crisi l'originario costruito accusatorio e la conseguente affermazione di responsabilità...".

La corte di legittimità, inoltre, ha ritenuto l'assunto secondo cui l'affermazione di colpevolezza, sintetizzata nel giudicato penale, non sarebbe stata incrinata dal nuovo quadro probatorio, del tutto apodittico, poiché "...sprovvisto di apparato argomentativo idoneo ad evidenziarne la solidità, apparendo assolutamente inadeguate e non puntuali, con riguardo alla fase di ammissibilità della richiesta, le argomentazioni circa la necessità che le dichiarazioni dell'Olino siano sottoposte al consueto vaglio di credibilità e che necessitino di opportuni riscontri...", laddove, invece, "I gravi e illegali atti di violenza denunciati a carico degli investigatori - asserita causa della condanna dell'imputato - ben possono, infatti, essere fatti valere nel giudizio di revisione, a prescindere dalla sentenza irrevocabile di condanna o comunque dell'avvio del relativo procedimento penale.....quando le prove dell'illecito.....siano emerse soltanto dopo che sia sopravvenuta una causa estintiva di siffatto reato, come la prescrizione. In tal caso, attesa la prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità sostanziale sull'esigenza di verifica formale della responsabilità del terzo, il dato storico rivelato mediante rituali dichiarazioni testimoniali, sempre che esse ineriscano (come nella specie) a circostanze assolutamente significative ai fini dell'affermazione di responsabilità e della condanna dell'imputato, ben può direttamente formare oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice della revisione, superandosi la necessità del preventivo giudicato formatosi in esito a un autonomo processo....." (cfr. cass. I sez. n. 1929/09).

Alla luce di tali principi, assolutamente vincolanti per il giudice del rinvio, può essere quindi preliminarmente affrontato il profilo dell'inquadramento giuridico del giudizio di revisione, ammesso sulla scorta dell'acquisizione di

prove nuove, tali ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., che hanno riguardato il profilo della spontaneità della confessione del Gulotta e, ancora prima, della chiamata in correità del Vesco, tema questo che ha certamente costituito oggetto del giudizio di merito, ma che ricade direttamente nell'ambito cognitivo del giudizio di revisione proprio alla luce delle accuse che l'Olino ha formulato nei confronti di taluni dei protagonisti delle fasi d'indagine che avevano condotto a quelle dichiarazioni confessorie.

L'elemento di novità della prova, peraltro, si coglie soprattutto con riferimento alla fonte delle accuse, le quali provengono da un soggetto, per così dire, "intraneo" che aveva fatto parte della squadra investigativa mandata ad Alcamo per indagare sull'efferato delitto, e vanno a saldarsi con le denunce di violenze che, immediatamente dopo le confessioni e non appena i fermati furono messi a disposizione dell'A.G., essi formularono.

Gli elementi posti a fondamento dell'istanza di revisione, peraltro, paiono astrattamente idonei a configurare l'ammissibilità del giudizio di revisione anche con riferimento alla diversa ipotesi di cui alla successiva lett. d) dell'articolo richiamato, considerata la natura illecita delle condotte denunciate dall'Olino (sebbene ormai definitivamente coperte dall'effetto estintivo della prescrizione) e tenuto conto che effettivamente " *Non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna...*", ma che - allo stesso tempo - ben può il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale " *...nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito*" (cfr. cass. sez. 5 n. 40169 del 24.6.09, Omar Hassan; in senso conforme, vedi anche sez. 3 n. 4960 del 28.11.07, Galli).

La valutazione delle prove così acquisite, poi, non può non essere condizionata dalla natura del giudizio di revisione e dalla imprescindibile

Q

considerazione che esso non costituisce un ulteriore grado di giudizio, inammissibile come tale, siccome lesivo del principio della certezza del diritto del quale il giudicato costituisce estrinsecazione primaria: nel caso in cui, infatti, le "nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna" (cfr. cass. sez. 6 n. del 21.2.07, Pecoraro e altro; nello stesso senso vedi anche sez. 4 n. 24291 del 7.4.05, Alise e altro e sez. I, n. 6337 del 12.11.1997, Grgic).

La prova nuova: l'ex carabiniere Renato OLINO

Ciò posto, pare utile preliminarmente procedere alla valutazione della prova nuova, così come emersa dalla articolata istruttoria del processo di revisione per proseguire, quindi, con l'esame della prova formatasi nel giudizio conclusosi con il giudicato di condanna, ai fini della conclusiva valutazione di resistenza di questa, rispetto alla prima.

La Corte ritiene, intanto, che l'incompletezza della prova nuova sulla quale la stessa Cassazione ha richiamato il giudice del rinvio ad operare un rinnovato scrutinio ai fini della sua astratta idoneità a rimuovere il giudicato, è stata superata ad esito della istruttoria compiuta che ha consentito di accertare la credibilità del dichiarante, la sua intrinseca attendibilità e, soprattutto, l'esistenza di quegli elementi esterni che ne hanno così completato il relativo protocollo valutativo, tenuto conto della particolare qualità del soggetto dichiarante, all'epoca dei fatti componente della squadra investigativa che si occupò delle indagini di Alcamo Marina e partecipò alle fasi in cui furono acquisite le dichiarazioni degli imputati che qui interessano.

GR

Peraltro, va semplicemente rammentato in diritto che "La chiamata in correità posta a fondamento di una affermazione di responsabilità richiede che il giudice affronti e risolva, anzitutto, il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con il chiamato in correità nonché alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, il giudice deve verificarne l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza; infine, egli deve verificare i riscontri esterni, i quali sono realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede" (cfr. cass. sez. 5 n. 31442 del 28.6.06, Salinitro e altri; sul punto vedi anche Ss.UU. n. 45276/03 Andreotti).

In punto di fatto, poi, devesi rilevare che il complessivo compendio probatorio acquisito ha consentito di accertare che - nel contesto dei primi atti d'indagine conseguiti al fermo del Vesco - le dichiarazioni di costui, che hanno indubbiamente orientato gli inquirenti verso i soggetti (tra i quali il Gulotta), successivamente fermati quali complici del primo nella perpetrazione del delitto, non sono state rese spontaneamente, ma sono state certamente frutto anche della violenza esercitata sul dichiarante all'interno del presidio CC. di Sirignano, luogo diverso da quello, la caserma CC. di Alcamo, nel quale erano in corso di svolgimento gli atti d'indagine conseguiti al fermo del Vesco.

Il primo compito di questo giudice è stato, quindi, quello di verificare la bontà delle dichiarazioni promananti da uno dei soggetti (l'Olino, per l'appunto) che, in virtù del ruolo istituzionale allora ricoperto (egli essendo in servizio presso l'Anticrimine dei Carabinieri a Napoli) era stato convocato presso il Comando di Palermo, essendosi in un primo momento delineata una pista, subito "raffreddatasi", secondo la quale l'attacco al presidio dell'Arma in Alcamo Marina andava ascritto ad un'azione sovversiva ai danni delle forze dell'ordine. Il



dichiarante, quindi, era uno degli investigatori e, in tale veste, partecipò ad alcuni fondamentali atti istruttori, tra i quali l'interrogatorio a Sirignano.

Sentito in data 1.2.2008 dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Trapani (nell'ambito del procedimento contro ignoti n. 546/08 RGNR concernente, per l'appunto, la strage di Alcamo Marina per la quale è intervenuta la condanna definitiva oggetto di revisione), l'Olino ha dichiarato di essere entrato nell'Arma nel 1968 e di esserne uscito, su sua richiesta, nel 1976 con il grado di brigadiere; di essere stato, nel corso della sua carriera in quel corpo, assegnato al N.O.R. di Palermo e, quindi, al gruppo investigativo diretto dal colonnello Russo; di essere stato, quindi, trasferito a Napoli, ove era entrato nella sezione speciale anticrimine di nuova costituzione, con compiti nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata e di matrice ideologica, sede dalla quale era stato inviato ad Alcamo, proprio la mattina del 27 gennaio 1976, per le indagini sull'uccisione dei due commilitoni.

Esse, dopo i primi accertamenti, si trovavano in fase di stallo, allorché personale del nucleo radiomobile si era imbattuto nel Vesco, controllato a bordo di una FIAT 127 (erano infatti in corso controlli di polizia aventi ad oggetto tale modello di automobile, in considerazione delle modalità dell'effrazione operata nella casermetta, con l'utilizzo, cioè, della fiamma ossidrica, del tutto simili ad altri episodi avvenuti nella zona, tra cui il furto ai danni di un villino dove erano state rilevate le tracce del passaggio di un'auto di quel tipo, n.d.r.). L'auto era risultata rubata, prima ancora di esser stata immatricolata, presso un concessionario di Alcamo e a bordo furono rinvenute due armi, una delle quali fu portata proprio dall'Olino presso uno dei presidi scientifici delle forze dell'ordine per i relativi rilievi (l'Olino non ha in quella sede affermato con certezza se il reperto fosse stato analizzato a Palermo o a Roma).

In quel frangente, il dichiarante ebbe modo di accorgersi che la Beretta cal. 9 aveva la matricola forata (e non semplicemente cancellata), operazione questa che avrebbe richiesto l'utilizzo di una punta di trapano particolare, stante



la natura del metallo con cui l'arma risulta fabbricata. Punte di quel genere furono poi rinvenute nel corso delle perquisizioni eseguite contro il Vesco, circostanza questa che convinse l'Olino che i militari fossero sulla strada giusta e che il fermato fosse coinvolto nella strage di Alcamo Marina.

Già in questa prima fase il Vesco, portato nella caserma di Alcamo, era stato ammanettato ad un termosifone con la sola mano che aveva (l'altra essendo ridotta ad un moncherino) e fatto oggetto di simulazioni di esecuzione con pistole scariche puntategli contro. Il dichiarante ha affermato di aver tentato di far desistere i suoi commilitoni da quell'atteggiamento, motivato dalla rabbia che costoro provavano, facendo presente che il solo rinvenimento dell'arma con la quale erano stati uccisi i due carabinieri sarebbe stato elemento sufficiente ad inchiodare il fermato. Nessuno avisò il P.M. di turno o un difensore. Recatosi dal colonnello Russo con gli elementi indiziari raccolti, costui, dopo un colloquio telefonico, prese in mano le redini delle indagini e si recò insieme all'Olino ad Alcamo, dopo aver predisposto una squadra di persone di fiducia per effettuare un interrogatorio "duro", della quale facevano parte, tra gli altri, il maresciallo Provenzano, il maresciallo Di Bona e il maresciallo Scibilia.

Trattasi di soggetti nei confronti dei quali, unitamente a Pignatella Fiorino, ha proceduto la Procura di Trapani per le ipotesi di reato di sequestro di persona e lesioni aggravate, reati tutti per i quali è intervenuta una prima richiesta di archiviazione del procedimento per estinzione dei reati per prescrizione e, quindi, una successiva integrazione della stessa, con la quale l'organo inquirente ha ritenuto di dover dar conto della fondatezza della *notitia criminis*, ad onta dell'intervento estintivo prodotto dal tempo (cfr. richieste di archiviazione datate 24.12.08 e 15.8.09 del sost. proc. presso la Procura di Trapani nell'ambito del procedimento 2072/08 RGNR, mod. 21).

L'Olino ha affermato di avere sin da subito nutrito delle perplessità sui motivi per i quali c'era stata questa sorta di "esautorazione" degli inquirenti locali da parte del gruppo di Palermo capeggiato dal Russo, considerato vieppiù che



presso la caserma di Alcamo non era stato neppure posto in essere un atto di carattere investigativo, né tantomeno l'interrogatorio formale del fermato che, invece, fu caricato, incappucciato con un copri cuscino, sul sedile posteriore di un furgone bianco e condotto in un luogo fuori Alcamo (che l'Olino indica con il nome di Sirigliano o altro analogo) in un presidio minore, sede di squadriglia dei Carabinieri, presso il quale il gruppo giunse di sera (sull'orario il dichiarante afferma che erano le sei-sette di sera e che, comunque, era già buio).

Il dichiarante passa poi a descrivere l'ambiente e la stanza che fu occupata per l'interrogatorio. Furono portate due casse, un telefono da campo che, girando una manovella, era in grado di produrre scariche elettriche, un secchio di metallo pieno di acqua, nella quale venivano sciolte grosse quantità di sale, ad un punto tale che questo non riusciva più a sciogliersi.

Il Vesco fu coricato sulle casse con le mani e i piedi legati e costretto, quindi, ad ingerire grandi quantità di acqua tappandogli il naso e collocandogli un imbuto nel cavo orale. Alle operazioni era presente un medico della Legione di Palermo, incappucciato come alcuni carabinieri, con il compito di controllare le condizioni del Vesco. Gli "imboccamenti" furono sette-otto e durarono circa mezz'ora. All'esito, il Vesco cedette e rivelò l'ubicazione del deposito delle armi. L'Olino fu rimproverato dal suo superiore per avere contestato i metodi utilizzati. Fu, poi, la volta della indicazione dei correi: al Vesco fu sempre somministrata acqua e sale, questa volta con intervalli di scariche elettriche che l'Olino, fuori dalla stanza, aveva dedotto in base al suono percepito (il rumore, cioè, della manovella del telefono).

Ad uno ad uno vennero fuori, così, i nomi dei correi che, a loro volta, furono prelevati dai rispettivi domicili, condotti presso la caserma di Alcamo e sottoposti a sevizie alle quali l'Olino non assistette, ma che apprese dai commenti dei commilitoni. Solo il Mandalà non parlò, nonostante le violenze subite.

Dei tre giovani accusati, solo uno fu condotto a Sevignano (*rectius*: Sirignano, n.d.r.) e solo in mattinata iniziò la stesura dei verbali sotto forma di spontanee dichiarazioni che, però, il dichiarante rifiutò di firmare.

In data 15.4.08, l'Olino è stato nuovamente sentito dal P.M. di Trapani nel procedimento n. 1323/08 contro ignoti e ha precisato, con riferimento al precedente verbale del 1° febbraio, che la casermetta di cui aveva parlato si trovava a Sirignano, che si trattava di un posto fisso dei CC in zona isolata (c.d. "squadriglia") originariamente concepito per contrastare i fenomeni di brigantaggio e, quindi, mantenuto per combattere l'abigeato e coordinare le operazioni anti sequestri. In questa sede, l'Olino ha dichiarato che gli autori delle violenze furono certamente il Russo, con ruolo direttivo, Scibilia che lo coadiuvò e sostituì quando il primo lasciò la stanza, Pignatella che azionava la manovella del telefono per le scariche elettriche sui genitali e somministrava l'acqua con il sale, Provenzano e Di Bona, quest'ultimo con un cappuccio nero. L'Olino ha poi precisato che il comandante della compagnia di Alcamo era il capitano Rizzo che dipendeva dal gruppo di Trapani.

Nel corso dell'esame assistito svoltosi all'udienza del 24.6.10 del presente giudizio, l'Olino ha sostanzialmente confermato le accuse. Egli, infatti, ha affermato di essersi congedato dall'Arma verso la fine del 1976 e, con riferimento alle indagini seguite al fermo del Vesco, ha aggiunto che costui dichiarò inizialmente che le armi detenute non erano sue, dovendole solo consegnare sulla spiaggia di Alcamo a terzi, non meglio specificati. Il Vesco rimase a disposizione dei militari dell'Arma presso la caserma di Alcamo, senza che si procedesse però al suo interrogatorio o si avvisasse l'autorità giudiziaria o un difensore. I risultati balistici preliminari confermarono la "bontà" della pista, ma nonostante ciò si preferì non procedere all'interrogatorio formale del Vesco, che continuava a negare il suo coinvolgimento, e di portarlo invece, con le modalità sopra descritte, in una località distante circa 30-40 chilometri da Alcamo.



L'interrogatorio del fermato, nel frattempo fatto denudare e condotto in una stanza priva di mobili della casermetta, era stato diretto dal colonnello Russo che dapprima aveva cercato di convincere il Vesco a parlare spontaneamente. Il dichiarante ha, quindi, nuovamente descritto la preparazione degli strumenti utilizzati per estorcere la confessione del Vesco (le casse alle quali il giovane era stato legato, il secchio con l'acqua e il sale, il telefono da campo...), affermando altresì che, a causa del suo atteggiamento palesemente contrario all'utilizzo di mezzi di coartazione, si era trovato in posizione di minoranza, posizione resa ancor più precaria dopo il positivo esito della perquisizione svolta a Partinico, allorché l'interrogato (convinto dal Russo che le torture sarebbero cessate dopo tali ammissioni) aveva indicato il luogo dove era occultato materiale di interesse investigativo.

Così incoraggiati i militari presenti dai primi risultati ottenuti, l'interrogatorio era, quindi, ripreso con l'unica variante dell'allontanamento "formale" dalla stanza da parte del colonnello Russo e del passaggio delle consegne ai marescialli Provenzano e Scibilia, i quali avevano proseguito in maniera ancor più energica, ricorrendo anche all'utilizzo delle scariche elettriche, al fine di acquisire i nomi dei correi.

Man mano che il Vesco faceva i nomi degli accusati, costoro venivano condotti in caserma ad Alcamo, dove, nelle more, aveva fatto rientro anche l'Olino. Il dichiarante ha affermato di non aver preso parte all'interrogatorio degli accusati, ma di avere assistito ai movimenti concitati dei suoi colleghi che stavano svolgendo gli atti istruttori. In particolare, ha affermato che i vari sottufficiali impegnati negli interrogatori si incontravano di tanto in tanto per cercare di far combaciare le dichiarazioni con i dati di generica acquisiti ed, in particolare, con la dinamica dei fatti e con la scena del crimine, soprattutto con riferimento a colui che risultò l'esecutore materiale degli omicidi, il Gulotta, il quale fu costretto ad ammettere di essersi trovato sull'uscio di una porta e di avere sparato prima in una stanza e, quindi, nell'altra.

GP

La credibilità del dichiarante

Quanto al suo ruolo in questa fase delle indagini, l'Olino ha chiarito di essere stato assegnato ad Alcamo direttamente dal suo Comando di Napoli e che il coinvolgimento del reparto di Palermo era seguito al rinvenimento dell'arma sull'auto del Vesco. I preliminari esami balistici, condotti nell'arco delle 24 ore successive al fermo di polizia, avevano confermato la bontà della pista "Vesco" e dato la stura alle attività investigative condotte anche con i metodi sopra descritti per ottenere la confessione del primo e l'indicazione dei complici. Quanto agli interrogatori degli accusati, in sede di contro esame da parte del rappresentante della procura, l'Olino ha chiarito di non aver partecipato a detti atti, ma di essere rimasto nelle stanze adiacenti all'interno della caserma di Alcamo. In quei frangenti egli aveva percepito lo stato di concitazione e la pressione esercitata dagli inquirenti sugli interrogati che furono costretti ad ammettere i fatti in maniera collimante con i dati di generica sino a quel momento emersi (*"...Da alcuni discorsi che facevano, Avvocato, poiché la planimetria della caserma .. i due letti dove dormivano i due Carabinieri i quali poi vennero uccisi erano divisi da una parete, e ricordo che venne fatta la .. si forzava sul fatto che uno degli imputati doveva dire che aveva sparato prima in una stanza e poi nell'altra... .. omissis le dichiarazioni di ammissione dei reati vennero fatte in modo pressante, finché la persona non ammetteva che aveva partecipato in quel modo, con quelle modalità, alla commissione del reato... .. omissis gli interrogatori si svolgevano in stanze adiacenti, divise semplicemente da una porta, che si aprivano e si chiudevano, io ero in alcuni casi presente, non mi ricordo nemmeno chi erano i nomi degli imputati, ero presente e c'era questa azione di pressione, di condizionamento psicologico a fargli ammettere... omissis Assistevo, sì, alle modalità, assistevo alle modalità dell'interrogatorio, e le posso assicurare che non c'era nulla di*



spontaneo, ricordo il commento che si faceva che l'unico che aveva resistito a questa azione di pressione era il Bottai di Partinico, il quale non aveva ammesso niente nonostante le torture alle quali era stato sottoposto, il Bottai che non ricordo il nome, mi pare Mandalà, non aveva ceduto a queste pressioni e credo che sia l'unico che non ha firmato il verbale di ammissione di responsabilità..." (cfr. pagg. 39 e 40 della trascrizione del verbale dell'udienza del 24.6.10).

Quanto alla credibilità dell'Olino, va innanzitutto considerato che egli ha certamente preso parte agli avvenimenti nei quali si inseriscono i comportamenti illeciti che ha attribuito ai suoi commilitoni, siccome componente della squadra che era stata inviata ad investigare sul Vesco. Non riferisce, quindi, *de relato*, bensì di fatti caduti sotto la sua diretta percezione, sebbene essa sia diversamente graduata in relazione ai due diversi contesti in cui egli si è venuto a trovare (casermetta di Sirignano e caserma di Alcamo).

Si tratta, quindi, di soggetto che ha avuto una conoscenza qualificata dei fatti e che, in ogni caso, nell'accusare altri, ha implicitamente coinvolto se stesso in quegli stessi fatti, dal momento che non consta alcuna iniziativa da parte sua per smascherare e fare emergere nel processo i comportamenti illegali che solo successivamente denuncerà.

In merito alle motivazioni che hanno sorretto la sua decisione di parlare a distanza di anni, va intanto considerato quanto dallo stesso riferito, sia nel procedimento contro ignoti pendente presso la Procura di Trapani, che in questa sede: l'Olino ha affermato che il primo tentativo di parlare fu fatto alcuni mesi dopo il congedo (che risale alla fine del 1976), avendo egli richiesto un colloquio con il comandante della Divisione di Napoli dalla quale dipendeva. In quell'occasione, però, riuscì ad interloquire solo con l'aiutante maggiore che gli sconsigliò di assumere iniziative, per motivi di opportunità.

Successivamente, si rivolse alla stampa, dapprima senza alcun seguito, quindi ottenendo maggiore considerazione con la pubblicazione di alcuni articoli

aventi ad oggetto, tra l'altro, la vicenda che ci occupa. Il riferimento è, in particolare, al giornalista Francesco La Licata che il 21.12.1990 aveva pubblicato sulla testata giornalistica "La Stampa" un articolo al riguardo.

Subito dopo avere lasciato l'Arma, l'Olino, inoltre, aveva iniziato a gestire un negozio di generi alimentari a Napoli e, a distanza di circa un anno dal congedo, era stato anche inquisito per partecipazione a banda armata - accusa dalla quale veniva poi prosciolto - in conseguenza del rinvenimento di una pistola presso la sua abitazione, consegnatagli il giorno prima della perquisizione da un confidente del capitano Pagliero, responsabile della sezione anticrimine di Napoli, lo stesso che lo aveva inviato ad Alcamo per le indagini sul duplice omicidio dei carabinieri Falcetta e Apuzzo.

Nel 1990 fu sentito dalla magistratura come persona informata sui fatti, in merito a vari episodi riguardanti comportamenti delle forze dell'ordine, tra i quali le torture praticate sugli imputati del processo per la strage di Alcamo Marina. Tale circostanza, peraltro, ha ricevuto conferma a seguito della produzione difensiva effettuata all'udienza del 27 gennaio 2012, dalla quale risulta effettivamente che l'Olino fu citato dal sost. proc. della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il giorno 21.12.1990. Tale documento, sebbene non rechi l'indicazione delle vicende alle quali la citazione a comparire si riferiva, costituisce un indubbio elemento di riscontro al dichiarato dell'Olino circa le iniziative che costui aveva intrapreso molto tempo prima di rendere al pubblico ministero di Trapani le dichiarazioni sopra richiamate.

Quanto alla tempistica delle sue rivelazioni, l'Olino ha affermato di avere perso di vista gli sviluppi successivi della vicenda processuale, venendo a sapere però del suicidio del Vesco in carcere, fatto questo che lo aveva risolto a lasciare l'Arma. Il dichiarante ha poi spiegato di avere taciuto per anni, siccome impegnato a ricostruirsi una vita, convinto che, in definitiva, la verità fosse stata accertata e che il Vesco avesse detto la verità, solo successivamente essendosi convinto che avesse potuto accusare persone innocenti.



Peraltro, già prima del 1990 aveva riferito i fatti al giornalista La Licata, al quale aveva anche chiesto di metterlo in contatto con i magistrati e aveva anche consegnato ad un parlamentare radicale (che indica nell'on.le Mimmo Pinto) una lettera memoriale del Vesco che, secondo l'Olino, descriveva i fatti proprio come erano accaduti.

Devesi poi rilevare che in nessuna delle sedi in cui l'Olino ha reso le dichiarazioni sin qui riportate si è registrata una animosità del dichiarante nei confronti dell'Arma, istituzione della quale egli aveva fatto parte, se non un tentativo di correlare le sue successive vicende giudiziarie al comportamento assunto in seguito alla indagine culminata nella condanna dei soggetti accusati dal Vesco (significativo è il riferimento al confidente del suo superiore presso l'Anticrimine di Napoli che gli avrebbe consegnato l'arma rinvenuta presso il suo domicilio).

A ciò aggiungasi che l'Olino all'interno di quel corpo aveva ricoperto ruoli tutt'altro che marginali, tanto da essere selezionato tra i componenti della squadra che fu inviata ad Alcamo, allorché si era profilata la pista politica del delitto.

Poiché non è contestato che egli si sia volontariamente congedato dall'Arma e non risultando, al contrario, che ne sia stato quindi coattivamente estromesso (le vicende giudiziarie che lo hanno riguardato collocandosi in epoca successiva alla sua fuoriuscita da quell'istituzione), non si ravvisa alcun concreto elemento alla luce del quale le sue affermazioni possano ascriversi ad intenti calunniosi contro l'Arma stessa.

Al contrario, sembra più accreditabile la versione che lo stesso Olino ha fornito per giustificare il ritardo con il quale ha reso noti fatti che pure gli accusati avevano subito riferito in merito alle modalità con le quali erano stati condotti gli interrogatori di polizia e cioè che, in definitiva, egli si fosse in un primo momento convinto che la pista "Vesco" era quella giusta (stante la pregnanza dei riscontri rappresentati dal materiale trovato in suo possesso, che lo collegava

direttamente al delitto) e che, quindi, anche l'individuazione dei suoi complici potesse giovare della stessa patente di veridicità, avendo finito così per disinteressarsi delle sorti di quel processo.

L'attendibilità intrinseca della chiamata dell'Olino: la testimonianza La Licata

Quanto alla intrinseca attendibilità del riferito, essa discende innanzitutto dalla costanza con la quale il dichiarante ha riferito detti fatti, in maniera coerente sin da quando ne ha cominciato a parlare con gli organi di stampa. A tale proposito, va richiamata la testimonianza La Licata, all'udienza del 27.5.2010. Il teste ha, infatti, dichiarato di avere svolto in Roma attività di giornalista per il quotidiano "La Stampa" di Torino sin dal 1989, testata con la quale continua ancora a collaborare. Egli ha pure precisato di avere scritto libri sul fenomeno mafioso, di avere collaborato (e di farlo ancora) con altre testate giornalistiche e con trasmissioni che si occupano di casi giudiziari d'interesse nazionale (ha citato "Blu Notte" di Lucarelli e "Mixer" di Minoli).

All'epoca dei fatti per cui è processo, il teste svolgeva la sua attività professionale per il quotidiano serale "L'Ora" di Palermo (dal 1970 al 1977), quindi aveva lavorato per due anni per "Il Diario" di Palermo e, ancora, dal 1980 per "Il Giornale di Sicilia" sino al 1989, anno in cui iniziò la sua collaborazione con la testata torinese.

Si è occupato della vicenda concernente la strage della casermetta di Alcamo Marina e ha conosciuto personalmente alcuni dei protagonisti, tra i quali il colonnello Russo e alcuni suoi stretti collaboratori, come i marescialli Provenzano e Scibilia, definiti uomini di fiducia dell'ufficiale suddetto, il primo di fatto con compiti direttivi del nucleo investigativo.

Il teste conobbe, invece, l'Olino a distanza di anni dal fatto, in un periodo che ha collocato tra 1989 e il 1990, allorché costui gli raccontò la storia della

casermetta di Alcamo. L'incontro avvenne a Napoli e fu combinato dal suo collega Guido Ruotolo, all'epoca cronista del "Manifesto" e successivamente anche lui collaboratore del quotidiano "La Stampa". Il Ruotolo, che a quei tempi lavorava nel capoluogo partenopeo, gli aveva parlato di una persona che voleva riferire su fatti siciliani, sui quali il dichiarante aveva più esperienza rispetto al collega. Il coinvolgimento del La Licata era dipeso, in definitiva, dalla sua esperienza sui fenomeni criminali siciliani e il collega gli aveva chiesto una mano per "decriptare" le dichiarazioni di quella persona e valutarne l'attendibilità.

L'attenzione dei cronisti sui fatti di Alcamo Marina era stata alimentata dalla evoluzione di quella indagine e dalla impossibilità di capire cosa fosse veramente accaduto nell'occorso. La curiosità dei giornalisti, a dire del La Licata, era stata stimolata anche dal successivo suicidio in carcere del Vesco e l'Olino poteva fornire una versione dei fatti proveniente per così dire "dall'interno". Durante quell'incontro, al quale partecipò anche il collega Ruotolo, Olino raccontò delle torture subite dai fermati ad opera dei carabinieri, riferì dell'interrogatorio avvenuto in un luogo diverso da Alcamo e della posizione direttiva assunta dal Russo. L'Olino aveva anche parlato dei collaboratori del Russo, tra i quali il teste ha ricordato il maresciallo Scibilia. Il racconto dell'Olino aveva delineato un quadro che trascendeva quelli che il teste ha definito "incentivi" allora usuali per convincere gli indiziati a confessare, poiché era venuto fuori l'impiego di vere e proprie torture (il metodo che il teste ha definito interrogatorio "della cassetta" e l'uso delle scariche elettriche sui testicoli).

L'Olino gli aveva detto che la vicenda era per un lui un peso e che aveva fatto tentativi presso il Comando Generale dell'Arma senza sortire alcun risultato, cosicché aveva deciso di rivolgersi ai giornalisti. Il difetto di riscontri al racconto dell'Olino aveva suggerito un atteggiamento cauto dell'organo di stampa, tenuto anche conto delle difficoltà di convincere un vertice di testata giornalistica a pubblicare notizie di tal fatta concernenti l'Arma dei carabinieri e

per di più un ufficiale caduto nel 1989 per mano della mafia, nei confronti del quale era già cominciata un'opera di rivalutazione della sua memoria quale eroe della lotta alla mafia, sebbene avesse lasciato l'Arma in polemica con la stessa e avesse poi intrapreso un'attività privata insieme al maresciallo Scibilia.

In sede di contro esame da parte del rappresentante della pubblica accusa, il teste ha ammesso la possibilità che l'Olino gli avesse chiesto di metterlo in contatto con l'autorità giudiziaria e ha altresì affermato che il fatto che Olino parlasse di vicende vissute direttamente, siccome all'epoca intraneo all'Arma, non era considerato a quei tempi riscontro sufficiente, quanto meno a livello di strategie editoriali, trattandosi di accuse ad un ufficiale dell'Arma defunto e molto valorizzato in termini di lotta alla mafia, in difetto di ulteriori elementi che potessero far pesare la parola di un sotto ufficiale che aveva avuto anche problemi giudiziari. In altri termini, secondo il teste, il direttore della testata giornalistica per la quale collaborava aveva posto obiezioni concernenti sia il clima politico dell'epoca, sia la personalità del dichiarante.

Il teste ha anche espresso, su domanda del rappresentante della pubblica accusa, la sua personale convinzione circa la opportunità e l'interesse giornalistico della notizia raccolta dall'Olino, che avrebbe dovuto essere, secondo il dichiarante, valutata in relazione ad altri fatti delittuosi che avevano insanguinato la Sicilia. Tra questi, il suicidio del Vesco in carcere era considerato "la chiave di volta" da cui dedurre una qualche attività di depistaggio anche per la strage di Alcamo Marina, essendo il teste convinto che non si fosse trattato di suicidio.

Su domanda del Presidente del collegio, inoltre, il La Licata ha dichiarato che l'Olino gli parlò allora dei fatti di Alcamo solo con riferimento alle torture e che gli era sembrato che l'uomo lo facesse come per liberarsi da un peso, sostenendo che l'indagine era stata "pilotata" perché era in atto un depistaggio, non giustificandosi altrimenti l'uso della violenza. Al contempo, tuttavia, l'Olino gli aveva manifestato il suo disagio per il fatto che, comunque, dei riscontri al

racconto del Vesco erano stati rinvenuti (il riferimento è alle armi ritrovate) e che, quindi, anche lui si era convinto che, nonostante l'illegalità dei metodi utilizzati dagli investigatori, la pista "Vesco" fosse, in definitiva, quella giusta.

Nel corso dell'esame, inoltre, il teste ha affermato che la necessità dei riscontri al primo racconto dell'Olino (per la quale si era anche rivolto, senza esiti, ai parenti di alcuni degli accusati) era derivata dalla posizione dell'Olino stesso, definito dal dichiarante "parte in causa", laddove, successivamente, egli aveva parlato anche con il Gulotta, grazie alle cui dichiarazioni la storia aveva preso corpo sino a costituire oggetto di trasmissioni giornalistiche nazionali. In merito, peraltro, il teste ha affermato che la decisione di pubblicare successivamente la notizia era dipesa dalla crescente convinzione che essa andasse comunque raccontata alla società civile, pur continuando a mancare i riscontri che sin dall'inizio aveva cercato di reperire.

Orbene, a prescindere dalla fondatezza della "intuizione" giornalistica sul c.d. depistaggio delle indagini relative al duplice omicidio dei carabinieri, che - a ben vedere - esula dal *thema decidendum* demandato a questa Corte e che può costituire, semmai, oggetto di valutazione in diverso procedimento penale (del resto già pendente contro ignoti presso la procura di Trapani), la rilevanza della testimonianza del La Licata riposa tutta sulla conferma della circostanza che Olino non parlò dei fatti all'improvviso, nel 2008 davanti al P.M. di Trapani, ma che il percorso collaborativo era stato, sia pure in modo "timido", embrionale, già avviato allorché costui si risolse a parlarne ai giornalisti per riferire delle torture ai danni del Vesco e dei soggetti da costui chiamati in causa.

La circostanza assume pregnante rilievo ai fini che ci occupano, poiché è idonea a costituire un valido elemento di riscontro all'attendibilità del dichiarante e a fugare ogni dubbio circa la verità del riferito e l'assenza di intenti calunniatori. Ed infatti, va considerato che l'Olino, secondo la testimonianza La Licata, ebbe l'incontro in questione tra il 1989 e il 1990, epoca in cui il processo era ancora in corso (il giudicato essendosi formato nel settembre del 1990),

OP

laddove l'uomo ha pure affermato di avere in precedenza portato a conoscenza dei fatti i vertici dell'istituzione della quale aveva fatto parte.

Il fatto che l'Olino avesse già "esternato" la sua ricostruzione delle prime fasi d'indagine sugli omicidi di Alcamo Marina è un dato che può dirsi probatoriamente accertato proprio grazie alla testimonianza La Licata e conferisce al racconto del chiamante un attributo di credibilità consistente: in altri termini, l'uomo non ha deciso in maniera del tutto estemporanea di parlare, ma lo ha fatto gradualmente, scontando evidentemente la sua attendibilità i riflessi delle vicende giudiziarie in cui rimase coinvolto dopo avere lasciato l'Arma. Egli ha certamente riferito detti fatti a distanza di tempo dall'accaduto, ma lo ha fatto comunque in epoca pressoché coeva alla chiusura del processo che, per anni, ha impegnato l'autorità giudiziaria nel tentativo di conseguire una verità processuale sull'intera vicenda.

Ne consegue l'assoluta irrilevanza del dato temporale dell'avvio della sua collaborazione, tenuto conto di quanto emerso dalle dichiarazioni del teste La Licata e della circostanza che effettivamente, sin dal 1990, egli fu anche sentito dall'autorità giudiziaria romana.

I riscontri esterni: a) le intercettazioni

Quanto ai riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie dell'Olino, essi discendono in gran parte dalle conversazioni captate a seguito dell'attività d'intercettazione disposta dall'A.G. trapanese nell'ambito del procedimento penale ivi pendente: dal contenuto dei dialoghi intercorsi tra i parenti del maresciallo Provenzano, uno dei soggetti, cioè, chiamati in causa dall'Olino nel suo racconto, siccome risultante dall'elaborato peritale dell'ausiliario nominato in questa fase, depositato l'11.3.11, risulta accertato, infatti, a parere della Corte, che il "trasferimento" del Vesco e di altri a Sirignano, secondo le descritte modalità, avvenne e che fu determinato dall'intenzione degli investigatori di

condurre un interrogatorio "duro", stanti le altalenanti dichiarazioni dell'arrestato, circostanza questa che, da sola, è già idonea a riscontrare il racconto dell'Olino e, ancor prima, le accuse formulate all'epoca dai fermati.

Va, intanto, premesso che il contenuto di detti dialoghi deve considerarsi assolutamente genuino: ciò è confermato dallo stretto rapporto di parentela che unisce i conversanti ad uno dei soggetti accusati dall'Olino (il maresciallo Provenzano) e dalla palese preoccupazione di costoro per l'azione che veniva portata avanti dalla magistratura.

Nessuna millanteria, quindi, sulla condotta attribuita alla squadra del Russo, secondo quanto risulta dai dialoghi, poiché le fonti di conoscenza dei conversanti attingono alle notizie che a costoro erano state riferite dallo stesso Provenzano, stando alle parole, assolutamente credibili, dei suoi familiari.

In particolare, in data 13.9.08, rispettivamente alle ore 11.24.08, in entrata sull'utenza 091-599715 intestata ed in uso a Provenzano Giovanni e alle ore 11.51.39, in uscita da detta utenza, venivano intercettate, nell'ambito del procedimento n. 546/08 contro ignoti (trattasi del procedimento pendente presso la procura di Trapani proprio per il duplice omicidio di Alcamo Marina) una conversazione (progr. 528) tra Lina (moglie di Provenzano Giovanni) e Michele (figlio del predetto) e subito dopo un'altra, questa volta tra la predetta Lina e la figlia Rossana (progr. 529).

Nel corso della prima telefonata, il figlio Michele chiama per tranquillizzare la madre sui motivi della convocazione del padre presso la procura di Trapani. L'uomo spiega alla madre, chiaramente preoccupata, che il procedimento è scaturito dalle dichiarazioni di un ex carabiniere sui fatti di Alcamo che ha chiamato in causa la squadra dell'allora capitano Russo che, pur non avendo competenza territoriale, aveva preso parte a quelle indagini a causa del fatto che l'omicidio aveva riguardato due carabinieri. L'uomo continua esponendo alla madre le informazioni assunte e commenta la vicenda ridimensionandone il peso e riconducendo il tutto al fatto che, nell'occorso, gli investigatori avevano al

più potuto dare "...un po' di legnate, e magari falsificato ... nel senso che ... si portava in un posto e magari lì c'era l'armadio, la parete di un colore...". La madre, avuto tale chiarimento, replica dicendo di ricordarsi che il marito le aveva raccontato che avevano "...cambiato la disposizione dei mobili...". I due commentano le scarse possibilità che l'Olino venga creduto a fronte di un verbale facente fede, a tal fine bastando che gli accusati si trincerassero dietro un "non ricordo", tenuto anche conto del lungo lasso temporale che li separava dai fatti. La donna, in particolare, ribadisce nel prosieguo della conversazione che il marito le aveva raccontato che avevano cambiato la disposizione dei mobili, in modo che quello che "...era stato in quella stanza non ci si ritrovava più...", con il che viene a superarsi ogni dubbio in ordine al fatto che la stessa potesse fare riferimento, in maniera generica, ad una "prassi" seguita per gli interrogatori, trattandosi invece proprio di un episodio relativo alle indagini per l'omicidio dei due carabinieri.

Dopo le "rassicurazioni" del figlio Michele, la donna chiama la figlia Rossana e nel corso di tale conversazione si riceve definitiva conferma in ordine alla circostanza che, in quell'occasione, alcuni fermati erano stati portati in un posto diverso dalla caserma e che erano stati sottoposti ad atti di violenza ("...allora mi ricordo che papà mi disse che c'era Di Bona che le dava... omissis ... VF2: ma non solo Di Bona, c'erano ma...la mano sul fuoco papà la mette su Scibilia che dice che non si è mai ... non ha voluto mai partecipare a queste cose anzi lui dice che si allontanava proprio ... e papà che non ... lui il comandante ma non si metteva in prima persona capisci? ... omissis ... VF1: ma io in tutto questo tempo puntualmente ... infatti proprio quell'episodio ... ho detto vuoi vedere che era quello la proprio ... perché poi tra l'altro papà l'ha raccontato più di una volta, non è che non lo racconta... VF2: sì ... a noi l'aveva raccontato ... infatti io ... quello gliel'ha detto esattamente così come lo sapevo io infatti ... VF1: sì ... VF2: io gli ho detto guarda che questo qua papà me l'aveva raccontato a suo tempo, ah dice ... hai visto che è vero allora? VF1:

e certo che è vero omissis VF2": omissis vedi non era di competenza manco della squadra di Palermo di andare ad indagare a Trapani alla zona di Alcamo... è successo ad Alcamo, non era competenza loro, però siccome si trattava di due Carabinieri, questi se ne sono fregati della competenza e sono partiti in quarta... VF1: e questo è un altro danno vedi ... perché non solo l'hanno ... in questo caso mamma, è proprio sequestro di persona"). E' evidente l'estremo interesse del dialogo tra madre e figlia: la prima appare impegnata a convincere la seconda che è tutto a posto; la seconda, invece, sembra decisamente più consapevole della gravità delle accuse che vanno ben al di là del "falso non dimostrabile" ipotizzato dal fratello, concernendo il trasferimento di soggetti fermati da una caserma ad un luogo imprecisato ad opera di un manipolo di militari dell'Arma, altrove funzionalmente dislocati, giunti ad Alcamo in assetto per così dire "punitivo".

Le conferme ricavate dal contenuto delle conversazioni sin qui commentate non risultano minimamente scalfite (né avrebbero potuto esserlo, stante la chiarezza dei dialoghi intercettati e la qualità delle persone in esse impegnati, parenti stretti del Provenzano) dall'esame testimoniale dei due figli del predetto, essi stessi protagonisti di quelle conversazioni, escussi all'udienza del 20.1.2011.

b) i testi Michele Provenzano e Rossana Provenzano

La deposizione del teste Michele Provenzano ha riguardato soprattutto le iniziative che costui, nella qualità di figlio di uno dei soggetti accusati dall'Olino e egli stesso appartenente all'Arma dei Carabinieri, aveva posto in essere per acquisire notizie più precise sui fatti.

Al di là delle reticenze e discordanze della deposizione di questo teste (ma il discorso vale anche per la testimonianza della sorella di cui si dirà oltre), che pure emergono con evidenza alla luce del contenuto delle intercettazioni sin

qui commentate [la trasmissione alla Procura dei relativi verbali di audizione per il reato di falsa testimonianza aggravata, a seguito della richiesta della difesa e del rappresentante della Procura Generale, essendo divenuta ultronea, alla luce dell'intervenuta acquisizione della relativa *notitia criminis* da parte dell'ufficio competente, come da dichiarazione resa dal rappresentante dell'Ufficio della Procura Generale all'udienza del 22.6.2011], detta testimonianza ha confermato che le accuse dell'Olino non erano state considerate mere elucubrazioni "visionarie" di un soggetto qualunque, ma erano state prese in seria considerazione dai destinatari, nonostante il lungo lasso temporale che separava i protagonisti, ancora in vita, della vicenda rispetto all'epoca in cui essa si svolse.

Altrettanto chiaramente è emerso che proprio la necessità di inquadrare esattamente i fatti oggetto delle accuse rivolte, tra gli altri, anche al proprio genitore, ha spinto il Provenzano Michele ad acquisire informazioni e non solo, come pur affermato con veemenza dal teste, dai mezzi di diffusione di massa delle notizie (Internet), come un qualsiasi cittadino, ma anche attraverso l'attivazione dei propri canali di conoscenza all'interno dell'Arma, che di quei fatti fossero più informati, siccome in servizio presso uffici territorialmente competenti per dette indagini (Trapani).

L'atteggiamento più che prudente del dichiarante, che pure può trovare umana giustificazione nello stretto legame familiare che lo unisce ad uno dei soggetti accusati dall'Olino, non ha compromesso la rilevanza delle dichiarazioni intercettate, per quanto attiene alla ricerca dei riscontri alle parole dell'Olino: dal suo esame testimoniale è, infatti, emersa la conferma che i familiari del Provenzano si preoccuparono di quelle dichiarazioni e che in famiglia non si negò l'esistenza dell'episodio riferito alla stampa, poi caduto sotto il vaglio dell'A.G.

Dai dialoghi intercettati, peraltro, si ricava in maniera drammaticamente evidente che la famiglia riuscì a contestualizzare l'episodio in maniera precisa,

grazie ai racconti *illo tempore* fattine dallo stesso accusato, maresciallo Giovanni Provenzano. Tanto basta per considerare acquisito un ulteriore riscontro esterno alle dichiarazioni dell'Olino e per accreditarne definitivamente l'attendibilità del riferito.

Uguale valenza, peraltro, può assegnarsi alle dichiarazioni della teste Provenzano Rossana, figlia del Provenzano, chiamata dalla propria madre - subito dopo la telefonata fattale dal figlio Michele - allo scopo di tranquillizzarla: anche questa testimone, infatti, si impegnerà nel tentativo di sminuire la vicenda e le ricadute, in termini di ansia e preoccupazione, che essa determinò sulla generale tranquillità familiare. La donna, peraltro, ha fornito spiegazioni assolutamente non convincenti sulla conoscenza dei fatti alla luce dei racconti del padre. La stessa ha, infatti, tentato di ricollegare le sue parole a commenti di tipo generale ("*...poi io ho detto "Caspita, ma se succedono queste cose", dice "Ma figlia mia, sì, succedono purtroppo queste cose, succedono..."*", cfr. pag. 41 della trascrizione del verbale dell'udienza del 20.1.2011), sollecitati dalla visione di un film, in cui vi erano scene di violenze del tipo di quelle riferite dall'Olino. Ma è il tenore complessivo della conversazione a dimostrare come la donna, in quel frangente, abbia inteso riferirsi proprio ai fatti di Alcamo Marina e non ad una "lezione di vita" fatta da un padre alla giovane figlia.

Poco credibile è risultata, in definitiva, anche l'ostentata tranquillità della teste ("*A dire la verità, abbiamo preso la cosa molto alla leggera, se devo essere sincera... omissis ... E quindi, non è che ci siamo mossi più di tanto..."*", cfr. pagg. 39-40 della trascrizione del verbale dell'udienza del 20.1.2011), ove si ponga mente al contenuto dei dialoghi telefonici sopra commentati: in quel contesto, la Provenzano, al contrario, ha dato prova di essere molto preoccupata e perfettamente consapevole della gravità delle accuse mosse al padre e ai suoi commilitoni ("*VF1: cioè, siccome non era neanche in caserma, fosse stato in caserma è stupido parlare di sequestro di persona..."*), in grado di collegarle ai fatti specifici di Alcamo, dei quali ha dimostrato di avere pregressa



conoscenza ("...VF1: allora mamma... io questa cosa papà me l'ha raccontata... omissis ...non una volta ma un bel po' di volte... omissis ... VF2: e allora che è successo...che ora papà gliel'ho detto e si è ricordato esattamente...questi qua loro li hanno interrogati non in caserma, ma in un altro posto però... VF1: si... VF2: però facendo loro capire che erano in caserma...VF1: si... VF2: invece...allora che hanno fatto...pensando che questi di potessero ... in qualche modo avessero capito che non erano in caserma... VF1: hanno cambiato la disposizione dei mobili... VF2: hanno cambiato la disposizione dei mobili e tutto quanto... VF1: si lo so... omissis ...VF1: allora mi ricordo che papà mi disse che c'era Di Bona che le dava... VF2: si si si... VF1: le dava vero...").

La donna, peraltro, arriva anche al punto di contestare ("...VF1: e vabbé mamma...non è il discorso... omissis ... certo non si può andare a dire "a quei tempi"... omissis ... è come il discorso di tangentopoli..."all'epoca si usava per i partiti afferrare i soldi...") la "logica" alla quale la madre sembra attenersi nella conversazione per giustificare l'accaduto (che, in sostanza, tali metodi erano vietati, ma ammessi e, in quel caso, anche giustificati dalla qualità delle vittime), suscitando persino una reazione della interlocutrice ("VF2: io quando papà mi raccontava questi fatti, ero la prima io che mi rivoltavo contro...") e manifestando alla madre la sua preoccupazione per l'eventuale diffusione della notizia, stanti le informazioni che il fratello aveva già acquisito dalla sua fonte interna ("VF1: no...dico non è che così come lo ha saputo questo chissà quanti lo sanno e magari ora ne parlano"). Detta preoccupazione la madre tenterà di fugare (VF2: no, questo è uno di quelli che praticamente era...no...è uno di quelli della caserma di Trapani di sicuro pure lui però a quanto pare era un ammiratore della squadra...appunto ammirava papà...ha vantato papà...no ma comunque questo...appunto critica questo tizio che ha fatto questo articolo quindi non era d'accordo..."), alla luce della "fedeltà" del soggetto ("...era uno dei Carabinieri con la testa sulle spalle insomma...").

Nonostante tali assicurazioni, la figlia si augurava, tuttavia, una rapida conclusione della vicenda, invitando la madre a mettere da parte ogni intento persecutorio nei confronti dell'Olino ("VF2: appunto, questo stronzo deve essere uno patentato proprio...uno stronzo patentato. Eh...uno se volesse veramente fargli del male ma siccome non conviene a nessuno continuare...VF1: non conviene a nessuno, non lo pensate nemmeno... VF2: allora conviene che... VF1: e che non lo pensi nessuno del gruppo...è una cosa che deve finire... VF2: quello comincia a dare i numeri e chissà che cos'ha ... a che cosa si riferisce...").

I dialoghi sono particolarmente importanti, anche sotto il profilo della credibilità dell'Olino, perché le osservazioni della moglie del Provenzano, nel corso della telefonata con la figlia Rossana, danno conto del fatto che effettivamente il dichiarante era stato presente nel corso delle indagini in prima persona (ulteriore, definitiva conferma si ricaverà peraltro anche dall'esame dello Scibilia, uno dei commilitoni accusati dall'ex carabiniere), che egli "...aveva capito tutto il discorso...", avendo poi "osato" rievocare quelle vicende, magari "...per farsi bello...forse qualche giornalista".

c) la testimonianza dell'avv. Francesco Lauria

Gli elementi sin qui esposti, invero, già significativi nella loro univocità, ricevono, peraltro, un'ulteriore conferma dalle dichiarazioni rese dal teste, avvocato Francesco Lauria, colui che, all'epoca del fermo del Gulotta, fu incaricato dalla famiglia di assistere il giovane.

Già sentito in sede di investigazioni difensive, il legale ha raccontato all'udienza del 10.12.2010 di avere prestato attività di patrocinio per il Gulotta per tutto il processo di primo grado, all'esito del quale il suo assistito era stato assolto. Nel rievocare le circostanze della sua nomina, il legale ha affermato di essere stato chiamato dal cognato del Gulotta, Pizzitola Vito, a casa verso la

Qe

mezzanotte del 12 febbraio 1976 e le prime ore del 13, perché, come gli disse il primo, avevano prelevato il cognato. Il dichiarante gli disse che per quella notte non avrebbe potuto fare nulla, ma che l'indomani mattina si sarebbero incontrati prima delle ore 8:00 davanti alla caserma dei carabinieri di Alcamo. Giunto sul luogo, aveva constatato che l'atmosfera era tranquilla ed aveva, quindi, chiesto notizie in merito all'entità delle accuse. Ricevuta rassicurazione dal tenente Russo, che conosceva personalmente ("*...Guardi, no, si tratta senz'altro di taroccaggio di macchine*", cfr. pag. 5 della trascrizione del verbale), il legale aveva proseguito per Trapani dove era impegnato in Tribunale in un processo penale con detenuti. Aveva, poi, fatto ritorno ad Alcamo, ove, verso le ore 12:30, aveva trovato tutt'altra atmosfera: vi era, infatti, una folla "inferocita" di persone che " *...volevano linciare queste persone...*" e il dichiarante non era riuscito ad avere informazioni sino al pomeriggio, allorché aveva appreso della gravità delle accuse in sede di interrogatorio davanti al pubblico ministero.

Successivamente, aveva chiesto chiarimenti all'ufficiale con il quale aveva interloquito, ricevendone l'imbarazzata ammissione che, nell'occorrenza, aveva dovuto comportarsi in quel modo per ordini superiori. In sede di interrogatorio davanti all'A.G. svoltosi in carcere, il Gulotta (così come il Ferrantelli, parimenti assistito dall'avv. Lauria) avevano parlato dei maltrattamenti subiti e il Gulotta fu anche visitato e refertato per i segni delle violenze che presentava in varie parti del corpo. Il teste ha anche affermato che i ragazzi fermati erano fisicamente "combinati male" e psicologicamente "molto depressi" e che il Gulotta era terrorizzato " *...singhiozzava, perché piangeva e tremava...*" e alla sua proposta di farsi refertare gli aveva risposto " *No, mi schianto. No, mi schianto*" (cfr. pag. 16 della trascrizione del verbale).

La genuinità della deposizione dell'anziano legale si coglie soprattutto nell'evidente imbarazzo che la connota: egli ha creduto all'atteggiamento "conciliante" del Russo e ha assecondato la *routine* lavorativa, posponendo gli interessi del giovane Gulotta, in definitiva coinvolto al più in una "paesana"

ricettazione d'auto, al processo con detenuti che doveva celebrarsi nel capoluogo di provincia. Tale imbarazzo, peraltro, riverbera consistenti effetti anche in ordine alla successiva condotta del Lauria che mai contestò le anomalie della procedura che, sin dalle prime battute delle indagini, si andavano delineando. L'uomo ha sostanzialmente ammesso di avere in qualche modo superato quel "malessere", percepito a livello di coscienza personale, con l'esito del giudizio di primo grado che aveva mandato assolto, tra gli altri, anche il Gulotta.

Nel prosieguo della deposizione, a parte l'evidente difficoltà del teste di focalizzare gli eventi, ricondotta dal dichiarante alla impossibilità di consultare le carte del processo non più in suo possesso, si è poi appreso che il Lauria aveva saputo della confessione del Gulotta in sede di interrogatorio davanti al magistrato e che, nel successivo colloquio con il proprio assistito, costui gli aveva riferito che essa era stata il frutto delle violenze perpetrate ai suoi danni. Il legale, in sede di contro esame condotto dalla parte civile, ha poi dichiarato di avere fatto affidamento, da un punto di vista per così dire tecnico-difensivo, sul fatto che le lesioni del Gulotta erano state refertate e che tanto sarebbe bastato per fare emergere processualmente l'accaduto.

La deposizione del teste Lauria, seppur tra le imprecisioni che l'hanno connotata, ha offerto un elemento di valutazione certamente prezioso, nella misura in cui ha confermato che il Gulotta fu prelevato da casa nella tarda serata del 12 febbraio 1976 (il Lauria fu infatti contattato a casa dal Pizzitola verso la mezzanotte), laddove il suo interrogatorio, contenente la confessione che ha costituito riscontro alla chiamata in correità del Vesco, avrebbe avuto ufficialmente luogo solo nella tarda mattinata del successivo 13 febbraio (cfr. verbale di sommario interrogatorio di indiziato in atti, sottoscritto dal Gulotta e da un certo numero di ufficiali di P.G.).

Tale circostanza contribuisce a delineare il contesto in cui si articolò tutta la fase delle prime indagini conseguite al fermo del Vesco, un contesto tutt'altro

che chiaro e tranquillizzante, dal punto di vista del rispetto delle procedure. Costui, infatti, fu certamente controllato intorno alle ore 2:30 del 12 febbraio 1976 a bordo dell'auto FIAT 127, provento di furto (cfr. pag. 20 della sentenza di I grado); dal momento del controllo, egli rimase certamente a disposizione degli investigatori in stato di fermo di polizia; alle ore 1:45 del 13 febbraio 1976 (ora indicata nel verbale di ispezione di località, condotta con la presenza del vice pretore di Alcamo, avv. Vincenzo Fundarò Cafarelli), risulta che non si era ancora proceduto al suo interrogatorio, poiché, secondo quanto attestato sempre nell'atto suindicato, si attendeva l'arrivo del difensore di fiducia del Vesco (la stessa avv. Eleonora Granozzi che assisterà d'ufficio anche il Gulotta nel corso dell'interrogatorio di cui al verbale che ne contiene la confessione).

La stessa ispezione dei luoghi - vero e proprio atto d'indagine, compiuto alla presenza dei vice pretori - sarebbe conseguita, secondo quanto risulta dal verbale, alla consegna da parte del Vesco al capitano Rizzo (comandante della Compagnia di Alcamo) delle chiavi del garage sito alla Via Cannavò di Partinico.

Ne consegue che il Vesco, prima che si formalizzasse il suo interrogatorio assistito [che avverrà solo alle ore 3:00 del 13 febbraio (cfr. pag. 28 della sentenza di I grado)], rimase per circa un giorno "a disposizione" dei militari, tra i quali certamente i componenti della squadra composta dal capitano Russo (che, si ricorda, non apparirà ufficialmente negli atti d'indagine, ma si terrà per così dire "dietro le quinte"), spostatasi da Palermo ad Alcamo per dare un contributo alle indagini.

In questo lasso temporale vengono collocate le prime dichiarazioni del Vesco e le attività compiute dalla squadra del Russo, sulle quali può dirsi raggiunto un ragionevole grado di certezza e tra le quali possono certamente annoverarsi il trasporto del fermato a Sirignano e l'utilizzo di metodi illegali per estorcerne la confessione e l'indicazione dei complici (quanto alla pluralità dei colpevoli dell'effrazione, essendo stato sin da subito chiaro per gli investigatori, stanti la malformazione del Vesco, l'utilizzo della fiamma ossidrica alimentata da

bombole di ossigeno e l'entità della refurtiva, che l'effrazione era stata posta in essere da più soggetti).

d) il teste Vito Pizzitola

Sulle circostanze che determinarono l'ingresso dell'avv. Francesco Lauria nella vicenda del Gulotta, peraltro, soccorre pure la parola del cognato di costui, Pizzitola Vito, sentito all'udienza dell'11.11.2010. Il teste ha infatti dichiarato che verso l'una di notte era stato chiamato dalla suocera che gli disse che i Carabinieri avevano prelevato "Pino". Così, verso le due, l'uomo si era recato dall'avv. Francesco Lauria che gli aveva ribattuto che nella mattinata sarebbe andato a controllare in caserma. L'indomani mattina, verso le sette, si era incontrato con il legale davanti alla caserma, dove il primo era entrato, rimanendovi una decina di minuti. Quegli, infine, lo aveva rassicurato dicendogli che si trattava di "una cosa di ragazzi". Verso le sette, sette e mezza della stessa mattina, poi, alcuni carabinieri erano andati a casa a prelevare dei cambi di vestiti per il Gulotta, poiché il giovane, a loro dire, era tutto bagnato. I familiari non avevano più ricevuto indietro i vestiti indossati dal Gulotta al momento del suo fermo.

Verso le undici di mattina era quindi ritornato presso la caserma e aveva visto una moltitudine di persone e il proprio cognato che veniva portato via. A domanda della difesa, il teste ha affermato che all'epoca non avevano il telefono e che la suocera aveva raggiunto casa sua percorrendo a piedi circa ottocento metri, arrivando verso l'una. Altrettanto fecero il teste, la moglie e le due bambine per raggiungere casa della suocera. Sempre a piedi, poi, il teste raggiunse l'abitazione dell'avv. Lauria - che distava un chilometro e mezzo - verso le due della notte.

L'insieme di tali circostanze conferma quanto dichiarato dal teste Lauria e soprattutto consente di scandire, in maniera più precisa di quanto emerga

dall'incartamento processuale, le varie fasi del fermo del Gulotta e di concludere che anche costui restò "a disposizione" degli investigatori per un lungo tempo prima che fosse formalizzato il suo interrogatorio assistito, atto che si svolgerà alla presenza di un difensore d'ufficio (la Granozzi) che, come vedremo, neppure lo salutò, né gli rivolse la parola allorché fece ingresso nella stanza della caserma ove egli si trovava, restando a sentire una confessione "agghiacciante", articolata attraverso parole che il giovane, "molto provato", pronunciava come un "automa".

e) la testimonianza dell'avv. Eleonora Granozzi

Sulle fasi degli interrogatori, infatti, giova a questo punto richiamare la deposizione testimoniale della predetta avv. Granozzi, di colei cioè che era stata nominata difensore di fiducia dal Vesco e la cui assenza aveva dilatato i tempi del suo interrogatorio e che, peraltro, fu designata d'ufficio anche per il Gulotta, che dal primo era già stato accusato dell'efferato crimine.

Sentita all'udienza del 26.10.11, detto legale ha affermato di avere assistito all'interrogatorio del Gulotta da parte dei carabinieri in caserma, presente in quel luogo anche il sostituto procuratore della Repubblica di Trapani; di essere stata prelevata in orario notturno (era la notte antecedente agli interrogatori) a casa sua dai Carabinieri che la condussero in caserma dicendole che il Vesco l'aveva nominata difensore di fiducia, nonostante fosse avvocato civilista, perché il marito era il medico del giovane e della di lui madre e lo studio legale si trovava nello stesso stabile di quello medico, cosicché la madre si era rivolta a lei che già conosceva i problemi del figlio.

In caserma il Vesco diede diverse versioni dei fatti ed erano presenti anche carabinieri che la donna non conosceva. Era presente anche il capitano Russo che sarebbe poi caduto, trucidato nel bosco della Ficuzza. Quella notte non vide nessuno dei due vice pretori (né l'avv. Fundarò Cafarelli, né l'avv.



Russo) che si alternavano nella reggenza. Passò quasi tutta la notte con il Vesco in caserma. Ad un certo punto il Vesco aveva svelato il nascondiglio delle armi. Fattasi mattina, si era allontanata per una mezz'oretta dalla caserma per esigenze familiari. Successivamente, si era recata insieme al capitano Russo e al vice pretore Russo, presente anche il fermato, in un luogo in campagna, dove, dietro indicazione del Vesco, furono rinvenute delle armi (trattasi dell'attività descritta nel verbale del 13.2.1976 ore 7:30).

Fatto ritorno in caserma, il capitano Russo le disse che avrebbe dovuto rimanere perché dovevano procedere all'interrogatorio di altre persone e, alla sua obiezione circa i profili di incompatibilità che potevano emergere, quegli le disse che non poteva sottrarsi all'incombente, essendo di turno per la reperibilità dei difensori d'ufficio.

In quel momento il Vesco aveva già fatto i nomi dei complici, ma aveva più volte, nel corso della notte, cambiato versione, dicendo che quanto dichiarato non era vero. La teste ha anche affermato di avere avuto la sensazione che gli investigatori avessero una certa fretta di interrogare i fermati. L'interrogatorio di costoro è stato descritto dalla teste quasi come una "catena di montaggio": *"E ricordo benissimo abbiamo cominciato nella stanza, la prima a sinistra, c'era Mandalà. Me lo ricordo bene perché era il più maturo di tutti, era un uomo. Il quale disse : "Io mi rifiuto di rispondere" e, quindi, siamo passati oltre. Nella seconda stanza c'era il Gulotta e io ... e c'era anche il Sostituto Procuratore, perché io l'ho visto. Se poi l'hanno verbalizzata la sua presenza io non lo so, ma c'era anche il Sostituto Procuratore. Questo ci metto la mano sul fuoco... omissis ... E, quindi, c'era il dattilografo, c'era il capitano Russo, c'era, ripeto, il Sostituto, c'era anche l'Avvocato Antonio Russo, Vice Pretore. E si cominciò a interrogare il Gulotta... omissis ... Che io ho visto una sola volta in vita mia in quell'occasione. E il Gulotta ... e poi il dattilografo prese posto e io mi accorsi che il Gulotta aveva ... omissis ... il viso e gli occhi arrossati come quando si piange, però nessun altro segno evidente. Cioè, non ci feci caso. Cioè, pensai*

che dato che c'era stata l'incursione dei Carabinieri e, quindi, era ... ma quello che poi in un certo qual modo mi scioccò, ripensandoci anche a posteriori, fu il clima in cui il Gulotta confessò. Perché il Gulotta con voce... potrei dire come un automa, ecco. Io vidi questo ragazzo, giovanissimo, con questo viso arrossato e gli occhi arrossati che disse com'erano andate le cose ... omissis ... Questo ragazzo disse: "Fui io a sparare". Dopodiché altro...abbiamo firmato, cioè ha descritto, ha descritto tutto l'iter ed è stato verbalizzato..." (cfr. trascrizione del verbale dell'udienza del 22.6.2011).

Quanto alle violenze, la teste ha affermato di non averne sentito parlare, rispondendo alle domande della difesa che ha rimarcato la posizione particolare, soprattutto dal punto di vista della deontologia professionale, della Granozzi che, nell'ipotesi in cui avesse effettivamente avuto sentore di tali violenze, non lo aveva però *illo tempore* denunciato (sul punto, la Corte ha peraltro ritenuto l'insussistenza dei sollevati profili di incompatibilità a testimoniare della Granozzi, disponendone con ordinanza resa all'udienza dell'11.3.2011 la citazione su richiesta dalla parte civile, alla quale ha aderito il rappresentante della pubblica accusa, con opposizione invece della difesa del condannato).

La teste, tuttavia, ha dichiarato di avere sentito, durante il sopralluogo in campagna, il Vesco che "...nella sua enfasi diciamo così abnorme canticchiava e diceva ... e faceva cenno ad acqua salata...", sebbene non avesse lì per lì colto il significato di tali parole. Quando, poi, si recò in carcere per l'interrogatorio del Vesco davanti al Procuratore, il Vesco sconfessò quanto dichiarato, affermando che aveva confessato perché lo avevano "massacrato". A domanda della difesa, la teste ha poi affermato di avere trovato il Vesco già in caserma e di non sapere quando vi fosse stato portato, di non avere parlato con lui da sola e di avere trovato in caserma carabinieri sconosciuti che "...non erano neanche di Alcamo...". In quell'occasione aveva per l'appunto conosciuto il capitano Russo. L'interrogatorio si svolse davanti a tale ufficiale e ad uno o

due carabinieri, senza che, a sua memoria, fosse redatto alcun verbale. L'atto durò un paio d'ore, protraendosi pressapoco sino all'alba. Il Vesco cambiò più volte versione (una volta accusando solo se stesso, un'altra dicendo che aveva dei complici, chiamando in causa ora l'una ora l'altra persona). Nell'occorso non era presente alcun vice pretore di Alcamo, mentre al suo ritorno, dopo una mezz'ora, tre quarti d'ora, trovò il vice pretore Russo che non le riferì nulla a proposito di memoriali o altre dichiarazioni rese in sua assenza dal Vesco.

La teste, quindi, è ritornata sul clima in cui si svolse l'atto istruttorio che ha riguardato il Gulotta, per ribadire, a domanda della difesa, che era rimasta molto colpita, riportando l'impressione che il ragazzo fosse molto provato. Ha anche affermato di non avere scambiato neppure una parola con il Gulotta che non conosceva personalmente e che non ci fu un vero e proprio interrogatorio, poiché il ragazzo confessò direttamente (*"...se non ricordo male, 'sta confessione fu tutta d'un fiato... omissis ...Questa confessione è stata in un certo senso agghiacciante. Perché lui ha detto tutta la posizione, quando erano arrivati, adesso i particolari...che era rimasto fuori, mi pare, il Vesco, era rimasto fuori, e anche il Mandalà, però non ci potrei giurare e che poi eh... e poi ricordo, dice: "Siamo andati e io ho sparato"..."*). L'adempimento si concluse in una mezz'ora circa, forse anche meno.

La teste, su domanda del Presidente del collegio, ha dichiarato di non avere mai deposto su tali circostanze in nessun procedimento.

f) l'esame di Scibilia Giuseppe

Quanto alla versione offerta dalla parte accusata, all'udienza dell'11.11.2010 Scibilia Giuseppe, l'unico che non ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere, ha fornito la sua versione degli accadimenti. Costui, in particolare, ha confermato l'intervento su Alcamo di una squadra del nucleo investigativo di Palermo sotto il comando del Russo. Ha poi affermato di essersi



occupato della vicenda di Alcamo Marina soltanto in due fasi, la prima subito dopo il fatto che li aveva particolarmente colpiti, sia perché erano rimasti uccisi due giovani commilitoni, sia per la portata sconcertante della violazione di un presidio dei carabinieri dal quale era stato asportato di tutto (cfr. pagg. 6 e 7 della trascrizione del verbale). La seconda fase, invece, era seguita al fermo del Vesco e agli accertamenti di tipo balistico che lo collegavano agli omicidi.

Il pomeriggio dello stesso giorno, infatti, si era recato in caserma insieme al Russo e aveva partecipato personalmente all'interrogatorio del fermato. Non era presente il comandante della Compagnia territoriale, né un difensore, però era stato avviato un colloquio per così dire "informale" e al ragazzo era stato pure concesso di vedere suo padre che fu convocato in caserma.

Il Vesco, così tranquillizzato, cominciò a parlare dei fatti, descrivendo il ruolo svoltovi, le modalità dell'effrazione, mediante l'utilizzo della fiamma ossidrica e facendo anche i nomi dei complici, della cui esistenza, peraltro, gli investigatori erano già convinti, considerata la menomazione del Vesco. Costui continuò a parlare anche delle motivazioni del gesto, apparendo molto angosciato per la morte dei due carabinieri (*"...aveva operato in nome di un'ideologia, giusta o sbagliata che potesse essere, però non c'era in lui, insomma, l'astio criminale di fare cose che non erano..."*). Il colloquio informale, svoltosi in caserma, durò diverse ore, alla presenza dello Scibilia, del Russo e di un carabiniere che lo aveva in custodia. Il dichiarante non aveva ritenuto anomala la circostanza che il Vesco, nell'occorrenza, non fosse assistito da un difensore. Ad un certo punto, era già sera, il Russo fece presente al Vesco che era necessario "dare corpo" al suo racconto e allora il giovane indicò il magazzino di Partinico. Il colloquio con il Vesco fu quindi interrotto per svolgere i relativi accertamenti che ebbero esito positivo. Dopo la perquisizione a Partinico, lo Scibilia fece ritorno alla compagnia di Alcamo, ma non era in grado di ricordare la presenza dell'A.G. in quel luogo.

Il dichiarante ritornò quindi a Palermo verso mezzogiorno e non prese più parte ad altre fasi di quell'indagine. Venne poi a sapere del suicidio del Vesco in carcere e ne rimase molto colpito ("*...la cosa a me è sembrata quantomeno un po' strana, perché, non avendo avuto...mancando di una mano, come possa essersi poi impiccato...omissis ...a me è sembrato molto, molto male di quello che sarebbe, per via di questa cosa, toccata a un ragazzo come quello, che non aveva agito perché aveva un cattivo animo, seguiva un'idea, e questo...*").

Successivamente, fu chiamato a Trapani per l'espletamento di una ricognizione personale a seguito delle accuse dei fermati che avevano denunciato l'utilizzo di sistemi non legittimi da parte degli investigatori, ma gli accertamenti non portarono ad alcun risultato, anche perché le dichiarazioni del Vesco avevano trovato conferma. Il dichiarante aveva avuto contatti solo con il Vesco e con il Mandalà che fu arrestato a Partinico, ma non anche con gli altri accusati. Lo Scibilia, inoltre, non fu mai sentito in alcuna fase del procedimento e non ricorda di avere sottoscritto alcun verbale o relazione di servizio. Infine, a domanda della parte civile, ha ammesso che il brigadiere Renato Olino era "*un bravo ragazzo*", un ragazzo "*molto sveglio*", uno di quelli "*voluti bene*" dal colonnello Russo che "*se lo portava quasi sempre vicino*" e che poteva essere stato presente ed avere partecipato all'attività investigativa, addirittura firmando qualche atto.

La deposizione che precede rafforza la attendibilità complessiva dell'Olino, la cui presenza nell'occorso riceve quindi, per stessa ammissione di uno dei soggetti accusati delle violenze, definitiva ratifica. Trova anche ulteriore conferma la vicinanza dell'Olino al Russo, rapporto che rende ancor più verosimile la presenza del chiamante ad Alcamo e una sua partecipazione all'interrogatorio, oltre che attendibili le modalità con le quali esso si svolse a Sirignano, siccome rese note dal predetto.

Le violenze: il giudicato di condanna

La prova sin qui esaminata, certamente nuova, per come peraltro puntualizzato in termini vincolanti dalla stessa Cassazione nella sentenza che ha annullato l'ordinanza d'inammissibilità della Corte peloritana, va, a questo punto, confrontata con quella raggiunta nel giudizio conclusosi con il giudicato, sia con riferimento al tema delle torture, certamente affrontato in quelle sedi, che avuto riguardo alla tenuta dell'impianto probatorio sul quale il giudicato stesso si è formato, attraverso il lunghissimo *iter* giudiziario sopra descritto.

In altri termini, questa Corte ritiene che la propria valutazione, una volta acquisita la prova nuova sopra descritta, si estenda all'intero compendio probatorio e non al solo tema delle torture, poiché una volta dimostrata l'esistenza di esse, per come si andrà ad esporre, ne discende quantomeno l'affievolimento delle prove a carico, sostanzialmente costituite - per il Gulotta - dalla chiamata di Vesco contenuta nel memoriale, dalla sua confessione e da quella resa dal Santangelo e dal Ferrantelli, oltre che dai riscontri che - per il condannato Gulotta - a differenza degli altri accusati, erano invero assai modesti e di scarso peso dimostrativo (di fatto: il bossolo di un proiettile, non collegato all'omicidio; il tentativo fallito di alibi; l'amicizia con gli altri imputati, eccezion fatta per il Mandalà).

1) la sentenza assolutoria

Orbene, quanto al tema delle torture, è utile premettere che nella sentenza assolutoria [come del resto nell'ordinanza istruttoria del 23.1.1978, annullata dalla Corte d'Assise per vizi procedurali e contraddittorietà della motivazione (cfr. pag. 41 della sentenza 23.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Palermo che ha sovvertito il verdetto assolutorio nei confronti del condannato)] si è espressamente affrontato il tema delle violenze poste in essere nel corso dei primi atti investigativi conseguiti al fermo del Vesco. Sul

punto, fu lo stesso giudice istruttore a ritenere necessaria la prosecuzione dell'istruzione formale per le violenze, ipotizzando, in particolare, il delitto di violenza privata aggravata a carico di ignoti [trattasi delle lesioni denunciate dagli interrogati ad Alcamo e delle torture o trattamenti afflittivi denunciati da coloro che furono interrogati a Sirignano, cioè Vesco, Mandalà e Ferrantelli (cfr. pag. 45 della sentenza-ordinanza del 1978)], sulla scorta degli atti di sommaria che erano stati trasmessi dalla Procura per la riunione con l'istruttoria formale già in corso.

Premesso un *excursus* sulle possibili causali del crimine commesso (tra le quali, quella ipotizzata dal col. Russo, di una possibile strumentalizzazione, da parte della criminalità organizzata, delle idee sovversive del Vesco che si sarebbe limitato, nell'occorrenza, a procurare "manovalanza" per l'esecuzione dell'impresa, o quella riconducibile ad un asserito desiderio di vendetta contro l'Arma da parte del Vesco, per il rigetto di una sua domanda per il riconoscimento della pensione di guerra, a causa delle informazioni sfavorevoli che l'Arma stessa avrebbe dato), il giudice istruttore si sofferma sui *"...punti oscuri delle indagini preliminari di polizia giudiziaria successive all'arresto del Vesco..."*, affermando che *"...i sospetti, le insinuazioni e le dettagliate denunce degli imputati e dei loro difensori circa l'operato degli inquirenti..."* avevano *"...trovato ingresso nell'istruttoria in quanto dotate di serietà e di parziali riscontri (lesioni constatate sulle persone di alcuni imputati) o in quanto afferenti a lacune e manchevolezze, sul piano meramente formale o su quello sostanziale, delle indagini stesse..."* (cfr. pag. 40 della sentenza-ordinanza del 1978).

Quel giudice ha peraltro opportunamente premesso che il tema delle violenze, generalmente utilizzato come mero stratagemma difensivo, in quella sede era stato proposto in termini di vero e proprio "inquinamento" probatorio, con riferimento ad atti che erano stati compiuti davanti a difensori e magistrati onorari, cosicché si era reso necessario svolgere un'attività di verifica.

In questa sede, peraltro, non può non considerarsi, come del resto ha fatto allora anche quel giudice, l'anomalia di un contesto investigativo in cui un certo numero di ufficiali di P.G., alcuni neppure appartenenti alle forze dell'ordine locali, continuava a condurre un'indagine, dopo l'arresto del Vesco, senza alcuna rimessione alle direttive dell'A.G. (quanto alla presenza del sostituto procuratore di cui ha parlato la Granozzi, non dimenticandosi che - a quel punto ormai - la confessione del Vesco era già intervenuta, così come il fermo degli accusati, da ore prelevati dai rispettivi domicili) che già procedeva in sommaria contro ignoti per un omicidio commesso più di due settimane prima; o la stranezza del compimento di alcuni atti d'indagine alla presenza della magistratura onoraria (come l'accesso al garage di Partinico), ma non anche degli interrogatori "incriminati".

Sul tema specifico delle violenze, peraltro, nel documento richiamato si dà conto della "complessità" della questione e dell'esistenza di riscontri alle accuse (le ecchimosi e le escoriazioni refertate; le deposizioni degli addetti all'ufficio matricola del carcere sulle ecchimosi riscontrate sul viso di Gulotta e Ferrantelli e sul generale stato di "fiacchezza" e "intontimento" degli arrestati; la descrizione dei locali di Sirignano, coerenti con l'ispezione ivi successivamente condotta), resistenti anche agli elementi di segno contrario (l'originaria divergenza delle ricostruzioni offerte dagli arrestati, poi progressivamente colmata; contrasto tra Mandalà e Ferrantelli sul numero dei soggetti incappucciati; la mancata identificazione del medico che avrebbe fatto rinvenire il Gulotta; la possibile conoscenza, *aliunde* acquisita, dei locali da parte del Mandalà, del Vesco e del Ferrantelli) ritenuti equivoci e, comunque, non tali da contrastare i suindicati riscontri positivi, considerata, peraltro, l'intervenuta smentita della testi contraria che tendeva a ricondurre le lesioni riscontrate ad ipotetiche aggressioni da parte della folla antistante la caserma di Alcamo.

A ciò va aggiunto che le dichiarazioni degli arrestati, in merito alle patite violenze, furono, quantomeno nella loro essenza, immediatamente formulate nel

momento in cui costoro si trovarono davanti all'A.G., senza che possa dirsi dimostrato un previo accordo sulle versioni fornite, sostanzialmente collimanti, accordo che neppure era ipotizzabile stante l'isolamento in istituti di pena diversi (cfr. sul punto pag. 47 della sentenza - ordinanza del 1978).

Si consideri, peraltro, che tutti gli imputati, anche il Mandalà che non aveva neppure reso confessione, parlarono subito delle violenze subite.

Il Vesco, nell'interrogatorio del 13.2.76 ore 17, affermò di essere stato portato nottetempo (indica le ore 4:00) in una zona isolata incappucciato, percorrendo circa 30-40 chilometri; di essere stato denudato e messo disteso su una coperta posta su due bauli sovrapposti, con gli arti inferiori e quelli superiori legati. In quella posizione era stato costretto a bere sorsi di acqua salata e, in tal maniera, a fare i nomi dei suoi quattro amici, che definirà del tutto estranei alla vicenda, della quale anche in quel frangente, come aveva già fatto alla presenza della Granozzi, si assumerà la paternità.

L'interrogato ha poi aggiunto di avere fatto cenno delle violenze subite al suo difensore, non durante l'interrogatorio di polizia, poiché ancora vittima della paura, ma successivamente e, nella stessa sede, la Granozzi confermerà che il Vesco gli aveva "...soltanto accennato al fatto, asserendo di essere confuso e di essere stato maltrattato" (cfr. verbale del 13.2.76 ore 17). Il Vesco ha poi affermato di avere scritto il memoriale sotto l'influenza delle minacce e delle violenze fisiche ricevute in precedenza (selezionando, come veridiche, alcune delle affermazioni ivi fatte) e di essere stato pestato anche dopo che il difensore si era allontanato e prima che arrivassero i vice pretori.

Gulotta, dal canto suo, alle ore 21,15 dello stesso giorno, ha ritrattato la sua confessione, affermando di averla resa perché ripetutamente picchiato (parlerà di schiaffi, pugni e tirate di capelli), maltrattamenti tali da farlo svenire e di avere reso l'interrogatorio su suggerimento dei carabinieri. In quella sede, l'ufficio procedente dava atto di una escoriazione all'arcata sopraccigliare destra

e di due ematomi all'estremità del sopracciglio destro e alla palpebra inferiore destra.

Anche Ferrantelli, interrogato alle successive ore 23,10, non confermerà la confessione, denunciando violenze (schiaffi, calci, sputi) e dichiarando di essere stato condotto incappucciato in un altro edificio, dove era stato nuovamente picchiato e costretto a bere acqua salata e fatto oggetto di ripetuti lanci al viso di secchi di acqua salata, tanto da determinare il rigonfiamento delle labbra. Le dichiarazioni confessorie erano state rese per effetto di quelle violenze ed erano stati gli stessi carabinieri ad "impostare" il verbale e a suggerire le risposte. Sarebbe stato poi un carabiniere incaricato della sua traduzione in carcere a comunicare all'Ufficio matricola che la tumefazione labiale era dovuta *"ad una inesistente caduta per una buccia di banana"*. L'ufficio precedente dava atto a verbale che il labbro superiore dell'interrogato era leggermente gonfio.

Alle ore 2:00 del 14.2.1976, davanti al pubblico ministero, Mandalà, che sino ad allora si era rifiutato, rendeva interrogatorio e negava ogni addebito, anch'egli denunciando le violenze subite. In particolare, egli dichiarava di essere stato prelevato verso l'una e condotto presso la caserma dei CC. di Partinico; dopo un paio d'ore, a bordo di un pulmino e incappucciato, era stato condotto altrove e qui, in una stanza riscaldata con una stufa a legna, era stato denudato, legato ad un tavolo dal quale pendevano gli arti inferiori e costretto a bere acqua salata, per essere poi condotto presso la Compagnia CC. di Alcamo, ove era giunto a giorno avanzato. L'ufficio precedente dava atto a verbale che il fermato aveva bevuto ininterrottamente piccoli sorsi d'acqua per tutta la durata dell'interrogatorio, per asserita necessità di spegnere l'arsura provocata dall'ingestione di acqua salata.

Al Mandalà, in sede di ispezione corporale, verrà riscontrato un arrossamento delle fauci (cfr. verbale del 14 febbraio 1976).

Infine, alle ore 2,15, anche Santangelo sconfesserà le sue precedenti dichiarazioni e affermerà di essere stato prelevato verso le ore 2:00 del 13 febbraio e condotto presso la caserma di Alcamo, dove gli inquirenti gli dissero che Vesco e Mandalà lo avevano accusato del duplice omicidio. Cosicché, convinto dai carabinieri che la sua collaborazione gli avrebbe giovato, si era determinato a rendere le dichiarazioni auto-accusatorie, poi ripetute davanti all'avv. Ruisi. Il Santangelo aggiungeva, inoltre, che già nel pomeriggio del 12 febbraio verso le ore 16 i carabinieri erano andati a casa sua chiedendogli le chiavi di una casa rurale, posseduta in contrada Bosco di Alcamo e, in quell'occasione, aveva appreso dell'arresto del Vesco, ma non ne aveva saputo la ragione, ipotizzando che ciò fosse accaduto perché il giovane era stato colto a guidare, nonostante la menomazione all'arto.

La traduzione in carcere avvenne in maniera separata, ciascun fermato su un'auto diversa, mentre all'arrivo in carcere i fermati si erano trovati tutti insieme, presso l'ufficio matricola. Ma l'interrogato ha negato di aver parlato con gli altri accusati.

Ciò posto, nella sentenza della Corte d'Assise di Trapani del 10.2.1981, il tema delle violenze sugli arrestati è stato ampiamente affrontato, avendo ritenuto quel giudice che l'intervenuto proscioglimento con formula piena (nei confronti di soggetti rimasti ignoti e senza contraddittorio, quindi) non fosse preclusivo di un nuovo vaglio di esso.

L'esito del giudizio assolutorio degli accusati in primo grado (con l'eccezione del Mandalà che sarà condannato anche in quella sede), poi travolto in appello, si fonda sulla considerazione svolta in quella sentenza che il compendio probatorio che sorreggeva l'accusa si basasse soprattutto sulla chiamata del Vesco recepita nel memoriale scritto di suo pugno, alla presenza dei due vice pretori di Alcamo che, tuttavia, con riferimento alle posizioni del Gulotta, del Ferrantelli e del Santangelo era rimasta sfornita dei necessari riscontri.

Quindi, anche quel giudice ha creduto alla genuinità del riferito del Vesco, pur non potendo fare a meno di "*dubitare di una piena libertà di determinazione...*" del chiamante nel rendere detta confessione-chiamata di correo manoscritta (cfr. pag. 108 della sentenza richiamata). Gli elementi a tal fine valorizzati sono stati la presenza dei due vice pretori, allorché il giovane rese confessione scritta, sebbene quel giudice ammetta pure, ove ciò non fosse avvenuto, che l'utilizzabilità dell'atto discenderebbe dai riscontri acquisiti processualmente: la stesura dell'atto da parte del suo autore e l'assenza di correzioni; l'essersi in quella versione il Vesco ritagliato il ruolo più defilato (il palo); le condizioni di tranquillità, serenità e giovialità del Vesco, nell'occorso, come confermate dallo stesso genitore del giovane.

L'assoluzione del Gulotta in quella sede, come già detto, è conseguita al ritenuto difetto dei necessari riscontri. Quel giudice ha intanto esaminato le confessioni rese dai chiamati, con riferimento alle quali ha rimarcato le contraddizioni più evidenti e rilevanti (i motivi della passeggiata ad Alcamo Marina, il luogo e l'ora dell'appuntamento, il posto ove si incontrarono con il Mandalà, il mezzo sul quale raggiunsero Alcamo Marina e vi si allontanarono, il ruolo avuto da ciascuno nell'azione delittuosa, e, persino, la presenza di tutti i chiamati, poiché, secondo la versione del Ferrantelli, il Santangelo non avrebbe partecipato al delitto), per poi, sottolineare, proprio per la posizione del Gulotta, la incoerenza del ruolo da costui confessato (quello di esecutore materiale degli omicidi) con le risultanze processuali e, quindi, la non veridicità del suo racconto.

E' la descritta dinamica dell'azione a non convincere quella Corte, dal momento che l'imputato si era collocato sulla scena del crimine fermo sulla soglia divisoria delle stanze in cui si trovavano separatamente i carabinieri uccisi, sparando prima al Falcetta che si trovava seduto sul letto e vi ricadeva piegato in avanti e, quindi, all'Apuzzo (colui che fu trovato, cioè, in posizione dormiente). Tale dinamica è, secondo quel giudice, non vera, siccome

contraddetta dagli esiti di perizia, dai dati di generica, dai rilievi fotografici e dalla stessa logica.

I rilievi fotografici evidenziavano difatti che l'Apuzzo era stato attinto in pieno sonno, senza neppure accennare un gesto difensivo, nonostante gli spari già esplosi nella stanza contigua; che la dinamica era quella inversa rispetto al riferito del Gulotta, con il Falcetta, cioè, svegliato dagli spari e colpito mentre stava seduto a mezzo busto sul letto; che il Falcetta, ancora, non si era accasciato sul giaciglio, ma era finito riverso sul pavimento, tra il letto e la parete; i risultati della perizia balistica avevano dimostrato la progressione dei colpi e non la staticità dello sparatore, così come riferito dal Gulotta, laddove quel giudice non ha neppure mancato di sottolineare l'incongruenza di una scelta dell'esecutore materiale, ricaduta su un giovane senza alcuna esperienza.

Il Gulotta, quindi, per la Corte di Trapani non ha detto la verità e ciò fa risaltare ancor di più le già rilevate contraddizioni tra le versioni rese dagli accusati, incrinando la forza indiziante della confessione stragiudiziale. Essa, da riscontro più affidabile e confortante, perde consistenza e diviene inadeguata allo scopo.

Ciò quel giudice ha affermato nella dichiarata consapevolezza che le confessioni furono recepite in un atto stilato sì alla presenza di legali d'ufficio, ma subito revocate non appena gli imputati si trovarono davanti ad un magistrato, sul punto rimarcando il giudizio critico sull'operato degli investigatori la mattina del 13 febbraio nella caserma di Alcamo e sulla procedura seguita, con un intervento dei magistrati solo a metà mattinata.

Significativo appare, peraltro, a tanti anni dalla conseguita definitività della condanna, dopo il lungo e travagliato *iter* (che ha contato ben tre annullamenti con altrettanti rinvii) concernente l'accertamento dei fatti di Alcamo Marina, che già nel 1981 un giudice, nel riconoscere la indubbia centralità del tema delle violenze sui fermati, abbia anche affermato in maniera quasi "profetica" che

l'anomala situazione in cui si svolse l'attività di raccolta delle prove "...ha inciso ed ancora incide, in modo determinante, sull'accertamento della prova della responsabilità degli imputati di cui si discute..." (cfr. pag. 140 di quella sentenza). Nulla di più vero, infatti, sol che si pensi ai successivi sviluppi probatori, grazie ai quali alcune delle prove (afferenti il tema della spontaneità della chiamata in correità e delle confessioni) già presenti in via embrionale nel processo si sono rafforzate, concorrendo a delineare in maniera più netta quel clima di diffusa illegalità in cui furono compiuti i primi accertamenti conseguiti all'arresto del Vesco e consentendo oggi, a distanza di decenni, di confermare l'incompletezza dell'accertamento della verità processuale sulla triste fine dei due carabinieri trucidati.

Nessun peso quel giudice ha poi riconosciuto agli altri elementi di contorno riguardanti la posizione del Gulotta che, invero, non verranno neppure particolarmente evidenziati nella sentenza d'appello che costituisce il primo passo verso la formazione del giudicato di condanna [trattasi dell'alibi fallito; della circostanza riferita dal teste Butera, ritenuto non particolarmente affidabile dalla prima Corte di merito, secondo cui la sera del delitto i tre giovani, con i quali era sua abitudine giocare insieme a carte, si erano allontanati da casa sua prima del solito; del rapporto di frequentazione e d'amicizia fra i tre giovani; del rinvenimento, nelle pertinenze del Gulotta, di un proiettile del tipo di quelli usati per l'omicidio che, però, risulterà essergli stato ceduto dal Santangelo (cfr. pagg. 147-148 della sentenza di I grado)].

Allo stesso tempo, quel giudice non ha mancato di sottolineare come il perdurante mistero sulla causale del delitto, sulla quale si era addirittura registrata nel processo una "significativa divaricazione" tra l'accusa pubblica e quella privata (cfr. pag. 152 della sentenza), abbia avuto un evidente rilievo in favore dei tre soggetti in quella sede assolti, poiché contro costoro non era stata raggiunta una prova consistente e irrefutabile come per il Mandalà ed era,

quindi, mancato il "collante" necessario a cementare le prove indiziarie deficitarie.

2) la I sentenza della Corte d'Appello di Palermo: il ribaltamento del verdetto assolutorio

Il tema delle violenze è stato affrontato, ma diversamente risolto, dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo con la sentenza del 23.6.1982.

Sintetizzato da quel giudice il *thema decidendum* rassegnato alla sua attenzione a seguito dei gravami interposti dalle parti (la mancanza di una causale, le violenze e torture denunciate dai fermati e la asserita frode processuale sul reperto costituito dalla giacca del Mandalà, sulla quale furono rinvenute tracce ematiche compatibili con il gruppo sanguigno di uno degli uccisi), vanno in questa sede esaminate, ai fini della prova di resistenza, le argomentazioni relative al secondo tema, di specifico interesse per la posizione del Gulotta.

Quel giudice non esita, a definire "...calunniosa..." l'accusa di violenze, sevizie e torture, trattamenti afflittivi e coartazioni morali e fisiche con cui i carabinieri avrebbero estorto agli imputati la confessione e le chiamate in correità per l'eccidio di Alcamo Marina, ritenendo che, già in fase di chiusura dell'istruzione formale, fosse stata fatta giustizia di "...essa, sapientemente orchestrata, e della sua perfidia..." (cfr. pag. 128 della sentenza). I pretesi fatti di violenza, dunque, non sussistono, così svanendo, come con notevole enfasi enunciato in quel documento, "...la speranza tenacemente coltivata, di vedere assidere sul banco degli imputati i numerosi Ufficiali dell'Arma dei CC., Comandanti di Gruppo e di Compagnia, colonnelli, maggiori e capitani, che, responsabili diretti delle indagini, e presenti sul posto, si sarebbero associati fra loro e con tutti i sottoposti, graduati e semplici carabinieri, marescialli, brigadieri ed appuntati, in una vera e propria congiura -, disponendo e consentendo, ed

anzi anche materialmente partecipandovi, che i prevenuti venissero sottoposti a cotali trattamenti, degni di una polizia borbonica in uno Stato totalitario ed assolutista, - e permettendo che, all'interno della stessa caserma di Alcamo -, i fermati, - come questi in veste di parti offese hanno pure dichiarato -, venissero tempestati di pugni, di calci, di sputi, ricevendo botte da orbi in tutte le parti del corpo, per lunghissime ore, dai numerosi agenti che, insieme e congiuntamente e selvaggiamente, contro di loro si sarebbero accaniti in una furia selvaggia, e spingendo un tale illegittimo comportamento fino all'uso di mezzi e di sistemi di infame tortura, quali la c.d. "cassetta" con l'ingestione di acqua salata, a cui sarebbero stati assoggettati, trasportati per precauzione fuori dalla predetta caserma, nei locali di Sirignano, tre degli stessi fermati, e cioè il Vesco, il Mandalà, ed il minorenne Ferrantelli...".

Giova, peraltro, considerare che per la corte palermitana nessun nuovo elemento è stato acquisito rispetto alla prima valutazione del merito di tali accuse (cfr. pag. 133), sicché può fondatamente dedursi che i motivi che hanno sorretto tale verdetto (che sarà a sua volta travolto dalla scure del giudizio di legittimità) si sono incentrati sugli stessi elementi di fatto già esaminati in primo grado, sovvertendone tuttavia il giudice di secondo grado le conclusioni censurate dalla pubblica accusa appellante.

Questi, in sintesi, gli argomenti sui quali si è fondato il giudizio colpevolista e la conclusione che le denunciate violenze fossero solo il precipitato di un trito copione difensivo.

Ove i fermati fossero effettivamente stati seviziati, sarebbero stati riscontrati ben altri segni rispetto a quelli rilevati in sede di ispezione corporale, giudicati in termini di modestissima entità e riguardanti solo tre degli accusati. Ne discende, come corollario che mai, a causa di tali lievi "...fatti contusivi...", essi avrebbero potuto confessare crimini sì gravi.

E' gratuito l'assunto secondo cui la presenza della difesa tecnica fu più formale che sostanziale: la Granozzi, infatti, fu nominata di fiducia dal Vesco siccome moglie del suo medico curante.

Il Vesco è apparso *"...nel suo pieno vigore fisico, niente affatto spaurito, decisissimo ad ammettere la propria responsabilità..."*.

Il Ferrantelli, la cui "baldanza" il giudice d'appello ricava dall'utilizzo della parola "sbirri" nella confessione (cfr. pag. 142 della sentenza), non palesò alcuna arrendevolezza, mantenendo la sua versione, secondo cui, nell'occorso, egli sarebbe stato ingannato dal Vesco che gli aveva rappresentato una gita di piacere ad Alcamo Marina, risultato questo considerato dalla corte palermitana *"...veramente deludente..."* per gli investigatori, dalle mani dei quali il giovane *"sguscia ..."*, riuscendo *"...ad arroccarsi, con le sue risposte, in una posizione tale che ben a ragione lo stesso P.M. appellante commenta affermando che, in definitiva, il Ferrantelli, malgrado i pretesi pestaggi e le pretese violenze, è ben riuscito a non confessare un bel nulla..."*.

La presenza dei difensori nel corso degli interrogatori stragiudiziali ha avuto un grande rilievo al fine di escludere le denunciate violenze, poiché gli imputati sono stati costretti ad anticiparle ad un momento precedente all'interrogatorio assistito che costituiva solo una sorta di ratifica di un copione già assimilato, a seguito delle confessioni in precedenza estorte e poi recitate a memoria, astanti passivi i difensori.

Le discrepanze, *"...puntigliosamente..."* elencate, secondo il giudice d'appello, nella sentenza di primo grado, mal si conciliano con un'imposizione delle singole versioni, poiché, ove l'assunto calunnioso fosse stato vero, gli investigatori avrebbero avuto cura di ricercare una maggiore uniformità e coerenza nelle confessioni, attecchendosi dette discrepanze, anzi, quale prova regina della matrice calunniosa delle accuse.

Il contenuto dei singoli interrogatori, contenenti le confessioni dei chiamati, si sarebbe sostanziato in ammissioni asfittiche, tendenti a minimizzare i rispettivi

ruoli (così, per Santangelo, la corte si chiede "...cosa mai...abbia confessato..."; per Ferrantelli, sottolinea che si rifiutò addirittura di firmare; per il Mandalà, che costui in fondo non confessò mai alcunché).

Le escoriazioni rilevate furono, con ogni probabilità, conseguenza del tentativo di linciaggio della folla che si accalcò davanti alla caserma al passaggio degli arrestati, cosa che gli stessi prevenuti non ebbero il coraggio di confessare, stante "...l'intuibile senso di vergogna..." provato, preferendo parlare di "scivolate". Tale conclusione è confermata, a parere di quel giudice, dalla circostanza che nell'occorso rimasero feriti anche alcuni carabinieri (cfr. pag. 159), sicché unica sarebbe stata l'origine di quelle lesioni.

Quanto alla prova orale, quella Corte passa poi ad esaminare le dichiarazioni del Vesco e il suo manoscritto, considerati chiave di volta di tutto il processo e fonte principale dell'accusa nei confronti dei complici. La centralità della figura del Vesco è sopravvissuta alla sua morte e le sue rivelazioni fanno da supporto alle confessioni stragiudiziali degli imputati Santangelo, Gulotta e Ferrantelli, tra queste e le prime esistendo per la Corte palermitana uno stretto nesso logico. Cosicché, riscontrata la colpevolezza del Vesco dal ritrovamento di una vera e propria messe di oggetti trafugati nella caserma violata, tale elemento avrebbe finito con l'estendere i suoi effetti anche sulla valutazione della colpevolezza dei suoi complici (cfr. pag. 171).

Tale ultimo assunto non pare, invero, condivisibile e si reputa utile sottolinearlo a questo punto dell'esposizione delle motivazioni della prima sentenza di condanna, la cui impostazione è stata sostanzialmente mantenuta anche dalla seconda: il ritrovamento della refurtiva, infatti, costituisce un evidente collegamento tra il Vesco e la violazione della casermetta e giova, al limite, a riscontrare la confessione anche degli omicidi, ma certamente non può estendere i suoi effetti e negli stessi termini, nei confronti della chiamata in correità, essendo necessario che il riscontro ad essa sia invece individualizzante, nel senso cioè di porre in collegamento il chiamato con lo

stesso fatto denunciato. Sul punto, è la stessa corte di primo grado a porre l'accento sulla circostanza che "...nulla del compendio sottratto alla caserma e negli altri precedenti furti per i quali, taluno di essi, era stato pure chiamato in causa dal Vesco, è stato trovato presso di loro..." (cfr. pag. 152 della sentenza), ciò che, unitamente al difetto di una causale del delitto, sulla quale a lungo si continuerà a disquisire senza approdare a significativi, granitici risultati, ha reso la chiamata in sé già inattendibile, se si eccettuano le confessioni, sulle quali pure si sono polarizzate numerose censure (quelle che, poi, a distanza di decenni, hanno trovato corpo nel presente giudizio di revisione).

Tale risultato è di tutta evidenza nei confronti del Gulotta, se si consideri che, per costui, a differenza degli altri chiamati e, soprattutto, del Mandalà (cfr. il tema probatorio relativo alle tracce ematiche sulla giacca, sul quale in questa sede non ci si è soffermati), una volta elisa l'attendibilità della chiamata del Vesco e la credibilità della sua confessione, per quanto si andrà ad esporre, nulla residua a collegarlo al crimine di che trattasi, se non elementi connotati da una palese equivocità, dei quali si è già detto.

Si tratta di conseguenze che derivano dal progressivo indebolimento della chiamata e che, come già allora efficacemente puntualizzato dalla prima corte di merito, assumono valore di critica della confessione, valutata in sé e per la forza indiziante che ne dovrebbe derivare, ma anche come riscontro, parimenti inadeguato, alla chiamata di correo del Vesco (cfr. pag. 139).

Un'altra significativa premessa metodologica contenuta nella sentenza in commento, riguarda il valore processuale dei rapporti dei carabinieri: essi sono stati ritenuti utili ai fini del libero convincimento del giudice, ben potendone il contenuto essere valorizzato per quanto attiene alle ammissioni orali del Vesco nel corso dei colloqui preliminari con ufficiali dei carabinieri, sulle quali pure testimoniarono alcuni di essi. Anche sul punto, pare evidente la divaricazione tra i canoni interpretativi utilizzati *illo tempore* e le regole processuali vigenti, alla luce delle quali, per come si andrà meglio a specificare più avanti, nel corso

della esposizione delle conclusioni di questo giudice, il nuovo complesso probatorio acquisito va valutato in sede di revisione.

Si ritiene, pertanto, che il contenuto delle confessioni e delle successive ritrattazioni, vada ricavato dagli atti nei quali esse furono recepite (verbali), non potendo evidentemente promanare dalle testimonianze di coloro ai quali sarebbero state rivolte le prime ammissioni "informali" dei fermati.

Ancora, pare utile considerare che, secondo le conclusioni cui giunse quel giudice, "Sirignano" (i.e.: il trasferimento dei fermati in quella località) fu "*...tutta una invenzione del Vesco...*" (cfr. pag. 189), poiché sarebbero mancati i tempi tecnici di un simile trasporto. Infatti, afferma la Corte palermitana che la perquisizione del garage di via Cannavò ebbe inizio, sulla scorta delle dichiarazioni fornite dal Vesco, alle ore 21,50 del 12.2.76 e terminò alle ore 1:45 del successivo 13; il padre del Vesco, ammesso al colloquio con il figlio all'interno della caserma di Alcamo, vi sarebbe rimasto fino a circa le 19:00, laddove le dichiarazioni del Vesco con le quali forniva l'indicazione del garage di Partinico sarebbero iniziate, secondo le testimonianze del Col. Fazio, qualche ora dopo tale allontanamento e vengono collocate dalla Corte tra le ore 20:00 e le ore 21:00; era necessario anche convocare il vice pretore per recarsi da Alcamo a Partinico e rintracciare in sito il vice pretore territorialmente competente; si doveva anche individuare il garage di via Cannavò; infine, doveva tenersi conto della distanza tra i due centri.

Con la conseguenza, tratta dal quel giudice, che i carabinieri non avrebbero avuto il tempo necessario per "impacchettare" il Vesco, una volta allontanatosi il padre, "*...condurlo a Sirignano, torturarlo e ricondurlo a Partinico, completamente rimesso in sesto malgrado le sevizie, la cassetta con l'acqua ed il sale, le sofferenze morali e fisiche...*".

Ancora una volta, si ritiene utile rilevare un evidente, macroscopico errore contenuto in tale ricostruzione, per così dire "a ritroso" degli accadimenti: il Vesco non presenziò alla ispezione del garage di Partinico, conclusasi alle ore

1:45 del 13 febbraio 1976, dal relativo verbale risultando unicamente che egli aveva consegnato le chiavi del luogo al capitano Rizzo. Partecipò invece all'ispezione dei luoghi delle successive ore 7:30, presente il difensore Granozzi (cfr. verbali in atti). Ed in effetti, per come rilevato nella ricostruzione dei fatti offerta dall'Olino, la perquisizione di Partinico avvenne, per così dire, "in contemporanea", mentre il Vesco, cioè, rimaneva a Sirignano.

Per tornare alla motivazione del primo verdetto di condanna, la Corte di Palermo ritiene che anche l'ora del sequestro dell'auto del Mandalà conferma la falsità della riferita "trasferta" a Sirignano: il nome dei complici, secondo quel giudice, fu fatto contemporaneamente alla indicazione del covo, poiché lo stesso vice pretore Fundarò-Cafarelli, dopo l'ispezione a Partinico provvederà, nello stesso paese, alle ore 2:30 del 13 febbraio, a sequestrare la FIAT 124 del predetto.

Invero, è di tutta evidenza, anche solo sulla scorta di quanto affermato dalla corte palermitana, che il vice pretore citato ha atteso circa un'ora prima di compiere l'atto successivo, il che toglie pregio all'argomentazione svolta, tenuto conto di quanto affermato dall'Olino che ha descritto un lavoro svolto "in contemporanea", man mano che procedevano le torture del Vesco e costui veniva costretto ad ulteriori "avanzamenti" della sua cosiddetta collaborazione.

Quanto all'ora in cui il Mandalà fu fermato, poi, la corte di primo grado (cfr. pag. 123 della sentenza) aveva sgombrato il campo da ogni possibile illazione, affermando, sulla scorta delle dichiarazioni reiterate dell'imputato, ma, soprattutto, del suo difensore, che l'atto era stato compiuto proprio a quell'ora, ben prima, quindi, che si concludesse l'ispezione presso il garage. Anche tale circostanza avvalorava la ricostruzione dell'Olino, poiché conferma che gli atti scaturiti dalle ammissioni forzate del Vesco costituivano l'esito dei controlli che si rendevano via via necessari a seguito delle progressive ammissioni del Vesco che, nello stesso momento, era sempre trattenuto a Sirignano e sottoposto alle violenze denunciate. Aggiunge ancora la Corte palermitana che, anche

R

ammesso e non concesso che dette violenze siano state inflitte al Vesco prima della redazione del manoscritto, "...sarebbe, invero, tutto da dimostrare che esso sia stato redatto sotto lo "influsso" delle precedenti pretese coercizioni e sevizie..." (cfr. pag. 204), laddove sottolinea pure quel giudice la evidente dicotomia del suo comportamento davanti ai familiari e davanti al magistrato; al cospetto dei primi, infatti, egli non ha sentito il bisogno di denunciare alcuna violenza, mentre "...al cospetto della giustizia..." ha ritenuto di dover parlare di esse, fomendo i particolari su Sirignano e la descrizione di maltrattamenti "...barbari e disumani..." (cfr. pag. 206). Anche "...di fronte alla morte...", allorché "...si apre davanti a lui il baratro dell'eternità, la sua risoluzione non muta, ed egli tace...".

In realtà egli non tace sulla chiamata effettuata, perché continuerà a scagionare i chiamati anche nel diario rinvenuto in carcere (cfr. sul punto pag. 31 della sentenza istruttoria 23.1.1978): ciò su cui invece pervicacemente tace sono i nomi dei veri complici, che pure aveva annunciato di voler fare (cfr., su tali specifici punti, le pagg. 18 e 19 della prima sentenza di annullamento).

La Corte d'assise d'appello, poi, svaluta la ricognizione - operata da alcuni fermati - degli ambienti della caserma di Sirignano, affermando che i tre non furono mai portati in quel luogo (cfr. pag. 213) e paragonando quello che ritiene nulla più che uno stratagemma difensivo, ad un vero e proprio "...cavallo di Troia che cela e nasconde l'inganno e la malizia su cui, ed ancora una volta, cavalca la calunnia dei prevenuti..." (cfr. pag. 216). Ritiene, in particolare, che di tale luogo gli stessi avessero potuto in precedenza prendere visione, siccome rientrando nella rosa dei possibili obiettivi da colpire in un attacco da sferrare allo Stato. Il luogo, peraltro, era conosciuto al Ferrantelli che vi aveva accompagnato lo zio falegname per eseguire dei lavori e, in ogni caso, secondo quel giudice, era uno di quei presidi che non presentano "...misteri per nessuno, né sono circondati da particolari cautele, tali da impedire a chi voglia guardare e spiare,

di rendersi conto, e della disposizione degli ambienti e della forza che vi è presidiata..." (cfr. pag. 220).

La Corte palermitana, quindi, conclude nel senso che la conoscenza pregressa del presidio di Sirignano (che avrebbe alimentato le descrizioni offerte dai fermati, coincidenti sostanzialmente con lo stato dei luoghi) da parte del Ferrantelli sarebbe passata anche al Vesco e al Mandalà, nel corso di una sorta di attività preparatoria e ricognitiva di possibili obiettivi da colpire, che quel giudice ha ritenuto abbia fatto da sfondo all'azione delittuosa, concretizzatasi nella violazione della casermetta di Alcamo Marina.

Va aggiunto in questa sede come tale pregressa conoscenza, così come ipotizzata dalla corte di secondo grado, sembri ascrivibile ad un prezioso bagaglio di conoscenze, al quale hanno attinto all'unisono e senza possibilità di previa concertazione, tutti e tre gli imputati, a meno di ritenere che costoro avessero già elaborato e stabilito, in maniera a dir poco machiavellica, la tesi delle torture inflitte a Sirignano, consapevoli di poterla sfruttare al momento opportuno e prima ancora che qualcuno li accusasse del delitto.

Tesi, questa, alla quale la Corte palermitana mostra di credere, dal momento che giunge ad affermare che *"...le convergenze, a cui si appella la difesa, - e che avrebbero dovuto aversi totali e piene, fin dai primissimi interrogatori, sono, quindi, il frutto di una perfida manovra, il cui primo regista e perfido suggeritore è per l'appunto il Ferrantelli, proprio per quelle conoscenze molto più dirette che egli ha di Sirignano, e che possono dare al Vesco il mezzo plausibile per ritrattare le sue accuse..." (cfr. pag. 223 della sentenza).*

Quanto allo stato di isolamento in cui furono tenuti i detenuti, la Corte lo liquida appellandosi al buon senso: *"...né ci si appelli, qui, come è facile intuire, allo stato di isolamento dei prevenuti, che una tale regia e cotali suggerimenti non avrebbe consentito, poiché sarebbe ipocrisia vantare una efficienza che le nostre carceri, per il degrado che le affligge già da tempo, hanno sempre più perduta..." (cfr. pagg. 223-224).*

Richiama, inoltre, quella Corte gli esiti negativi dei riconoscimenti dei militari effettuati dai fermati e della prova testimoniale sulla asserita tinteggiatura del soffitto e delle pareti di alcuni ambienti della caserma di Sirignano (cfr. pagg. 228-239).

Quanto al memoriale del Vesco, quel giudice dà atto che il manoscritto è stato "...materialmente allegato agli atti, mancando ogni formale certificazione al riguardo...". Ma quel giudice ritiene insussistenti i dubbi che tale evidente e pur riconosciuta anomalia ha alimentato, relegandoli al rango di mere "insinuazioni", poiché il rapporto dei carabinieri, anche su tale circostanza, farebbe fede fino a querela di falso (cfr. pag. 240).

Al di là delle affermazioni "fideistiche" alle quali quel giudice concede generosamente spazio nel corpo della motivazione, giova in questa sede passare in rassegna gli argomenti di prova che hanno sorretto detta conclusione. Sul punto, la Corte di Palermo afferma che fu lo stesso Vesco a dichiarare che i due vice pretori giunsero in caserma dopo il suo interrogatorio stragiudiziale; che gli stessi giudici onorari avrebbero certamente riferito in merito, non potendosi ritenere che costoro fossero disposti a correre l'alea della menzogna su fatti facilmente controllabili; che il giudice istruttore aveva risolto, tuttavia, negativamente la questione della loro escussione testimoniale, stante il divieto dell'art. 450 del codice di rito allora in vigore che faceva divieto ai giudici che hanno preso parte al procedimento di deporvi come testimoni; la stessa difesa non ha insistito per l'audizione di costoro, certamente conscia del pericolo che avrebbe corso, in caso di conferma della ricostruzione dei fatti siccome riversata nel rapporto di polizia; in ogni caso, le risultanze processuali sarebbero state tali da offrire più che sufficienti e probanti elementi per sostenere che il manoscritto fu effettivamente vergato dal Vesco alla presenza dei due giudici onorari e a costoro consegnato; l'originale del manoscritto fu inserito tra la nomina d'ufficio dell'avvocato Granozzi al Mandalà, da parte del Procuratore della Repubblica di Trapani, seguito dal Mod. 8 di ingresso del

Vesco alla casa circondariale e dal verbale di ispezione dei luoghi nelle campagne delle ore 7:30 del 13 febbraio 1976, al quale intervenne anche il Vesco. Una copia fotostatica, invece, si trova, continua il giudice palermitano, allegata fra l'interrogatorio stragiudiziale del Vesco e il processo verbale del fermo del Mandalà. Da ciò quella Corte desume che l'A.G. trattenne per sé l'originale, mentre i carabinieri non ne ebbero la disponibilità, perché a loro non consegnato, allegandone al rapporto solo una fotocopia (cfr. pagg. 244).

La corte territoriale, peraltro, non manca di evidenziare la centralità di tale elemento probatorio, dal quale, in definitiva, promanano le accuse di complicità che hanno coinvolto, tra gli altri, anche il Gulotta. Conscio di questa importanza, quel giudice ritiene di dover riportare in sentenza la trascrizione dello scritto, rilevando l'opportunità di ciò in considerazione della forma "...*abbastanza sintetica...*" in cui dette dichiarazioni sono state formulate.

In questa sede, si ritiene di poter procedere ancor più sinteticamente, dandosi atto che, secondo quanto riportato nella sentenza in commento, il Vesco aveva nuovamente ribaltato le sue dichiarazioni, contrariamente a quanto sostenuto nel corso dell'interrogatorio stragiudiziale assistito (evidentemente quello svoltosi alla presenza della Granozzi alle ore 3:00 del 13 febbraio, allorché il Vesco era già da circa 24 ore nella disponibilità degli investigatori e aveva già fornito le indicazioni che hanno condotto costoro al garage di Partinico e ai fermi dei chiamati), allorché si era assunto la responsabilità del crimine, scagionando gli altri soggetti (che, per l'appunto, aveva già accusato in un momento precedente, sì da determinarne il fermo), smentendo addirittura di avere mai fornito agli inquirenti le indicazioni che li avevano condotti al garage di Partinico, rifiutando di dare lumi sul possesso dell'arma del delitto e astenendosi dal rispondere sulle modalità dell'effrazione che, per come gli veniva contestato, erano incompatibili con il coinvolgimento di un solo soggetto.

Nel memoriale, il Vesco, invece, ritorna ad accusare i quattro, assegnando a ciascuno un ruolo (il Mandalà avrebbe operato con la fiamma

ossidrica, il Gulotta e il Santangelo sarebbero stati gli esecutori materiali, e tutti, insieme al Ferrantelli, avrebbero rovistato nei locali della casermetta) e ritagliandosi quello più defilato di "palo", posto nelle immediate vicinanze del presidio per controllare, armato di una doppietta consegnatagli dal Mandalà. La pistola cal. 7,65 usata dal Gulotta sarebbe stata a costui consegnata proprio dal Vesco ed era quella rinvenuta in suo possesso all'atto dell'arresto. Il dichiarante si offriva, peraltro, di accompagnare gli investigatori presso il luogo ove erano occultate le altre armi e affermava che il denaro rinvenuto nelle tasche di alcune divise era rimasto in suo possesso, consentendovi gli altri complici. Dagli esecutori materiali dell'omicidio aveva poi appreso che uno dei carabinieri uccisi era stato abbattuto mentre tentava di impugnare una pistola, mentre l'altro che si era alzato era stato abbattuto mentre tentava di intervenire in soccorso del primo, cadendo nei pressi del suo letto. L'azione sarebbe stata posta in essere da questo gruppo, così composto, senza denominazione, e orientato politicamente e "...nelle linee generali..." a sinistra. Essa era stata ispirata dalla volontà di impossessarsi del materiale trafugato e la morte dei due militari era stata una disgrazia non desiderata, né programmata (cfr. pagg. 245-248).

Dette accuse, definite in sentenza gravissime, avrebbero, a parere di quel giudice, chiuso "...in una morsa..." gli imputati che, certamente in possesso delle loro facoltà mentali, le hanno riscontrate con le loro confessioni (eccezion fatta per il Mandalà). Altrettanto sano di mente è il chiamante, come le carte processuali hanno confermato e come è stato pure ritenuto dal perito nominato d'ufficio dal giudice istruttore. Sul Vesco, quella Corte spenderà parole significative ai fini che ci occupano, ritenendolo un "...abilissimo simulatore, così come era stato un abile calunniatore parlando di Sirignano..." (cfr. pag. 250), e non degnando di alcuna considerazione l'allusione, che pure aveva fatto ingresso nel processo, alla possibile simulazione del suo suicidio in carcere che definisce come un novello "caso Pisciotta", inserito in una ridicolizzata cornice

complotistica, secondo cui altri sarebbero stati i complici del Vesco nell'azione criminosa e il silenzio di costui sarebbe stato il movente della sua eliminazione.

Procede, poi, quel giudice alla disamina delle ragioni per le quali non crede alla tesi secondo cui il Vesco sarebbe stato "suicidato", ma in questa sede tale *excursus* rimane privo di interesse, dal momento che il *thema probandum* introdotto con l'ammissione del giudizio di revisione è rimasto ancorato al tema delle violenze e che nulla di sostanzialmente nuovo è emerso in questa sede a confutare le conclusioni del giudizio di merito, rimanendo, anche alla luce delle nuove acquisizioni, del tutto sfumata la causale (tra le varie ipotizzate e sulle quali ancora si discute in altre sedi processuali) dell'efferato delitto di Alcamo Marina.

Causale che, invece, la Corte di Palermo ritiene provata graniticamente e che, a suo parere, darebbe conto dell'errore in cui sono incorsi i primi giudici che si sarebbero persi "...dietro una ricerca puntigliosa, sommamente formalistica di tutte le contraddizioni, una per una elencate, rilevabili nelle dichiarazioni stragiudiziali di Santangelo, Ferrantelli e Gulotta ... omissis ... e solo sulla base di tali contrasti ha ritenuto di procedere ad una altrettanto più che formalistica scissione delle accuse scritte dal Vesco, ritenendo vere solo quelle rivolte al Mandalà, e questo solo perché trovavano riscontro puntuale nei risultati delle perizie ematologiche, e, sempre in virtù del principio della scindibilità, insufficientemente credibili, invece, quelle altre chiamate in correità formulate nello stesso manoscritto del Vesco contro i predetti Santangelo, Ferrantelli e Gulotta..." (cfr. pagg. 257-258), al contrario ritenendo che la Corte di primo grado non abbia spiegato, come pure era necessario, perché mai il Vesco avrebbe detto la verità allorché ha accusato il Mandalà e avrebbe, invece, mentito nel chiamare in causa tre suoi intimi amici, uno dei quali, il Ferrantelli, era anche suo cugino.



Il che, a ben vedere, finisce con il disconoscere in radice il principio (che ormai costituisce diritto vivente, ma che, già all'epoca, andava affermandosi) della legittimità di una valutazione c.d. frazionata della chiamata in correità.

Passando alla esposizione dei riscontri alla chiamata del Vesco, la Corte di Palermo ritiene necessario, nonostante la ritenuta credibilità ed attendibilità delle confessioni stragiudiziali dei chiamati, esporre gli altri riscontri, tutti, a ben vedere, non direttamente riferibili al Gulotta. Il riferimento è, in primo luogo, alla causale, come sopra riconosciuta; all'affitto del garage in Partinico, nel paese cioè del Mandalà; al rinvenimento - ivi e nella grotta in aperta campagna - della refurtiva, che, per quanto già osservato, riconduce la violazione della caserma al Vesco, ma non prova altrettanto nei confronti dei chiamati; alla identità delle modalità delle effrazioni compiute in precedenza; alle singole confessioni che contengono anche l'indicazione degli altri complici (tranne il Ferrantelli che non chiama in causa il Santangelo).

Ma, addirittura, il riscontro più importante quella Corte ritiene di ricavare proprio dalla confessione resa dall'odierno condannato: le dichiarazioni rese da Gulotta in sede di interrogatorio stragiudiziale collimano con il riferito del Vesco che gli ritaglia il ruolo di esecutore materiale (il Gulotta, infatti, è l'unico a non sminuire il suo ruolo ma, anzi, ad accollarsi quello più "infame") e, soprattutto, con i risultati di generica.

Si apre a questo punto una lunga disamina di tali elementi, all'esito della quale quel giudice ha radicalmente sovvertito le conclusioni dei periti balistici, considerate le quali la dinamica descritta dal Gulotta era risultata per la Corte di Trapani del tutto incoerente.

Questo, a ben vedere, è uno degli snodi cruciali della storia processuale che si tenta di ricostruire in questa sede e ha costituito oggetto di una assai dura replica in sede di legittimità.

Orbene, il giudice d'appello espone le sue argomentazioni sullo specifico punto in ben 22 pagine (da 268 a 290), nelle quali ricostruisce i fatti secondo il

racconto fornito dal Gulotta (che, si ricorda, avrebbe affermato di essersi trovato sulla soglia divisoria tra le due stanze e di avere sparato prima al Falcetta e - quindi - all'Apuzzo, trovato in posizione dormiente).

Detto racconto, premette il giudice di Palermo, è stato intanto reso alla presenza di un difensore - la Granozzi - che il Gulotta, per sua stessa ammissione, sapeva esercitare la professione legale (*sic!*); l'atto si svolse al piano terra della caserma di Alcamo con la finestra aperta per tutto il suo svolgimento, sempre secondo quanto dichiarato dal prevenuto (e, viene da aggiungere, con la folla "inferocita" fuori stante, alla quale quello stesso giudice ricondurrebbe le lesioni riscontrategli); il Gulotta, dopo la ritrattazione, riferì inizialmente di avere ricevuto solo schiaffi da parte di carabinieri sconosciuti che gli tirarono anche con forza i capelli, parlando invece, davanti al G.I., di altre violenze, quali pugni e calci che, a seguito di contestazione, disse di non avere denunciato prima perché se ne vergognava; costui avrebbe poi finito con il "ripiegare" su altre posizioni, secondo cui i particolari del delitto li avrebbe in parte appresi dalla stampa, in parte gli sarebbero stati suggeriti dagli stessi inquirenti, in parte li avrebbe inventati per scongiurare nuove violenze; il riferito del Gulotta sarebbe coerente con i dati di generica.

Quest'ultimo punto merita, tuttavia, separata trattazione per quanto sopra anticipato. Ritiene, intanto, quel giudice inverosimile la tesi secondo cui la ricostruzione del Gulotta sarebbe frutto di imbeccate dei carabinieri già coinvolti nelle indagini (e, tuttavia, si ricorda che, a quel punto, l'omicidio risaliva a più di due settimane prima e che lo stesso Olinò ha dichiarato che forze speciali, delle quali faceva parte lui stesso, erano state mandate ad Alcamo nell'immediatezza, allorché si era profilata la matrice terroristica).

Ritiene, ancora, quella Corte di dissentire dalle conclusioni dei periti Del Carpio e Verde incaricati della ricostruzione dei fatti e della verifica della versione offerta dal Gulotta e, sul punto, si dilunga in una digressione (contornata da riflessioni a sfondo scientifico, prive però del sostegno di un

rinnovato accertamento peritale) che la Cassazione, come vedremo, stigmatizzerà duramente con la sentenza di annullamento del 22.14.84.

In sintesi, il giudice del merito ha ritenuto che la versione del Gulotta risponde alla realtà delle cose, dissentendo dai periti che l'hanno tacciata di inverosimiglianza sulla scorta del fatto che alcuni dei colpi che hanno attinto sia il Falcetta che l'Apuzzo sarebbero stati esplosi a distanza successivamente ravvicinata e, quindi, non da un soggetto fermo sulla soglia divisoria dei due ambienti. Ha pure ritenuto quel giudice del tutto verosimile un'inversione della dinamica degli spari rispetto a quella offerta dai periti e ritenuta dalla prima Corte, concludendo nel senso che il primo ad essere ucciso fosse stato proprio il Falcetta (quello cioè trovato riverso e che, quindi, aveva abbozzato un tentativo, se non di difesa, quantomeno di reazione), quanto all'Apuzzo, ben avendo potuto costui continuare a dormire, senza rendersi conto degli spari esplosi nella camera contigua (anzi, secondo quanto confessato dal Gulotta e creduto dalla corte di secondo grado, dalla soglia che divideva quel vano da quello in cui stava dormendo). Nel far ciò quel giudice indica tutte le imprecisioni a suo parere esistenti nell'elaborato peritale, procedendo ad una sua sistematica svalutazione.

Passa, poi, ad illustrare gli elementi che sostenevano l'accusa anche per i restanti reati, concernenti le precedenti effrazioni e la dotazione dei mezzi per porli in essere, infine ricapitolando gli elementi a carico degli imputati e passando all'esame del tema, anch'esso ampiamente sviscerato nei vari gradi di giudizio, delle macchie di sangue rinvenute sulla giacca del Mandalà.

3) la I sentenza di annullamento

Con la sentenza n. 1805 del 22.12.1984, più volte richiamata, la I sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato il verdetto di condanna nei confronti di tutti gli imputati, procedendo ad una doverosa scrematura delle

doglianze rassegnate e alla loro ammissibilità in sede di giudizio di legittimità ed estrapolando, tuttavia, da esse, alcuni punti sui quali ha incentrato le censure alla sentenza annullata. Il primo di tali punti ha, evidentemente, riguardato le asserite violenze. La Corte di legittimità afferma che la sentenza di merito non è censurabile laddove ha ritenuto che le lesioni oggettivamente riscontrate sui fermati al momento del loro ingresso in carcere non fossero di entità e natura tali da giustificare il pesante effetto che si vuole dalle difese abbiano sortito; e neppure lo è quando afferma che nessuna prova, oltre la dubitabile parola dei prevenuti, dimostra che ci furono autentiche torture fisiche del genere di quelle denunciate (percosse dolorose ma senza segni, ingestioni forzate di acqua salata, soffocanti sommersioni del capo nell'acqua).

Là dove, invece, ha errato il giudice d'appello, incorrendo nel vizio di travisamento del fatto, è nell'aver tratto da tali premesse la conclusione che *"...nessuna pressione nessuna intimidazione furono poste in essere al fine di indurre gli indiziati, ritenuti dalla polizia giudiziaria colpevoli, in virtù d'una superficiale valutazione della chiamata in correità..."* (cfr. pag. 13 della sentenza), per avere ignorato *"...le "anomalie" del processo nella sua prima impostazione..."*, anomalie che così sintetizza: 1) tutte le confessioni sono state stragiudiziali e quelle assistite riecheggiano rivelazioni e ammissioni in precedenza già fatte; 2) i magistrati di Trapani sono rimasti estranei alla prima fase delle indagini, limitandosi alla firma di atti di mera *routine*, ritardando *"...oltre il pensabile e il giustificabile il momento cruciale dell'interrogatorio..."*; 3) è stata lasciata per quasi 36 ore *"...mano libera ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, sicuramente condizionati dall'esser compagni d'armi dei due giovani trucidati..."*; 4) le lesioni, ancorché lievi, la presenza in forze di nugoli di Carabinieri nel corso degli interrogatori, la comune appartenenza istituzionale degli investigatori e degli uccisi, l'assenza di magistrati competenti per materia, territorio e funzione, sono tutte circostanze che *"...testimoniano, quanto meno, d'un clima fortemente suggestivo e ammonitorio"*; 5) la confessione è



"...stranamente adesiva, più che aderente, alle accuse di Vesco e ancor più stranamente precipitosa, facile, corriva. Essa coinvolge in una sorta di improbabile concupiscenza autoaccusatoria i tre giovani chiamati in correità mentre non tocca l'uomo fatto, il Mandalà, che subito nega e di poi tenacemente tace"; 6) la confessione è ritrattata immediatamente e coralmemente, non appena i fermati sono posti a disposizione dell'A.G.

Dopo tale elencazione, il giudice di legittimità afferma, in maniera lapidaria, che *"...quale che sia la portata di siffatti dati e le conseguenze da trarne, di certo essi non potevano essere passati sotto silenzio come ha fatto l'impugnata sentenza, in una chiave di lettura degli atti e della vicenda processuale che sembra più preoccupata di evitare malevole illazioni sull'operato degli inquirenti che di interpretare la condotta processuale degli indiziati e la spontaneità delle dichiarazioni rese..."*.

Il compito che quel consesso assegnerà al giudice del rinvio è proprio quello di operare la verifica giudiziale in quel *"...quadro ineludibile di fatti certi e significativi..."*, seppure lasciandolo libero di pervenire anche, una volta superate le obiezioni difensive, al medesimo risultato della Corte che ha reso la sentenza annullata.

Quanto ai rimanenti punti, sulla causale, in particolare, quel giudice stigmatizza il rapporto inversamente proporzionale tra la corposità della parte motiva dedicata a questo tema e il risultato ottenuto in termini di soddisfacente e logica motivazione: il convincimento è stato raggiunto, secondo il giudice di legittimità, sulla scorta di *"...elucubrazioni sociologiche e interpretazioni psicologiche, colte e ammirevoli indubbiamente, ma non sorrette da indizi validi..."*, sovvertendo il percorso motivazionale, cosicché, ponendo *"...a mò di postulato la sicura reità degli imputati, aliunde dedotta (leggi: delazione Vesco) si è cercato di delineare una possibile causale..."* (cfr. pag. 15), con il risultato che *"...le 76 tormentate pagine della motivazione della sentenza impugnata..."*, dedicate a tale disamina sono per la Corte di Cassazione *"...inutili e*



inutilizzabili...”, dovendo la decisione del giudice del rinvio “...poggiare su diverse considerazioni: o rinunciando all'apporto indiziario della causale, come aveva fatto il primo giudice, o diversamente valutando aspetti sin qui inediti dei fatti...” (cfr. pagg. 16-17).

A questo punto, richiamato per cenni il tema della personalità del Vesco, con riferimento al quale la Corte di legittimità non esita ad affermare che *“...Ancora una volta, nell'intima certezza della verità intuita, il giudice ha dimenticato di valutare aspetti del fatto e del processo costituenti inquietanti singolarità e anomalie...”*, procedendo all'elenco di esse (l'essersi fatto trovare il Vesco alla guida di un'auto rubata con la pistola usata per l'omicidio; la richiesta di redigere, a fini confessori, un memoriale che, lungi dal rievocare un lessico “rivoluzionario”, ricalca più che altro una terminologia di stampo burocratico; il lungo silenzio serbato dopo la confessione, interrotto solo da una promessa di parlare, impedita dalla sua morte per impiccagione), giova porre l'attenzione sul quarto punto, quello concernente la dinamica del delitto.

La corte mette a raffronto le ricostruzioni offerte dai giudici di primo e secondo grado, evidenziando che la seconda sentenza ha sconvolto la prima ricostruzione per dimostrare l'errore dei periti e la verosimiglianza della versione del Gulotta e soffermandosi su uno specifico dato: il giudice del merito ha smentito il perito non sulla base di altri, contrastanti esiti peritali o sulla scorta di considerazioni formulate da un consulente di parte, ma in base al proprio convincimento, il che ha reso *“...il giudizio tecnico espresso in sentenza due volte sfuggente ad ogni controllo e ad ogni sindacato...”*, in sede di merito, perché il contrasto tra giudice e perito sostituisce al contraddittorio *“...una sorta di dialettica interna, super partes, che elude il raffronto fra le opposte tesi...”*, ma anche in sede di legittimità, perché il parere tecnico costituisce una valutazione di merito, come tale sottratta al sindacato della Corte regolatrice (cfr. pagg. 20 e 21).



In definitiva, quel giudice ritiene la sentenza di merito viziata da "...una sorta di eccesso di tecnicismo che, alla ricerca della tesi audace (e ovviamente del conforto d'una radicata convinzione) stravolge un dato di fatto umile ma schiacciante: la priorità temporale della morte di Apuzzo (tragicamente documentata dai rilievi fotografici che lo colgono fissato dalla morte nell'abbandono del sonno) e la posteriorità di quella del Falcetta, svegliato dagli spari e scomposto dalla sorpresa e da un tentativo di fuga o di reazione...".

Tralasciato il quinto argomento sul quale si sono incentrate le censure del giudice di legittimità (che riguarda la posizione del Mandalà), va a questo punto completata la disamina dell'iter processuale che ha portato al consolidamento del verdetto di colpevolezza, da questo momento in poi scindendosi le sorti del giudizio nei confronti degli imputati Ferrantelli e Santangelo, all'epoca dei fatti minorenni e, per tale motivo, rinyati davanti al giudice specializzato.

4) La II sentenza di condanna

Con sentenza del 26.11.1985, altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte di Trapani, ha condannato il Gulotta all'ergastolo, ritenendolo colpevole dei delitti ascrittigli e ha confermato la condanna del Mandalà.

Il secondo giudice d'appello procede alla rinnovata valutazione, partendo dai cinque punti fissati dal giudice remittente e, in primo luogo, proprio dal tema delle violenze. Anche in questa sede le torture vengono negate in radice, affermandosi che le rilevate lesioni, lievissime, erano di natura ed entità tali da non giustificare un così pesante effetto sulla volontà dei fermati. Quella Corte rileva inoltre come le dichiarazioni del Vesco fossero state riscontrate dal ritrovamento della refurtiva e come fosse nota la inidoneità degli istituti di pena "... a garantire il fine dello isolamento...". Sul punto, rileva quel giudice che il Mandalà, all'atto dell'ingresso in carcere, tenne addirittura un atteggiamento

minaccioso nei confronti dei giovani correi che, nel confessare, avevano fatto anche il suo nome (come desume dalle parole dello stesso Mandalà nel corso dell'interrogatorio al G.I. del 30.5.1977).

Quanto ai verbali d'interrogatorio, il giudice afferma che la stessa Cassazione non aveva rilevato, né dichiarato alcuna nullità, cosicché ha ritenuto inutile indugiare su tale punto. Réputa, inoltre, quel giudice che la cronologia degli eventi dia conto della presenza dei vice pretori in momenti salienti delle indagini e che, durante gli interrogatori assistiti erano giunti in caserma anche il Procuratore della Repubblica di Trapani con un sostituto, dal che quel giudice desume che il primo fosse stato avvisato degli sviluppi delle indagini in concomitanza dell'ora delle decisive rivelazioni del Vesco la sera precedente (cfr. pa. 66) e che egli ben poteva, in base ai suoi poteri discrezionali, anche decidere di non assumere direttamente la direzione di esse, limitandosi al controllo dell'operato della P.G. Sottolinea, poi, quella Corte che solo il Vesco rimase per circa 36 ore a disposizione dei carabinieri, laddove gli altri quattro vi sarebbero rimasti meno di 12 ore (dalle 4/5 del mattino del 13 febbraio alle 15 circa dello stesso giorno), assunto, quest'ultimo sul quale, come abbiamo già visto, va ad incagliarsi la prova nuova acquisita in questa fase (cfr. dichiarazioni Olino, riscontrate dalle testimonianze Lauria e Pizzitola), smentendolo definitivamente, dal momento che il cognato del Gulotta si recò molto prima delle ore 4,00/5,00 del mattino a chiamare il difensore e che, tenuto conto del tempo necessario per gli spostamenti, il Gulotta era, al momento in cui il legale fu contattato, già stato prelevato dai carabinieri).

Quanto al tema del "trasporto" a Sirignano, anche in sede di giudizio di rinvio esso viene escluso, sottolineando la Corte palermitana che pure il giudice remittente lo aveva escluso e che la circostanza era stata allegata solo dal Vesco, dal Ferrantelli e dal Mandalà, restando peraltro essa di incerta collocazione temporale (cfr. pag. 71). Il giudice del rinvio esclude che gli elementi acquisiti consentano di sorreggere la tesi del clima "fortemente

suggestivo e ammonitorio" che, invece, era stato sottolineato dal giudice remittente.

Va, in realtà, detto che la Corte di Cassazione aveva ritenuto tale clima diretta estrinsecazione di fatti oggettivi (le lesioni riscontrate, il contingente di militari impiegati nelle indagini, l'identità della divisa degli investigatori e delle vittime, l'assenza di magistrati) e non il precipitato di una semplice suggestione.

Afferma, inoltre, la corte palermitana che il Gulotta fu interrogato in una stanza con la finestra aperta, alla presenza di poche persone e che "...addirittura i carabinieri erano tutti in borghese! ...", considerazione, quest'ultima, che non chiarisce se il giudice d'appello abbia voluto sminuire la rilevanza del dato dell'identità di divisa considerato dalla Cassazione o, più semplicemente, sostenere che gli interrogatori si svolsero in un clima "disteso" e tranquillo.

La Corte di Palermo ha, quindi, proceduto al vaglio delle confessioni alle quali ha riconosciuto il crisma dell'attendibilità, svalORIZZANDO la portata delle successive ritrattazioni e riconducendo le contraddizioni esistenti tra le prime all'atteggiamento tipico del reo confesso che tende ad "infiorare" la confessione anche di sbavature e altre menzogne, sia per congenita insincerità, sia per imbarazzo o nel tentativo di defilarsi ["...tanto è che anche nel caso di specie i "pali" proliferano, diventando ben quattro..."], cfr. pagg. 82-83].

Pare, quindi, utile, a questo punto della disamina, richiamare, una per una e per sommi capi, le confessioni rese dai soggetti chiamati in causa dal Vesco.

La confessione del Gulotta fu recepita nel verbale delle ore 11,40 del 13.2.1976, più volte citato. In quella sede, il Gulotta, allora diciannovenne, ha ammesso di aver preso parte al delitto. I suoi amici Ferrantelli e Santangelo gli avevano proposto il giorno precedente una passeggiata nella tarda serata del giorno successivo verso Alcamo Marina. Aveva accettato la proposta, cosicché l'indomani si era incontrato con i predetti e con il Vesco verso le ore 22:00 per recarsi in quella località. Lo spostamento era avvenuto a bordo di una Fiat 127

azzurra in possesso del Ferrantelli, ma che il dichiarante non sapeva a chi appartenesse. Davanti alla casermetta avevano trovato un uomo di Partinico che non aveva mai visto prima, che aveva una 124 oppure una 128 chiara. Ad un certo punto, erano saliti tutti a bordo dell'auto dell'uomo di Partinico dove, nel portabagagli, aveva notato due bombole contenenti certamente ossigeno. L'uomo di Partinico disse che sarebbero dovuti entrare nella casermetta per prendere le uniformi e che, in caso di reazione, avrebbero dovuto sparare. Quegli, poi, distribuì i compiti a ciascuno: assegnò a se stesso quello di aprire la serratura, al Vesco, quello di forare le gomme dell'auto ferma nel cortiletto antistante, al Ferrantelli di tenere aperto il portone per non farlo richiudere e al Gulotta e al Santangelo quello di penetrare all'interno con una pistola. Nonostante la sua opposizione, il Gulotta aveva finito con l'accettare, ricevendo dall'uomo di Partinico la pistola con la quale in precedenza l'aveva minacciato. Quegli, inoltre, aveva prelevato dalla sua auto un fucile. Nell'occorso, il Vesco faceva anche da palo e pure il Santangelo aveva ricevuto un'arma da quell'uomo.

Il Gulotta ha affermato, poi, di avere agito con l'aiuto del Santangelo che gli faceva luce con una torcia elettrica. Dopo essere entrati, i due si erano diretti verso una stanza con l'uscio chiuso che il dichiarante aprì. All'interno trovarono un carabiniere che dormiva. Procedettero, quindi, verso un'altra porta che si apriva nello stesso locale e, mentre aveva ancora la mano sulla maniglia, il carabiniere che dormiva nella prima stanza si era rizzato a sedere sul letto, cosicché aveva esplosi due colpi dalla stessa distanza, dirigendo subito dopo l'arma verso il carabiniere che dormiva nella seconda stanza. Il primo carabiniere si era quindi accasciato in avanti, non ricordando però, il dichiarante, quale reazione avesse avuto il secondo militare; non aveva mai commesso reati prima di quel momento insieme a quelle persone. Non conosceva il Mandalà, avendolo visto per la prima volta proprio nell'occorso e,



tra tutti, era un po' più legato al Vesco, senza avere però particolare confidenza con nessuno dei complici.

Quanto al Santangelo, costui, alle ore 10,35 dello stesso giorno, alla presenza dell'avv. Francesco Paolo Ruisi nominato d'ufficio, ha dichiarato che il suo amico Vesco gli aveva proposto di aprire la caserma CC. di Alcamo Marina, dove il Vesco gli disse che non c'erano militari, per prendere armi ed altro. Accettò solo allorché il Vesco gli ebbe rappresentato che avrebbero partecipato all'azione anche Gulotta e Ferrantelli. Il Vesco gli disse pure che avrebbe partecipato un'altra persona e gli promise del denaro, precisando però che sia lui che gli altri due giovani avevano accettato a causa dell'insistenza del Vesco e non per denaro. Due giorni prima del fatto seppe dal Vesco quando avrebbero agito.

Si erano, quindi, recati sul luogo a bordo di una 127 bianca condotta dal Vesco e, nelle vicinanze della caserma, incontrarono il Mandalà che aveva conosciuto qualche tempo addietro. Ad un certo punto, aveva manifestato l'intenzione di andarsene e così avevano fatto anche Gulotta e Ferrantelli, ma il Vesco li convinse a restare, assegnando loro il compito di fare da "palo", mentre il Vesco e il Mandalà guadagnavano l'ingresso della caserma. Dopo alcuni istanti, sentì dei colpi di arma da fuoco e, quindi, cominciò un "passamano" per l'asporto del materiale.

Aveva partecipato a quell'azione senza una motivazione particolare e solo perché il Vesco lo aveva spinto a seguirlo, mentre le motivazioni di quest'ultimo avevano a che vedere con il furto delle armi e delle altre cose. Nei primi del mese di gennaio, prima di proporgli l'effrazione della caserma di Alcamo Marina, il Vesco gli aveva chiesto aiuto per il trasporto di una bombola di ossigeno presso la sua casa di contrada "Bosco di Alcamo", altresì chiedendogli se conosceva qualcuno che potesse procurargli una pistola.

Il Ferrantelli, sentito alle ore 13,05 dello stesso giorno, alla presenza del difensore d'ufficio, affermava di avere partecipato all'azione criminosa su

proposta del cugino Vesco, fattagli due giorni prima; di avere trovato sul luogo dell'appuntamento il predetto, il Gulotta e un uomo che gli fu detto essere di Partinico e che era alla guida di una 127 verde chiaro; di essersi avviato insieme agli altri verso Alcamo Marina e di non avere notato a bordo della 127 bombole o armi. Giunti nei pressi della caserma, Vesco si era allontanato con gli altri e lui era rimasto ad aspettare per avvertirli nell'eventualità che fossero sopraggiunti degli "sbirri". I tre erano tornati dopo circa 20 minuti e tutti si erano quindi allontanati. Il Ferrantelli era sceso ad Alcamo, all'incrocio con Piazza Ungheria. Durante il percorso, il cugino gli aveva detto che avevano ucciso due "sbirri". L'interrogato si era rifiutato di firmare il verbale perché non lo riteneva necessario.

Orbene, questo per sommi capi il contenuto delle dichiarazioni rese dai chiamati. In merito, va rilevato intanto che la Corte di secondo grado ha ritenuto che il contenuto di tali dichiarazioni consentiva di concludere che esse non si erano neppure tradotte in vere e proprie confessioni (cfr. pag. 83), avendo costoro tentato di ridurre il più possibile la rispettiva responsabilità, il che, secondo quel giudice, concorrerebbe ad escluderebbe ogni condizionamento da parte degli investigatori, i quali non avrebbero di certo consentito che ciascuno sostenesse la propria, "balorda" versione (cfr. pag. 87).

Va, per inciso, rilevato che tale atteggiamento non è assolutamente riscontrabile nel corpo della confessione firmata dal Gulotta alla presenza della Granozzi: in quella sede, infatti, il giovane si accollò il ruolo più infamante (salvo a provare, però, per come ritenuto dal giudice d'appello, ritrosia e vergogna ad ammettere il c.d. colpo di grazia).

Anche il secondo giudice d'appello, ponendosi sulla stessa lunghezza d'onda del primo, assegna un valore dirimente all'utilizzo della parola "sbirri" (per ben due volte!) da parte del Ferrantelli (cfr. pag. 87), cosicché può "intravedersi", secondo quel giudice, che gli interrogatori furono resi senza condizionamenti, né coevi, né antecedenti.

Quanto, poi, alla dinamica del delitto (che, come abbiamo visto, ha assunto sicuro rilievo in sede di vaglio dell'attendibilità della confessione del Gulotta), la Corte territoriale liquida tale tema (sul quale la Cassazione aveva formulato uno specifico principio di diritto che, ingiusto o non condivisibile che fosse, era comunque dotato di indubbia efficacia vincolante per il giudice del rinvio) affermando, "...con tutto il rispetto e la deferenza che merita la sentenza di rinvio della Cassazione...", come non potesse tacersi che essa involgeva una questione di mero fatto, per di più superata dal giudice di legittimità mediante "...il palese stravolgimento di un principio basilare..." del nostro sistema processuale: "...il giudice è - suo malgrado per il conseguente onere che ne deriva - peritus peritorum!...".

In realtà, non può essere dimenticato, in questa sede, come la censura del giudice di legittimità si fosse palesemente tradotta in un rilievo in diritto che poneva in risalto la erroneità di una motivazione che aveva finito con il sottrarre un tema probatorio al contraddittorio tra le parti e allo scrutinio di legittimità. Non di violazioni di prerogative giudiziali si è trattato, quindi, ma dell'erroneità del percorso motivazionale seguito, come tale perfettamente censurabile in cassazione.

Nel merito, la Corte territoriale ritiene che l'apparenza ricavabile dai rilievi fotografici (da cui il la corte di Trapani aveva desunto che il primo a essere colpito fosse stato l'Apuzzo, ancora dormiente, e non il Falcetta che aveva accennato a una reazione) non impediva la formulazione di altre ipotesi, altrettanto valide, siccome basate sulla stessa logica (tra le quali menziona quella secondo cui, di contro, era ancor meno verosimile che l'assassino, dopo essere passato davanti al Falcetta, si fosse addentrato nella seconda stanza, finendo l'Apuzzo a bruciapelo, lasciandosi alle spalle l'altro militare ancora dormiente che, svegliandosi, avrebbe potuto a sua volta fare fuoco alle sue spalle), tenuto conto della indisponibilità di dati certi sulla profondità del sonno

delle due vittime, sicché era aleatorio ipotizzare che il Falcetta si fosse svegliato a causa dei colpi sparati contro il collega (cfr. pagg. 137 e 138).

Quindi, la Corte fornisce una ricostruzione della dinamica, coincidente sostanzialmente con quella effettuata nella sentenza annullata, ancora una volta contestando gli esiti della perizia balistica e sostituendo, siccome *peritus peritorum*, il proprio convincimento al giudizio tecnico ivi espresso, senza però fruire di un parere tecnico difforme. Ne discende, ancora una volta, una lunga digressione che culmina nell'affermazione che l'Apuzzo fu attinto dopo il Falcetta e che contro di lui il Gulotta avrebbe sparato, stando fermo sulla soglia divisoria, solo il primo dei tre colpi esplosi. La ricostruzione offerta dal Gulotta, a ben vedere, è stata quindi ritenuta incoerente con i dati di generica anche da quel giudice, allorché costui tacque il "colpo di grazia", quello cioè sparato a bruciapelo all'Apuzzo, ma a tale mendacio la Corte non assegna soverchia attenzione, trattandosi di "*...un particolare secondario...*" (cfr. pag. 143).

Proprio con riferimento allo specifico tema, giova a questo punto fare una precisazione: la ricostruzione di tale aspetto tecnico del processo, per come effettuata nella seconda sentenza d'appello, ha acquisito autorità di cosa giudicata, i successivi annullamenti nei confronti del Gulotta avendo riguardato solo il trattamento sanzionatorio (concessione/diniego delle circostanze attenuanti generiche). Infatti, con sentenza 12.10.1987, la I sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto che sul giudizio di responsabilità degli imputati la sentenza da ultimo commentata fosse immune da ogni censura e, proprio con riferimento alla dinamica del delitto, ha anche affermato che la ricostruzione ivi effettuata non potesse essere censurata, poiché condotta "*...sulla base di un meticoloso accertamento dei dati di fatto e di una loro elaborazione secondo ipotesi ricostruttive logiche...*", non sindacabili in sede di legittimità.

Quel giudice ha, peraltro, considerato non decisivi due asseriti travisamenti del fatto da parte del giudice di merito, denunciati dalla difesa, segnatamente concernenti l'acquisita conoscenza (e non l'ignoranza, quindi) da

parte dei carabinieri delle circostanze che i colpi erano stati sparati da un'unica arma e che il Falcetta era stato raggiunto da due colpi, mentre l'Apuzzo da tre.

L'acquisizione della prova nuova, come sopra commentata, ad esito del presente giudizio, ha rimesso, tuttavia, al giudice della revisione, secondo il parere di questa Corte, l'onere di procedere ad una rivisitazione del compendio probatorio processualmente acquisito, al fine di verificare se esso resista alla prova nuova o se resti da essa compromesso, come si ritiene in questa sede.

Tale precisazione è doverosa a questo punto della disamina, poiché, per come andremo a vedere, le torture poste in essere a Sirignano, in uno con le violenze e il clima di forte condizionamento presenti anche all'interno della caserma di Alcamo, incidono sulla tenuta dei riscontri alla chiamata, ove essa possa dirsi ancora valida, per come si andrà ad esporre in diritto, e - quindi - anche sulla confessione del Gulotta, la cui attendibilità (esclusa in primo grado proprio alla luce del rilevato contrasto tra la dinamica del delitto ricostruita dall'interrogato, i dati di generica e gli esiti della perizia balistica), è stata invece affermata sulla scorta degli stessi elementi sui quali è intervenuto il ribaltamento cristallizzatosi nel giudicato (sulla decisività della coincidenza della dinamica accertata con le dichiarazioni del Gulotta, cfr. pag. 20 della sentenza 12.10.1987 della Cassazione).

Orbene, il giudice d'appello che ha reso il verdetto di colpevolezza, "sgombrato il campo" dagli esiti peritali, travolti dai "...*madornali e macroscopici abbagli dei periti...*" (cfr. pag. 138), ha ricostruito, alle pag. 138 e ss. della sentenza, nei seguenti termini la dinamica di che trattasi: il Falcetta presentava due fori d'entrata, laddove nella sua stanza erano stati repertati tre bossoli (uno a terra, uno tra le coperte e uno sulla rete), uno in più, quindi, rispetto ai colpi sparatigli; l'Apuzzo presentava tre fori d'entrata (uno all'avambraccio sx; uno alla zona mentoniera, e uno alla mandibola vicino al lobo dell'orecchio sx), laddove nella sua stanza erano stati repertati solo due bossoli, uno in meno, quindi, rispetto ai colpi sparatigli; i colpi furono complessivamente cinque; uno dei

bossoli rinvenuti nella stanza del Falchetta era conficcato nella rete metallica; non risultavano segni di foratura sul materasso.

Dall'insieme di tali elementi, ha tratto la conclusione che il bossolo rinvenuto conficcato nella rete metallica del letto del Falchetta fosse relativo al primo, dei tre colpi sparati all'Apuzzo, quello cioè esploso a distanza (dalla soglia divisoria), stante la mancanza di affumicatura nella manica del pigiama e la scarsa forza di penetrazione all'avambraccio sx del proiettile relativo ed essendo stati gli altri due bossoli trovati a terra sotto il letto dell'Apuzzo, mentre quelli relativi ai colpi sparati contro il Falchetta, erano stati trovati sempre a terra, uno vicino alla zona occipitale sx del cranio del predetto, l'altro in mezzo alle coperte.

Ne è conseguito che il Falchetta è stato attinto dopo l'Apuzzo perché, diversamente opinando, la Corte territoriale non ritiene comprensibile come mai uno dei bossoli, senza forare il materasso (che, quindi, doveva già essere scivolato a terra lato muro, a causa del trascinamento impresso dalla vittima), sia potuto finire nella rete metallica del letto del Falchetta. Ritiene, anche, che il Gulotta avrebbe dichiarato di essere rimasto sulla soglia solo a causa di un *"inutile e superfluo pudore di nascondere la ferocia di avere inflitto allo Apuzzo il colpo di grazia a bruciapelo..."* (cfr. pagg. 144 e 145).

Secondo i periti Del Carpio e Verde, invece, la dinamica dei fatti, ricostruita sulla scorta dei rilievi fotografici e dell'arma del delitto, non è compatibile con la descrizione offerta dal Gulotta che, quindi, non è veritiera. Egli non ha potuto sparare tutti i colpi al Falchetta e all'Apuzzo stando sulla soglia: solo i primi che hanno attinto le due vittime, infatti, sono compatibili con tale distanza, laddove i successivi (il secondo per il Falchetta e gli altri due per l'Apuzzo) sarebbero stati esplosi a distanza progressivamente più ravvicinata.

Quanto agli accertamenti di P.G., si rileva dal verbale di primo sopralluogo del 28 gennaio 1976 e dai rilievi fotografici allegati, che l'appuntato Falchetta è stato trovato supino sotto il letto, che si presentava scostato dalla parete, con la

parte superiore del corpo a terra e il resto impigliato nelle coperte trascinate dalla vittima; il materasso è sollevato e un bossolo è rimasto incastrato nella rete metallica; un altro bossolo è stato trovato a terra vicino alla regione occipitale sinistra del cranio della vittima ed un altro, ancora, tra le coperte, ma di questo non risulta il relativo rilievo fotografico; nella stanza più lontana, rispetto all'entrata, è stato rinvenuto il cadavere del carabiniere Apuzzo, in posizione supina sul letto, coperto sino al torace e con gli occhi chiusi; tra le coperte è stata reperita una pallottola blindata intrisa di sangue; per terra, sotto il letto, sulla parete destra, due bossoli.

La Corte di primo grado, dal canto suo, ha ritenuto che le contraddizioni rinvenibili nel racconto del Gulotta, dalle quali è derivato il giudizio di inattendibilità della confessione, s'incentrassero soprattutto sulla distanza degli spari (in base al suo racconto esplosi tutti dalla medesima posizione, dalla soglia divisoria, cioè, dei due ambienti della caserma), sull'ordine in cui le vittime furono attinte (prima il Falcetta, quindi l'Apuzzo) e sulla posizione assunta dal cadavere del Falcetta dopo i colpi, avendo il Gulotta dichiarato che il carabiniere che si trovava nella prima stanza (il Falcetta, cioè) si era prima seduto e, quindi, accasciato in avanti (cfr. verbale del 13.2.1976 delle ore 11,40), mentre, in realtà, per come inconfutabilmente dimostrano i rilievi fotografici, la vittima era caduta sotto il letto, trascinandosi il materasso e le coperte.

Per quanto riguarda il primo profilo, quel giudice ha rinviato ai rilievi fotografici e alla logica, secondo le argomentazioni sopra riportate; per il secondo profilo, alla perizia balistica; per il terzo, ancora una volta, alle disarmanti risultanze dei rilievi fotografici.

Orbene, osserva questa Corte, a distanza di decenni, che il tema della ricostruzione della dinamica degli omicidi è di là dall'esser definitivamente chiarito: sul punto, peraltro, si conviene con la stessa Corte d'Assise d'Appello che, in quella che costituisce la sentenza sulla quale si è cristallizzato il giudicato sulla responsabilità (quella del 26.11.1985, l'ultima, cioè,

commentata), ha sottolineato a pag. 146 come la sua soluzione costituisse ancora oggetto di discussione a distanza di circa 10 anni (allora) dal fatto.

Ed infatti, pur alla luce delle inesattezze e imprecisioni della perizia balistica, puntigliosamente evidenziate dai giudici di secondo grado, ma mai superate da un approfondimento istruttorio che potesse fugare, attraverso argomenti tecnici supportati da un sapere scientifico, le rilevate incertezze, va tuttavia messo in risalto per la prima volta (ebbene sì, a distanza di ulteriori decenni!) che le due incongruenze residue sono già di per sé sufficienti a minare la credibilità del Gulotta, la sua confessione essendo del resto già poco credibile, per il clima in cui maturò e che si è ritenuta, invece, confortata proprio dai dati di generica.

Una di tali incongruenze, peraltro, è stata riconosciuta come tale anche dal giudice della condanna che, invece, sull'altra - quella cioè concernente la posizione finale del cadavere del Falcetta - non spenderà neppure una parola, motivando ampiamente solo sulla successione cronologica dei due omicidi.

Ma anche con riferimento alla progressione in avvicinamento dei colpi (dato sul quale c'è sostanziale unanimità di vedute), la sentenza 26.11.1985 offre argomentazioni poco convincenti, esse presentando lo stesso connotato di aleatorietà riconosciuto a quelle del primo giudice (che, come sopra visto, aveva ritenuto illogica una sequenza in cui gli spari che avevano ipoteticamente già attinto il Falcetta non avessero neppure disturbato il sonno dell'Apuzzo, né sortito alcuna reazione di costui).

Ma, va pure aggiunto, stante la rilevanza della circostanza nel corso del controllo di resistenza della prova coperta da giudicato rispetto a quella nuova acquisita, al quale ci si accinge, che la cronologia degli omicidi è rimasta incerta anche alla luce della ricostruzione che ne ha fatto il giudice della condanna, poiché ciò che ne costituisce il substrato logico è resistito da altrettanto logiche deduzioni: se è vero che il bossolo in più (rispetto ai proiettili esplosi) trovato nella stanza del Falcetta appartiene ad uno dei proiettili esplosi contro l'Apuzzo,

non per questo e necessariamente deve dedursene che esso sia proprio quello rinvenuto conficcato nella rete metallica.

Il controllo di resistenza della prova

Così riepilogati gli elementi emersi a carico del Gulotta nel giudizio principale e in quello di revisione, non resta a questo giudice che affrontare il tema, già anticipato, del controllo di resistenza della prova cristallizzata nel giudicato di condanna, previa comparazione con quella nuova acquisita in questa fase.

Va, intanto, evidenziato che, in quella sede, è stato categoricamente escluso che vi sia mai stato un "trasferimento" di alcuni fermati e, tra costoro, innanzitutto del Vesco, presso il presidio di Sirignano.

Già su questo punto, quindi, può affermarsi che la prova nuova acquisita in sede di revisione ha superato quella "vecchia" ritenuta sulla stessa circostanza, essendo infatti inconfutabilmente emerso che detto "trasferimento" avvenne proprio nella serata del 12 febbraio 1976, antecedente l'interrogatorio assistito del Vesco, allorché costui era, cioè, già da diverse ore (il suo arresto risalendo alle 2:30 dello stesso 12 febbraio) a disposizione degli investigatori.

Ciò emerge, si ripete, dalle dichiarazioni, ritenute (per i motivi sopra illustrati) credibili ed attendibili, dell'Olino, siccome riscontrate, tra l'altro, anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti e trascritte in questo giudizio, elementi questi che vanno a saldarsi con le accuse formulate dai fermati, che di Sirignano parlarono subito e con dovizia di particolari, senza essere però creduti.

Né pare dirimente l'osservazione formulata anche con la memoria da ultimo depositata dalla parte civile costituita, secondo cui non vi sarebbe stato il tempo sufficiente ad effettuare tale trasferimento. Al contrario, va tenuto conto che il Vesco è stato arrestato alle 2:30 del 12.2.1976 ed interrogato solo alle ore

3:00 del successivo 13 febbraio. Il primo atto istruttorio è quello dell'ispezione presso il garage di Partinico che si concluderà alle ore 1:45 del 12.2.1976. Ancora, il padre del Vesco arriverà in caserma alle ore 13:00 del 12.2.1976 (cfr. pag. 24 della sentenza di primo grado) e, a quell'ora, il figlio aveva già ammesso di aver partecipato come "palo" all'azione criminosa, in un primo tempo affermando di avere agito da solo, quindi, asserendo che ad agire erano stati circa in dieci (cfr. pag. 68 della sentenza di primo grado). Il padre del Vesco, certamente, verso le ore 19:00 si era allontanato dalla caserma di Alcamo.

L'insieme di tali dati, riconosciuti anche nelle sentenze di merito sin qui commentate, conferma che Olinò ha detto il vero, allorché, pur senza dare indicazioni specifiche sull'orario, ha affermato che il trasferimento a Sirignano era avvenuto di sera (una sera di febbraio, si ricorda).

Non si ritiene che il tempo (almeno otto ore, tra la sera e la notte) per compiere le azioni descritte dall'Olinò sia stato insufficiente: sul punto basti considerare che, mentre una parte dei militari era rimasta in Sirignano, altri procedevano alle dovute verifiche (ivi compresa l'ispezione al garage di Partinico), comunicandone gli esiti ai colleghi rimasti presso la sede di squadriglia. Né pare convincente dedurre tale difficoltà dal chilometraggio percorso (30/40 chilometri), del tutto compatibile con i mezzi in dotazione degli investigatori.

Pertanto, l'arco temporale come sopra ritagliato (che va, cioè, dalle ore 19:00 circa del 12 alle ore 3:00 del 13, per un totale di circa 8 ore, quindi) è del tutto compatibile con l'azione svolta in Sirignano, alla quale, presumibilmente, gli investigatori si determinarono perché non riuscivano ad ottenere dal Vesco utili indicazioni per individuare il commando che aveva consumato l'orrendo delitto. Costui, infatti, dopo le prime ammissioni informali, infarcite di riferimenti socio-politici, aveva prima affermato di avere agito da solo, quindi insieme ad altri, accusando e ritrattando dette accuse. Solo dopo Sirignano, invece, i militari otterranno quei dati concreti (la refurtiva, in primo luogo) necessari per

"agganciare" definitivamente il Vesco al crimine sul quale erano in corso le indagini e, galvanizzati da ciò, andranno avanti al fine di ottenere, con i metodi descritti, anche i nomi dei complici.

Un altro tentativo di ritrattare, seppur solo la chiamata, il Vesco lo porrà in essere anche davanti all'avv. Granozzi, suo difensore di fiducia, quando finalmente verrà compilato il verbale di interrogatorio di polizia assistito; ma, appena dopo l'allontanamento della stessa, in quel frangente assai ridotto in cui il Vesco tornò ad essere solo, a disposizione degli inquirenti, redigerà il manoscritto in cui si è cristallizzata la chiamata in correità.

Se la prova dei fatti così come ricostruita anche grazie alle nuove acquisizioni incida su quella che ha fondato l'affermazione di colpevolezza costituisce altro, non automatico passaggio.

E, purtuttavia, si ritiene che essa influenzi, e in maniera decisiva, l'intera impalcatura accusatoria, come del resto ha dovuto ritenere anche il giudice di merito che ha sgombrato il campo dalla "tesi" di Sirignano in maniera definitiva per quel processo.

La centralità del tema è di tutta evidenza. La decisione di procedere ad un interrogatorio "informale" del Vesco, presso una sperduta sede di squadriglia, non trova spiegazione alternativa più convincente di quella fornita dall'Olino e confermata inconsapevolmente dai parenti del Provenzano, che di quella vicenda e dei suoi anomali risvolti erano stati resi partecipi da uno dei diretti protagonisti del *blitz*.

Ma vi è di più: le ritrattazioni dei fermati contenevano già dette accuse, sebbene scomode e certamente infamanti per una istituzione, quale l'Arma dei Carabinieri, posta a presidio di uno Stato di diritto, che tanti uomini ha sacrificato nello svolgimento del proprio dovere e alla quale non può mancarsi di tributare i dovuti riconoscimenti. Infatti alcuni dei fermati, e precisamente Vesco, Ferrantelli e Mandalà affermarono, in sede di ritrattazione, non appena furono al cospetto dell'A.G., di essere stati incappucciati e trasportati in altro luogo. Dal

canto suo, anche il Gulotta ritrattò immediatamente la sua precedente confessione, aggiungendo di esser stato fatto oggetto di violenze da parte degli investigatori.

La prova successivamente emersa, promanante da uno stesso appartenente a quel Corpo, ha dimostrato che, nell'occorso, alcuni rappresentanti di quella istituzione violarono proprio le regole che era loro preciso dovere salvaguardare e calpestarono diritti fondamentali dell'uomo, la cui tutela, anche per l'epoca, doveva considerarsi principio generale, immanente dell'ordinamento statale, già vincolato al rispetto del superiore valore della dignità umana, sancito dalla stessa Costituzione e dagli accordi internazionali, prima fra tutti, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 1955.

Accuse che, oltre a riflettersi ormai nella prova nuova, avevano anche allora ricevuto dei riscontri: intanto lo stesso contesto in cui le indagini furono condotte dal momento in cui gli inquirenti "s'imbatterono" nel Vesco; ancora, i referti medici sui fermati, tra i quali quello di maggiore interesse concerne il Mandalà, "l'uomo fatto" (se paragonato ai minorenni e al Gulotta, appena maggiorenne), l'unico che non confessò mai alcunché.

Dal verbale del 14 febbraio 1976 delle ore 4:45 emerge, infatti, che a costui fu riscontrato un arrossamento delle fauci e un alone rossastro sulla faccia radiale dell'avambraccio sinistro, segno il primo certamente compatibile con la forzata introduzione di acqua e sale denunciata dal predetto (cfr. verbale di interrogatorio davanti all'A.G. del 14.2.1976 ore 2:00).

Si ricorda, peraltro, che in sede di interrogatorio del Ferrantelli davanti al P.M. (cfr. verbale del 13.2.1976 ore 23,10) l'Ufficio procedente aveva dato atto della presenza di un leggero rigonfiamento al labbro superiore del fermato.

Il Vesco certamente "parlò" ancora prima dell'interrogatorio assistito delle ore 3:00 del 13 febbraio 1976 (che non contiene peraltro alcuna chiamata, ma solo la sua confessione). Infatti, gli investigatori avevano già recuperato parte

della refurtiva (cfr. verbale di ispezione a Partinico conclusosi alle ore 1:45 del 13 febbraio), ma anche prelevato e portato ad Alcamo sicuramente il Gulotta.

Ancora, si rileva quanto riportato alla pag. 93 della sentenza di primo grado, ove si dà atto della circostanza che l'avv. Ruisi, difensore del Ferrantelli nel corso dell'interrogatorio di polizia, aveva dichiarato in dibattimento di avere trovato in caserma il suo assistito ammanettato.

In particolare, poi, quanto al Gulotta, la tesi difensiva che lo vuole prelevato a casa sua nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 1976 ha ricevuto definitiva conferma in sede di revisione (cfr. testimonianze Lauria e Pizzitola), altresì confortando l'assunto che la "prima" chiamata del Vesco fu labiale e frutto di "colloqui" informali con gli investigatori. Nessun senso potrebbe, altrimenti, assegnarsi alla affermazione del chiamante contenuta nel verbale di interrogatorio assistito delle ore 3:00 (*"...La violazione armata con spunti e motivi politici è stata messa in atto da me che me ne assumo le responsabilità giuridiche ed eventualmente penali scagionando qualunque altro imputato di questo reato..."*).

Ne discende che tali indicazioni, ottenute con i metodi illegali descritti dai fermati e dall'Olino e confermate dalle intercettazioni telefoniche più volte richiamate, hanno certamente indirizzato le successive indagini e, sebbene con riferimento alla refurtiva possano anche confortare la "bontà" della pista Vesco (salvo poi a verificarsi quale fu il suo ruolo concreto nella vicenda), quanto ai terzi chiamati, appaiono tutt'altro che "tranquillizzanti".

Nel corso della giornata del 12 febbraio 1976, il Vesco restò in attesa dell'arrivo del suo difensore, a disposizione degli investigatori, in quello che potrebbe definirsi un "vuoto" investigativo, riempito da colloqui informali nel corso dei quali il Vesco rese dichiarazioni quantomeno ondivaghe. Di questo non può non tenersi conto nel momento in cui ci si accinge a valutare quello che costituisce l'unico atto contenente la chiamata in correità, il manoscritto, cioè, vergato di suo pugno.

Come sopra già rilevato, l'atto non fu recepito mediante un apposito verbale di consegna, ma solo materialmente allegato agli atti dai due vice pretori (cfr. sul punto quanto esposto nella sentenza di condanna). Non si conoscono, quindi, le circostanze in cui il giovane scrisse, né chi era presente durante tale attività. Ciò che è stato accertato, invece, è che il manoscritto non esisteva ancora quando in caserma vi era il difensore di fiducia avv. Granozzi e che di tale atto alla predetta non fu data alcuna notizia allorché ritornò in caserma, per recarsi al sopralluogo presso la grotta in campagna, dopo essersene allontanata per una mezz'oretta.

E' indubbio che l'atto fu vergato in circostanze tutt'altro che chiare da un soggetto che, fino a quel momento, aveva fornito varie versioni dei fatti (quantomeno due, una pienamente coinvolgente i correi, che nel frattempo infatti venivano fermati, l'altra che li scagionava, come da verbale delle ore 3:00) con la conseguenza che la sua attendibilità, ma ancor prima, la sua stessa legalità, va attentamente scrutinata, soprattutto ad esito della nuova prova acquisita.

Quali le conseguenze di ciò in termini processuali?

Va, intanto, considerato in diritto che, nel concetto di prova inutilizzabile, rientrano anche quelle "...formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto ad un loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale (così in motivazione SS.UU. n. 16 del 2000, Tammaro).

Del resto è la stessa Corte Costituzionale ad aver stabilito, decenni or sono, che "Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale le attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione non possono essere assunte di per sè a giustificazione e a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito. L'effettiva vigenza di tale principio non risulta ostacolata e menomata da alcuna norma dell'ordinamento processuale, specificamente in ordine

alle intercettazioni telefoniche, ch , anzi la vigenza del principio   confermata e trova espressione nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 304 c.p.p.: una volta ammesso che la facolt  di nomina del difensore prima dell'interrogatorio costituisce esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., coerentemente il legislatore, in puntuale specificazione di un principio gi  immanente nell'ordinamento, ha escluso la "utilizzabilit " della dichiarazione resa dall'interessato prima di quella nomina", altres  affermando che "La garanzia del diritto a non rispondere all'autorit  inquirente   una specificazione del diritto di difesa enunciato dall'art. 24 Cost. che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento processuale (legge 5 dicembre 1969, n. 932) unicamente con riferimento alla situazione dell'interrogatorio dell'imputato: e ci  allo scopo di rafforzare la sua libert  morale, per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorit  e porlo cos  a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere esercitate" (cfr. C. Cost. n. 34 del 1973).

Gi  in virt  di tali premesse in diritto, quindi, dovrebbe concludersi per la inutilizzabilit  della chiamata del Vesco, cos  come riversata nel manoscritto acquisito agli atti, poich , anche se non v'  prova che vi fu coercizione nel preciso momento in cui esso fu vergato, deve per  ritenersi, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che esso fu il risultato delle precedenti vessazioni e delle indebite pressioni che gli investigatori esercitarono sul dichiarante e che, quindi, non fu una chiamata formulata liberamente. Si consideri vieppi  che il manoscritto fu redatto in assenza del difensore, sino a poco tempo prima presente, senza che un cenno a tale fondamentale atto (confluito tra quelli dell'istruzione) sia stato fatto a costei al momento del suo ritorno in caserma e prima del compimento del successivo atto istruttorio (l'accesso alla grotta in campagna).

Perch , quindi, nel caso in cui Vesco avesse manifestato il desiderio di consegnare ad uno scritto la sua nuova versione dei fatti, non aspettare il ritorno, annunciato di l  a poco, dell'avv. Granozzi, lo stesso difensore di fiducia che aveva assistito all'interrogatorio delle ore 3:00? E, nel caso in cui ci  fosse dipeso dal fermo proposito del dichiarante di non attendere il ritorno del proprio

legale di fiducia, perché non fare immediato cenno di tale importante novità al momento del ritorno del predetto legale in caserma e prima di recarsi all'ispezione di località?

Si aggiunga a ciò l'ulteriore, non vana, considerazione che il Vesco, sino ad allora "indeciso" sulla versione da dare e dopo avere poco prima reso quella che scagionava i presunti complici, prima "colloquialmente" indicati agli inquirenti, sentì il bisogno di rendere confessione, questa volta per iscritto, chiamando nuovamente in correità gli stessi terzi, già in precedenza accusati.

Come mai la scelta di "fissare", nero su bianco ("*verba volant, scripta manent*"?), proprio la versione in cui accusa i quattro chiamati è stata maturata dal dichiarante dopo l'allontanamento del suo difensore di fiducia, al quale gli investigatori non sentirono neppure il bisogno di comunicarlo?

Trattasi di quesiti, la cui risposta non si esita a definire esiziale per il processo: il difetto di un'adeguata risposta ad essi, che aveva già reso debole la chiamata, ha incrinato in radice, alla luce delle violenze provate e del contesto delle indagini, la stessa credibilità delle accuse mosse.

Infatti, anche a voler ritenere che nessuna sanzione di inutilizzabilità della prova così formata potesse operare, tenuto conto dell'epoca in cui i fatti avvennero e delle antecedenti regole processuali (della qual cosa ci si permette di dubitare fortemente, anche in considerazione del fatto che la rivalutazione del compendio probatorio, devoluta a questa Corte, alla luce della prova nuova acquisita, non può che avvenire sulla scorta dei principi di diritto e delle regole processuali vigenti), e anche a voler considerare valida, quindi, la chiamata del Vesco, deve certamente procedere ad una nuova valutazione della credibilità ed attendibilità del riferito.

L'esito di detto scrutinio non può che essere negativo per la tesi accusatoria: ed infatti, se il Vesco fu portato a Sirignano e sottoposto alle violenze ormai accertate (c.d. metodo della cassetta), la credibilità e l'attendibilità delle chiamate in correità non può farsi discendere

automaticamente dalla riscontrata veridicità delle affermazioni fatte con riferimento alla collocazione della refurtiva: a parte la scindibilità delle dichiarazioni accusatorie, della quale anche all'epoca i giudici erano ben consci, avendola richiamata - nelle varie fasi processuali - in più parti delle motivazioni rassegnate, ciò discende dalla diversa natura di tali dichiarazioni, in un caso, aventi natura confessoria (i luoghi controllati essendo nella disponibilità sua o, al limite e per via ancora indiziaria in quel momento, del Mandalà), nell'altro, coinvolgenti terze persone.

Se la prova dichiarativa costituita dalla chiamata del Vesco è stata, come è stata, frutto di coartazione, quantomeno la credibilità e l'attendibilità della stessa ne risultano assolutamente pregiudicate.

Deve prendersi atto, quindi, di una complessiva svalutazione della chiamata, proprio perché resa dopo le torture di Sirignano, nel corpo di un atto del quale non consta né un formale verbale di acquisizione, né l'avvenuta comunicazione al difensore che, sino a poco prima, era presente in caserma insieme al Vesco.

Tanto basterebbe per ritenere definitivamente superata la resistenza della prova consolidatasi nel giudicato.

Furono, però, rese anche delle confessioni stragiudiziali dai chiamati che, oltre a fungere da riscontro alla chiamata, hanno un valore probatorio in sé.

Ciò posto, si ritiene che la prova nuova acquisita in questa sede incida parimenti sulla credibilità di tali confessioni. In particolare, con riferimento alla posizione del Gulotta, che qui interessa, essa costituisce il riscontro principale alla chiamata del Vesco, in uno con le parti incriminanti delle confessioni del Santangelo e del Ferrantelli. Gli altri elementi valorizzati nelle sentenze che hanno recepito l'ipotesi d'accusa (alibi fallito, rapporto di amicizia tra i chiamati, proiettile del tipo di quello usato per l'omicidio, consegnatogli dal Santangelo, atteggiamento "triste" dopo il delitto, venir meno dell'abitudine di andare a giocare dal Butera), infatti, sono rimasti sullo sfondo anche in sede di giudizio

principale e agli stessi non può riconoscersi alcuna seria rilevanza, tenuto conto della lampante equivocità che li connota.

Quanto alle dichiarazioni dei chiamati, invero, la confessione del Ferrantelli è successiva alla "trasferta" di Sirignano, con tutto quel che ne consegue in termini di spontaneità del riferito, per quanto sopra già detto con riferimento alla chiamata del Vesco.

L'ipotesi, pur prospettata dal giudice della condanna, che gli imputati possano aver previamente concertato la "storiella" di Sirignano non pare suffragata da alcun oggettivo elemento, sembrando più che altro frutto di un ragionamento suggestivo che mal si concilia, però, con la prova acquisita in questa sede.

Sul punto, peraltro, pare opportuno osservare che solo tre dei fermati parlarono di Sirignano (Vesco, Mandalà e Ferrantelli) e che lo stesso Olino ammise che alcuni dei fermati non furono portati in quel presidio.

Non è chi non veda, allora, la stranezza di una siffatta, precostituita strategia (nella quale l'asserito, previo sopralluogo a Sirignano da parte dei correi andrebbe ascritto ad una preventiva rassegna/selezione di possibili obiettivi per consumare l'attacco alle istituzioni dello Stato), stranezza della quale anche il giudice della condanna sembra - in definitiva - ben consapevole, dal momento che ha finito con l'ipotizzare che tale versione sia stata "congegnata" all'interno della casa circondariale, avendo gli arrestati - cospiratori sfruttato la notoria precarietà delle condizioni carcerarie del nostro Paese.

Tale spiegazione, tuttavia, non è suffragata da alcun elemento oggettivo e perde ancor più consistenza sol che si consideri che solo alcuni dei fermati - e non tutti - parlarono di Sirignano, circostanza che stride con la tesi del previo accordo o della concertazione all'interno della Casa Circondariale.

Quanto al Santangelo, invece, la sua chiamata è, in termini di riscontro incrociato, ancor più evanescente, ove si consideri che costui non è stato

neppure menzionato dal Ferrantelli e che, quindi, a voler ragionare in termini quantitativi, fu chiamato in causa solo dal Vesco e dal Gulotta: sulle dichiarazioni del primo si è già detto, quanto a quelle del secondo valga quanto segue.

La confessione del Gulotta va giudicata oggi alla luce dei fatti risultati provati in sede di revisione. Il giovane fu prelevato da casa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 1976 per essere interrogato, solo alle ore 11,40 del 13 febbraio, alla presenza di un difensore d'ufficio (e non di quello già nominatogli dalla famiglia che, pure, nella prima mattinata si era recato in caserma e, tranquillizzato dall'ufficiale incontrato, aveva rivolto altrove la sua attenzione e le sue cure professionali).

Cosa avvenne in tutto quel tempo all'interno della caserma? Egli fu evidentemente interrogato dagli inquirenti, ma senza legale, fu certamente fatto oggetto di violenze (come da referto in atti) e gli fu anche procurato un cambio di vestiti (cfr. testimonianza Pizzitola).

Se si considera che, in quella stessa notte, vi erano stati anche gli interrogatori "duri" a Sirignano, può dedursene che la sua confessione, astrattamente fondante un'accusa nei suoi confronti, avvenne certamente in un clima anomalo (come del resto il giudice di legittimità non mancherà di sottolineare nella prima sentenza di annullamento), dopo esser stato prelevato nottetempo da casa, aver subito vessazioni e violenze (sia pure di natura ed entità diversa rispetto a quelle alle quali furono sottoposti altri), in una caserma affollata da militari che si incontravano fuori dalle singole stanze in cui si svolgevano i preliminari "interrogatori" dei fermati per confrontare le singole versioni (cfr. dichiarazioni Olino) e necessita, pertanto, di un rigorosissimo vaglio di attendibilità, a fronte della tempestiva ritrattazione (guarda caso, non appena il dichiarante fu posto davanti all'A.G.).

Pare necessario, a questo punto della presente disamina, spendere qualche considerazione sul sistema di acquisizione della prova sotto la vigenza

dell'abrogato codice di rito del 1930. Esso era certamente contraddistinto da una maggiore libertà di valutazione delle prove confluite nell'istruttoria, secondo un principio in virtù del quale il giudice poteva liberamente convincersi anche sulla scorta di prove non codificate o non ritualmente acquisite, preferendo il legislatore concentrarsi sui poteri istruttori più che sulle regole di acquisizione probatoria.

Con il nuovo sistema processuale (e grazie ad un'opera adeguatrice già avviata dalla Corte Costituzionale), si sono invece affermati parametri assai più rigidi di acquisizione della prova e una scansione precisa delle fasi del suo sviluppo dialettico, ormai irrinunciabili, oltre che presidiati da specifiche sanzioni, tra le quali, come sopra visto, anche l'inutilizzabilità degli atti.

Ma, nonostante la distanza, anche culturale, che contraddistingue, nei due diversi sistemi processuali, il tema della legalità della prova (corollario oggi del più generale principio del giusto processo, positivamente fissato nel novellato art. 111 della Costituzione), non può sottacersi come l'utilizzo di mezzi di coercizione nell'acquisizione di una confessione stragiudiziale (peraltro ritrattata), sotto forma di violenze tradottesi in torture, lesioni, intimidazioni e forti condizionamenti del dichiarante, costituisse metodo certamente inammissibile anche sotto il vecchio sistema processuale.

La stessa giurisprudenza di legittimità, del resto, aveva già da tempo affermato che *"Le dichiarazioni dell'imputato con le quali lo stesso ammette di avere commesso i fatti oggetto del processo non costituiscono, da sole, una prova tale da dispensare il giudice dal compiere altre indagini, dovendo la veridicità delle dichiarazioni dell'imputato essere sottoposta a controllo. Siffatto controllo deve essere più rigoroso quando le affermazioni del giudicante, fatte dinanzi agli organi di polizia giudiziaria, siano state smentite in Sede di interrogatorio raccolto dal giudice e vi siano fondate ragioni per ritenere che la volontà del dichiarante, allorché ammise i fatti, era viziata da dolo o da violenza."* (cfr. cass. sez. 3 n. 3197 del 24.11.1965, Di Bernardo), poiché, ancora, *"il principio del libero convincimento, cui è informato il giudizio penale, consente al giudice di utilizzare qualsiasi*

elemento di prova che non sia espressamente escluso dalla legge e che abbia in se l'attitudine, secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare l'esistenza del fatto e la responsabilità del suo autore. quindi anche una confessione, sebbene resa solamente agli organi di polizia giudiziaria e dopo pochi giorni ritrattata, può costituire elemento di prova e ben può il giudice di merito fondare su di essa il proprio convincimento purché la valuti in se stessa ed in relazione alle altre risultanze processuali con adeguata motivazione. (conf 101394' v 100310, 100311, anno 1966)." (cfr. sez. 6, n. 84 del 22.12.1966, Unterthurner). La confessione stragiudiziale ritrattata, quindi, resa agli organi della P.G. "...integra un valido elemento di prova, se il giudice, nel suo prudente apprezzamento critico, si convince della sua veridicità e sempre che vengano indicate le ragioni che inducono alla credibilità della confessione e non della ritrattazione. (fattispecie in tema di calunnia). (v mass n 137924; (v mass n 143110; (v mass n 158787)." (cfr. cass. sez. 1, n. 12597 del 16.11.1988, Ghidara).

Peraltro, anche rimanendo ai giorni nostri (il richiamo alla giurisprudenza citata parendo opportuno al fine di tener mente al diritto vivente dell'epoca in cui i fatti oggetto della revisione furono giudicati), va considerato che "La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi nelle quali il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto. Quando tale indagine, ovviamente estesa al controllo su tutte le emergenze processuali, nel caso di intervenuta ritrattazione, non conduca a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato, anche se costui, dopo aver reso confessione del delitto di omicidio alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari, abbia ritrattato in dibattimento le precedenti dichiarazioni." (cfr. cass. sez. 1 n. 14623 del 4.3.2008, Abbrescia), ben potendo essa stare alla base "... del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa purché il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto

di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato" (cfr. cass. sez. 4, n. 20591 del 5.3.08, D'Avanzo e altro).

Quindi, anche ove non si voglia far discendere dall'uso di mezzi coercitivi la sanzione della giuridica inutilizzabilità della prova illecitamente assunta, non può tuttavia negarsi che esso incida sulla stessa forza rappresentativa di detta prova che, in definitiva, finisce con il non provare alcunché.

Quali sono, infatti, gli elementi che dovrebbero dimostrare la veridicità, genuinità e attendibilità di quanto Gulotta confessò, in quel clima, agli inquirenti?

Questo, a ben vedere, ha costituito uno degli snodi centrali del processo, poiché è proprio sulla coerenza del dichiarato del Gulotta con i dati di generica che si sono contrapposti il verdetto assolutorio di primo grado e i successivi giudizi di colpevolezza.

Il primo giudice, infatti, non ha creduto al Gulotta perché ha ricostruito la dinamica del delitto in maniera smentita dagli accertamenti espletati sul luogo del delitto (cfr. sopra); i giudici d'appello, invece, gli hanno creduto perché, secondo la loro opinione, la dinamica del delitto era quella offerta dal Gulotta.

Si è già accennato alla legittimità della rivalutazione anche di tale elemento del compendio probatorio sul quale si è formato il giudicato, nuovamente chiamato in causa proprio a cagione della sminuita portata della chiamata del Vesco e delle confessioni ritrattate. In questa sede, mette conto evidenziare anche quanto emerso dalla testimonianza Granozzi, peraltro sollecitata dalla parte civile, essendosi ad essa strenuamente opposta la difesa del condannato.

La descrizione dell'interrogatorio del fermato da parte di detto legale costituisce un passaggio assai significativo per comprendere il clima anomalo in cui questa fase delle indagini si svolse. Il tutto avvenne in due giorni circa e condizionò assai pesantemente il lungo *iter* processuale nel corso del quale, per ben 14 anni, si è tentato di acclarare la verità sui fatti di Alcamo Marina (con un

ben magro risultato, vien da aggiungere, stante l'esito di questo giudizio e se si considerano le due giovani vite barbaramente stroncate).

La donna, infatti, è stata richiesta di assistere legalmente gli interrogati (che, secondo quanto è dato ormai acquisito, erano già stati sentiti dagli investigatori con i metodi denunciati), nonostante il palese conflitto d'interessi in cui versava in quanto difensore di fiducia dell'accusatore. Ha descritto il suo impegno presso la caserma di Alcamo alla stregua di una vera e propria catena di montaggio (cfr. il passo della sua deposizione all'udienza del 22.6.11, sopra riportato), con un ruolo di passivo spettatore di fronte ad un giovanissimo arrestato, che neppure conosceva, né ha salutato, che ha constatato essere "molto provato", con gli occhi e il volto arrossati, che parlava come un automa e che, soprattutto, ha reso la sua "agghiacciante" confessione tutta "d'un fiato" e nel giro di una mezz'ora.

L'entità del *pathos* (parola con cui si intende descrivere la drammaticità di un simile momento, la sua centralità nel contesto investigativo, le naturali difficoltà che un reo confesso dovrebbe incontrare nel momento in cui si risolve ad ammettere siffatte atrocità) che ha accompagnato quell'atto istruttorio risulta, da tale descrizione, del tutto inadeguata rispetto alla gravità dei fatti e alla condizione del giovane che di essi si stava accusando.

Tali circostanze gettano una nuova luce anche sulle contraddizioni in cui il Gulotta è caduto rispetto alla dinamica degli omicidi, contraddizioni che, ove effettivamente il diciannovenne Gulotta li avesse, così freddamente per come descritti, eseguiti, mai avrebbero dovuto registrarsi (il riferimento è, soprattutto, alla posizione del Falchetta e alla distanza tra sparatore e i bersagli, di cui sopra si è detto).

Di qui il "valore cruciale" della prova nuova raggiunta nel presente giudizio di revisione e la sua idoneità a confutare "...le valutazioni derivanti, ma sulla base di un diverso assetto probatorio, dalla sentenza di condanna" (cfr., in motivazione SS.UU. n. 624 del 2002, Pisano). Alla luce delle complessive considerazioni sopra svolte,

ritiene infatti questa corte di avere assolto al compito devolutole, una volta positivamente delibata (soprattutto alla luce dei vincolanti principi di diritto esposti nella sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio a questo giudice) la legittimità del passaggio dalla valutazione di astratta idoneità della prova nuova ad incidere sul giudicato, alla fase del merito. Il vaglio della prova che ne è derivata, infatti, all'esito della lunga attività istruttoria, si è basato sul presupposto della sua indefettibilità con riferimento a ciascuna sequenza probatoria "fino a ricostruire, secondo gli ordinari criteri inferenziali il fatto per cui è intervenuta condanna" (cfr. sentenza Pisano sopra citata).

Con la conseguenza, sul piano processuale, che le prove sulle quali si è fondato il giudicato di colpevolezza sono state superate dalla prova nuova emersa che ha dimostrato positivamente l'assunto del trasferimento in Sirignano di tre dei fermati, ai quali sono state inflitte violenze tali da lederne la dignità umana e coartarne la libertà di determinazione, facendo perdere sicuramente spessore sia alla chiamata del Vesco che alle successive confessioni, così incrinando l'efficacia dimostrativa della prova sulla quale si era fondato il giudicato di condanna.

Ed infatti, con riferimento alla chiamata del Vesco, ciò è accaduto perché, anche a voler ritenere che essa, siccome contenuta nel manoscritto vergato di suo pugno, non sia stata il frutto di violenze praticate in quel preciso momento, egli essendo ormai lontano da Sirignano, le circostanze in cui esso fu redatto, per come sopra esposte, ne hanno radicalmente eliso la spontaneità, gettando un'ombra decisiva sull'attendibilità complessiva del chiamante.

Quanto alla confessione del Gulotta, peraltro ritrattata quasi subito, fu resa in condizioni tali da non garantire un pur minimo livello di genuinità, avendo egli già subito violenze (come da referti e da descrizione della Granozzi), dopo essere rimasto per lungo tempo a disposizione degli investigatori prima dell'interrogatorio (come da testimonianza Lauria e Pizzitola), e riversata in un atto istruttorio descritto nei termini di cui alla richiamata testimonianza Granozzi.

In altri termini, detta confessione, sia essa considerata quale riscontro (l'unico di una certa consistenza) alla chiamata del Vesco, o come prova in sé della colpevolezza del predetto, in quanto maturata in quel clima investigativo descritto dall'Olino, con il conforto dei riscontri come sopra esposti, non presenta i connotati di veridicità, genuinità e spontaneità che la giurisprudenza costante richiede per fondare il giudizio di colpevolezza di chi l'ha resa, tenuto conto della sua subitanea ritrattazione e della estrema debolezza ed equivocità degli ulteriori elementi acquisiti nel giudizio di merito, primi fra tutti i dati di generica (posizione del Falcetta e distanza dello sparatore dai bersagli, di cui si è sopra ampiamente parlato), elementi questi ultimi legittimamente rivalutati nella presente sede, quantomeno sotto il profilo della loro inidoneità a riscontrare una confessione già resistita da solidi elementi di sospetto, quanto alla sua spontaneità e veridicità.

La prova acquisita in sede di revisione sul tema specifico dell'attendibilità della chiamata in correità e della spontaneità della confessione ritrattata, quindi, ha vinto la resistenza della vecchia dimostrando l'esistenza di alcune circostanze che su detta attendibilità e spontaneità vanno ad incidere profondamente. Tra queste, certamente si collocano il trasporto in Sirignano e le violenze del tipo descritto; il fermo del Gulotta, da anticiparsi alla tarda serata del 12 febbraio 1976; l'allontanamento, indotto dalle rassicurazioni dell'organo d'indagine, del legale di fiducia di questi, proprio mentre il suo assistito si trovava già all'interno della caserma di Alcamo, accusato del grave crimine; la nomina di un difensore d'ufficio per lo svolgimento dell'interrogatorio, dopo appena qualche ora dall'allontanamento di quello investito della difesa dai familiari del fermato.

Tali elementi, considerata la norma di cui all'art. 631 c.p.p., sono idonei a configurare quantomeno il legittimo dubbio che i fatti sui quali si fonda l'affermazione di colpevolezza del condannato si siano veramente svolti nel senso recepito nella sentenza di condanna definitiva e tanto basta per la revoca

di essa e l'assoluzione del condannato Giuseppe Gulotta da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

A tale verdetto conseguono la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese processuali e di mantenimento in carcere nonché per il risarcimento dei danni in favore delle parti civili citate per il presente giudizio di revisione, nonché l'ordine di immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

La complessità del procedimento, ricavabile dal lungo *iter* processuale ricostruito, nonché dalla lunga istruttoria svolta in sede di revisione, giustifica l'indicazione del termine per la redazione della motivazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 637-639 e 530 c.p.p. revoca la sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 29/11/1989 e assolve l'imputato Gulotta Giuseppe dai reati allo stesso ascritti per non aver commesso il fatto.

Ordina la restituzione delle somme pagate dall'imputato in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese processuali e di mantenimento in carcere nonché per il risarcimento dei danni a favore delle parti civili citate per il presente giudizio di revisione.

Ordina, infine, l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

Giorni 90 per il deposito della motivazione.

RC 13/02/2012

Il Consigliere rel. est.
(dott. Gabriella Cappello)

Gabriella Cappello

Il Presidente
(dott. Natina Praticò)

Natina Praticò

CORTE DI APPELLO - REGGIO CALABRIA

depositata in Cancelleria il 04/05/2012

Il Funzionario di Cancelleria
IL CANCELLIERE (B3)
(Annunziata Modafferi)

In data 15-6-12 proposto ricorso per
Cassazione dall'imputato Dr. C. Diocedone Scab
(Ministro Suppl. Res. dno 92/02)

Reggio Calabria; Il 15 GIU. 2012

IL CANCELLIERE

Rosita SICILIANO
Funzione Giudiziaria

Addi 17/6/14 la Sezione della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e la somma di € 1000
alla Cassa delle Ammende

ESECUTIVA 17/6/14
Reggio Calabria 29/7/14

IL CANCELLIERE
Giovanni C. TEDESCO
Cancelliere
Giovanni C. TEDESCO
Cancelliere